

Appalto pre-commerciale per la realizzazione di un progetto di ricerca e
sviluppo concernente

**“SOLUZIONI E SERVIZI DIGITALI PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO
DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI PERIFERICHE ATTRAVERSO LA
CREAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE DESTINAZIONI DEL TURISMO
CULTURALE”**

DISCIPLINARE DI GARA

CIG B6937EED1F

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE.....	4
2.	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
2.1.	IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE	4
2.2.	DOTAZIONI TECNICHE	5
2.3.	IDENTIFICAZIONE	6
2.4.	GESTORE DEL SISTEMA.....	7
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
3.1.	DOCUMENTI DI GARA	7
3.2.	CHIARIMENTI.....	7
3.3.	COMUNICAZIONI	8
4.	OGGETTO E STRUTTURA DELL'APPALTO	8
4.1.	OGGETTO DELL'APPALTO	8
4.2.	STRUTTURA DELL'APPALTO	8
4.3.	CONTESTO OPERATIVO PER LA SPERIMENTAZIONE	9
5.	DURATA.....	9
6.	VALORE DELL'APPALTO	9
7.	SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
7.1.	SOGGETTI AMMESSI	10
7.2.	MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DEI CANDIDATI	12
8.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	12
9.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	15
9.1.	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE	15
10.	AVVALIMENTO.....	16
11.	SUBAPPALTO.....	16
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	16
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	16
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	19
15.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	20
16.	OFFERTA TECNICA	20
17.	OFFERTA ECONOMICA	20
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	21
18.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	21
18.2.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	24
18.3.	VALUTAZIONE DELL'OFFERTA COMPLESSIVA	24
18.4.	GRADUATORIA FINALE	24
19.	COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE	25
20.	GRUPPO DI MONITORAGGIO PERMANENTE.....	25
21.	COMMISSIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA'	26
22.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	26
23.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE	26
24.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	27
25.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	27
26.	CANDIDATI NON STABILITI IN ITALIA.....	27

27. STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO	28
28. GARANZIA DEFINITIVA.....	28
29. RESPONSABILITÀ CIVILE	29
30. FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	29
31. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	30
32. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D'INTEGRITÀ'	30
33. ACCESSO AGLI ATTI	31
34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	31
35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	31
36. ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA	32

1. INTRODUZIONE

La presente procedura di gara, già oggetto di [Avviso di preinformazione](#) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2023/S 171-538123, è bandita in attuazione dell'[Accordo di collaborazione per la prosecuzione e il completamento delle attività del programma Smarter Italy](#)¹, tematica Valorizzazione dei beni culturali (*Cultural heritage*).

A seguito della pubblicazione dell'Avviso di preinformazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2023/S 171-538123, è stata condotta una **Consultazione preliminare di mercato**.

Alla consultazione hanno preso parte imprese, start-up, università, centri di ricerca pubblici e privati, etc. Per favorire il networking e creare il team giusto per comporre la soluzione ideale, alla pagina [Facciamo squadra!](#) sono raccolti i riferimenti dei soggetti iscritti alla consultazione e disposti a far parte del processo di *Open Innovation*.

Gli atti della consultazione sono consultabili alla [pagina dedicata della piattaforma](#).

Ad esito della consultazione, poiché non è stata riscontrata l'esistenza sul mercato di soluzioni commerciali adeguate al pieno soddisfacimento delle esigenze prospettate, si è deciso di dare avvio alla presente procedura di appalto di innovazione.

Pertanto, si è deciso di intraprendere un percorso di ricerca e sviluppo in grado di dare riscontro, con metodo scientifico, dell'appropriatezza, efficacia ed efficienza delle soluzioni che verranno proposte e, in ragione di ciò, si è deciso di dare avvio alla presente procedura di appalto di innovazione nella forma dell'appalto pre-commerciale, procedura delineata nella Comunicazione della Commissione COM(2007)799 del 14.12.2007, e che ai sensi dell'art. 135, comma 2, del d.lgs. 36/2023 è sottoposto alla sola osservanza dei principi dettati dagli artt. 1, 2, 3 del medesimo testo di legge (principi di risultato, fiducia, apertura al mercato); non trovano, pertanto, applicazione le ulteriori disposizioni normative contenute nel Codice dei contratti pubblici, se non in quanto espressamente richiamate da questo Disciplinare e dagli ulteriori documenti di gara che, nella loro unitarietà, costituiscono la *lex specialis* della gara.

Stazione appaltante è l'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito anche "Agenzia" o "AgID"), con sede in Roma nella via Liszt n. 21, che opera quale "centrale di committenza" a favore della Amministrazione finanziatrice, secondo quanto disposto dall'art. 19 D.L. 179/2012, nonché secondo quanto indicato nell'Accordo di collaborazione per la prosecuzione e il completamento delle attività del programma Smarter Italy sottoscritto tra il Ministero dell'Università e della Ricerca e AgID.

Il Responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Draoli, funzionario in servizio presso l'Agenzia, nominato con Determinazione direttoriale n. 63 del 22 aprile 2025.

L'affidamento avviene mediante procedura di appalto pre-commerciale con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è C53D24000190007, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è B6937EED1F.

La presente procedura di appalto pre-commerciale è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

2. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

2.1. IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e

¹ Accordo di collaborazione per l'attuazione dei bandi di domanda pubblica intelligente tra MiSE e AgID, a cui hanno aderito il MUR e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle *"Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione"* (Allegato 6).

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle *"Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione"* (Allegato 6) che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito *acquistinretepa.it>chi siamo>come funziona* al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'Operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

2.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato *"Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione"* (Allegato 6), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione

- internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'Operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - d) avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei.
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it, tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

2.4. GESTORE DEL SISTEMA

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

Anche la stazione appaltante della presente procedura potrà avvalersi si avvale del supporto tecnico del predetto Amministratore di Sistema.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Il presente Disciplinare di gara con i relativi allegati:
 - i. Allegato 1- Schema di accordo quadro e atto esecutivo di fase;
 - ii. Allegato 2- Domanda di partecipazione;
 - iii. Allegato 3- Schema di offerta tecnica;
 - iv. Allegato 4- Schema di offerta economica;
 - v. Allegato 5- Patto di integrità;
 - vi. Allegato 6- Regole del sistema e-procurement della pubblica amministrazione;
- c) Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo.

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito istituzionale della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://trasparenza.agid.gov.it/page/10/details/762/appalto-pre-commerciale-soluzioni-e-servizi-digitali-per-lo-sviluppo-socio-economico-delle-comunita-territoriali-periferiche-attraverso-la-creazione-e-la-valorizzazione-delle-destinazioni-del-turismo-culturale.html>. La piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per l'appalto pre-commerciale in oggetto è la piattaforma Application Service Provider (ASP) di Consip (www.acquistinretepa.it). Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it/. La Stazione appaltante si riserva di rendere disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

3.2. CHIARIMENTI

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti per iscritto alla sola Stazione appaltante, esclusivamente per il tramite dell'apposita funzionalità del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti "Sezione chiarimenti", previa registrazione al Sistema stessa.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana, **entro il decimo (10°) giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

DISCIPLINARE DI GARA - Appalto pre-commerciale "Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

Si ribadisce che **non sono ammesse richieste telefoniche di chiarimento o comunque attraverso strumenti diversi da quelli resi disponibili tramite il Sistema.**

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema nella *"Sezione chiarimenti"* e sul sito istituzionale www.agid.gov.it/. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

Il Sistema invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Tenuto conto dell'oggetto dell'appalto, la Stazione appaltante, anche sulla base delle richieste di chiarimento pervenute si riserva di pubblicare *corrigendum* o integrazioni su elementi non essenziali ai documenti di gara, entro il trentesimo (30°) giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, senza che ciò comporti una proroga dei termini di presentazione delle offerte.

3.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e Operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area *"Comunicazioni"*. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento del Sistema, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

4. OGGETTO E STRUTTURA DELL'APPALTO

4.1. OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura di appalto pre-commerciale ha ad oggetto l'affidamento della realizzazione dei servizi di ricerca e sviluppo di cui al documento denominato *"Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo"*, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute in esso e nei suoi allegati, dovendo addivenire a soluzioni innovative o con carattere di originalità, non essendo ad oggi rinvenibile sul mercato un prodotto che soddisfi la richiesta così come prospettata.

Si evidenzia che lingua ufficiale della gara è l'italiano e che tutti gli atti, i documenti, le comunicazioni e quant'altro prodotto dagli operatori durante le fasi di gara così come durante quelle di esecuzione, faranno fede per la Stazione appaltante solo qualora redatti in tale idioma; la Stazione appaltante si riserva di visionare quanto prodotto in lingua originale.

4.2. STRUTTURA DELL'APPALTO

La procedura di gara, multifase e multi-aggiudicatario, prevede le seguenti fasi di aggiudicazione e di esecuzione

- **Fase I *"Ricerca"*: Partecipazione aperta a tutti i soggetti interessati. L'Offerta è finalizzata a definire i principi fondamentali della Soluzione ed il progetto di ricerca e sviluppo dando oggettiva motivazione delle potenzialità di soddisfare i requisiti descritti nelle *"Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo"*.** La fase di ricerca è volta a realizzare documentazione di specifica tecnica e funzionale della Soluzione, report di ricerca che motivano le scelte fatte, e una dimostrazione di fattibilità (*"Proof of concept"*), nonché una realizzazione incompleta o abbozzata che ha lo scopo di provare la fattibilità e dimostrare la fondatezza dei principi o concetti costituenti la Soluzione. Questa fase prevede un minimo di 4 e un massimo di 8 aggiudicatari.

DISCIPLINARE DI GARA - Appalto pre-commerciale *"Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"*

Si precisa che in virtù dei principi di economicità ed efficacia del procedimento amministrativo si potrà comunque procedere all'aggiudicazione della Fase I anche in presenza di una sola Offerta valida.

■ **Fase II "Sviluppo sperimentale":** Partecipazione riservata agli aggiudicatari della Fase I. L'Offerta deve rappresentare lo sviluppo sperimentale. Le conoscenze acquisite nella precedente fase sono utilizzate per la realizzazione progressiva di un *Minimum Viable Product* con caratteristiche sufficienti per essere utilizzabile da primi utenti pilota, i quali forniscono *feedback* per il progetto pilota di esperimenti tecnologici e/o commerciali in contesti reali. Al termine della fase di sviluppo sperimentale, la Stazione appaltante acquisisce le conoscenze necessarie per l'acquisto e l'utilizzo di Soluzioni alla sfida posta ad oggetto dell'appalto. Questa fase prevede un numero massimo di aggiudicatari che sarà individuato sino alla concorrenza dell'importo stabilito per la Fase II al paragrafo 6 del presente Disciplinare e comunque non superiore a 4 (quattro) aggiudicatari. **Si precisa che in virtù dei principi di economicità ed efficacia del procedimento amministrativo si potrà comunque procedere all'aggiudicazione della Fase II anche in presenza di una sola Offerta valida.**

L'Offerta che i concorrenti interessati presenteranno a fronte del presente Disciplinare di gara è valutata ai fini della aggiudicazione dell'accordo quadro di ricerca e sviluppo e dell'atto esecutivo di Fase I "Ricerca".

Le modalità di svolgimento della successiva Fase II saranno opportunamente disciplinate nella Lettera d'invito con cui gli aggiudicatari saranno invitati a presentare le proprie offerte tecniche ed economiche, fermo restando che i principi generali del presente Disciplinare troveranno applicazione anche in tale fase.

4.3. CONTESTO OPERATIVO PER LA SPERIMENTAZIONE

L'esecuzione dell'appalto prevede lo svolgimento di attività sperimentali in ambienti operativi e con il coinvolgimento dei potenziali utilizzatori della Soluzione, nei termini meglio specificati nel documento "Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo".

La modalità di svolgimento dell'attività sperimentale dipende dalle caratteristiche della Soluzione proposta, deve essere presentata in sede di Offerta, viene ulteriormente dettagliata durante la esecuzione della Fase I, è aggiornata in sede di presentazione della Offerta tecnica di Fase II.

Ciascun concorrente individua i contesti operativi e coinvolge gli utenti pilota, mettendo a disposizione, a proprio onere, la strumentazione necessaria alla realizzazione della sperimentazione per la durata della stessa.

5. DURATA

La durata complessiva dell'appalto è approssimativamente di **diciotto (18) mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo quadro.

L'esecuzione della Fase I "Ricerca" ha una durata pari a **otto (8) mesi**.

L'esecuzione della Fase II "Sviluppo sperimentale" ha una durata approssimativa pari a **dieci (10) mesi**.

6. VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto è pari ad € 8.160.000 I.V.A. esclusa ed è così suddiviso per fase:

Fase del PCP	Valore della fase
Fase I Ricerca	€ 3.040.000 IVA esclusa
Fase II Sviluppo sperimentale	€ 5.120.000 IVA esclusa

Tabella 1- Importo spendibile di gara fasi I e II

L'importo a base di gara per il singolo servizio di ricerca e sviluppo è pari ad € 1.540.000 I.V.A. esclusa ed è così suddiviso per fase:

Fase del PCP	Base di gara per singola fase
Fase I Ricerca	€ 380.000 IVA esclusa
Fase II Sviluppo sperimentale	€ 1.280.000 IVA esclusa

Tabella 2- Importo a base di gara per il singolo progetto suddiviso per fasi I e II

Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono valutati essere pari a € 0,00 ritenendo che il servizio possa essere eseguibile da remoto e consista in un'attività meramente intellettuale.

Gli offerenti avranno cura di indicare eventuali parti del servizio per le quali si renda necessario eseguire la prestazione presso i luoghi di lavoro della Stazione appaltante o delle Comunità utenti sperimentali della Soluzione e che comportino attività che richiedano la predisposizione del DUVRI; il valore dei costi per la sicurezza da interferenze ad esse correlate sarà successivamente determinato e non potrà essere ridotto in ragione dello sconto offerto in gara.

Per ciascuna fase, almeno il 70% del valore dei servizi di ricerca e sviluppo dovrà essere svolto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

7. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla presente gara ciascun partecipante, sia in forma individuale che in forma associata, deve essere in possesso dei requisiti di seguito elencati e non deve incorrere nelle cause di esclusione.

7.1. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammesse le candidature presentate da persone giuridiche e persone fisiche aventi sede/domicilio legale in Italia o in altro Stato Membro dell'Unione europea (UE), secondo le medesime condizioni, purché la loro personalità giuridica sia conforme alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi e non sia contraria ai principi di ordine pubblico e moralità che informano l'ordinamento giuridico italiano.

È ammessa altresì la partecipazione di soggetti aventi sede/domicilio legale in un Paese extra UE, ma esclusivamente quali mandanti all'interno di un raggruppamento costituito secondo quanto stabilito da questo Disciplinare di gara.

La partecipazione è consentita sia in forma individuale che plurisoggettiva.

È fatto divieto ad un medesimo soggetto di partecipare:

- in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzio, etc.);
- in forma associata all'interno della compagine di più di un offerente;

pena l'esclusione di tutte le offerte presentate in violazione di tali divieti.

È vietata altresì la partecipazione di soggetti diversi con medesimo legale rappresentante.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi riconducibili ad una situazione di controllo quale quella identificata dall'art. 2359 c.c..

A tal proposito si sottolinea che le Università pubbliche e Centri di ricerca pubblici sono ammessi a partecipare alla presente gara, sia in forma individuale, sia quali candidati con identità plurisoggettiva e che, in analogia a quanto stabilito per le imprese, si ritiene legittima la partecipazione alla procedura di gara dei singoli Organi di un soggetto pubblico, anche in concorrenza tra loro, qualora siano dotati di adeguata autonomia economico/amministrativa e decisionale, tale da non farli incorrere nell'impedimento ascrivibile teleologicamente alla situazione di controllo

DISCIPLINARE DI GARA - Appalto pre-commerciale "Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

delineata dall'art. 2359 c.c.. A titolo meramente esemplificativo, rappresentando il caso delle Università statali e del CNR, tale autonomia è rinvenibile in capo al singolo Dipartimento o Istituto quando la sua partecipazione alla gara non sia soggetta ad atto autorizzativo dell'Organo superiore, pur eventualmente essendo previsto che, allo stesso Organo superiore, sia dovuta adeguata informazione in merito, che assuma, però, valore di mera conoscenza.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni relative ai consorzi e ai raggruppamenti temporanei di operatori economici.

In ragione della massima apertura consentita dal presente Disciplinare relativamente alle modalità di costituzione dell'offerente in forma plurisoggettiva, che consentono di addivenire a ciò senza un ineluttabile aggravio di costi per gli operatori, per la partecipazione alla procedura nella suddetta forma è richiesto che i costituenti la compagine si vincolino in base ad un contratto di forma libera, avente data certa, che dovrà essere sottoscritto antecedentemente la presentazione dell'Offerta. Il contratto potrà contenere una clausola sospensiva che vincoli la sua efficacia al verificarsi dell'aggiudicazione della fase.

Esclusivamente a titolo di esempio e in quanto compatibili con quanto espressamente stabilito dal presente Disciplinare, si richiamano le figure invalse nel settore dei finanziamenti europei e che declinano la fattispecie madre del Consortium Agreement (DESCA, IPCA, EUCAR, etc.) e quelle della prassi commerciale e degli appalti pubblici.

Tali contratti, qualora non abbiano ad oggetto la costituzione di un nuovo soggetto giuridico che diventi autonomo centro di imputazione di diritti ed obbligazioni, dovranno necessariamente disciplinare i seguenti aspetti:

- gestione del progetto, come ad esempio quelli sulla struttura di governo e le procedure di decisione;
- proprietà intellettuale, come ad esempio disposizioni sul trasferimento dei risultati, sulla loro protezione, uso e diritto di accesso alle conoscenze preesistenti;
- durata dell'accordo, che dovrà essere pari almeno a quella prevista per la conclusione di tutte le fasi della presente procedura;
- tecnici, come ad esempio i ruoli di ciascun partner, la descrizione dei mezzi messi a disposizione dei partner e la pianificazione del lavoro;
- procedure e condizioni relative all'accesso di nuovi partner o/e in caso di cambiamenti nel raggruppamento (es. casi in cui un partner lascia o uno nuovo viene aggiunto);
- legge da applicare in caso di conflitto, con elezione del foro competente e le sanzioni che derivano per il mancato rispetto del contratto.

Dovranno, inoltre, essere presenti i seguenti contenuti:

- mandato collettivo speciale ed esclusivo, con rappresentanza, anche processuale, dei raggruppati nei confronti di uno di essi, detto mandatario. Tale atto è irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione appaltante. La Stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti;
- accettazione del vincolo di responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore (qualora il ricorso all'istituto del subappalto sia consentito dalle regole di gara) e dei fornitori;
- accettazione del divieto di partecipare alla presente gara con più offerte, siano esse presentate in forma individuale o in forma associata.

La sottoscrizione del contratto di tutti i raggruppandi, effettuata dai rispettivi rappresentanti legali, siano essi cittadini italiani o dell'Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, verrà certificata secondo la forma dell'art. 21 co.1 DPR 445/2000; qualora invece tali soggetti fossero stranieri non regolarmente soggiornanti in Italia e non cittadini dell'Unione Europea, l'autentica amministrativa è necessaria.

DISCIPLINARE DI GARA - Appalto pre-commerciale "Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

I soggetti con identità plurisoggettiva preesistenti alla pubblicazione del presente bando, ad eventuale integrazione di quanto già presente nel proprio atto costitutivo, dovranno redigere apposito accordo al fine di disciplinare in modo compiuto tutti i contenuti vincolanti ed indispensabili sopra indicati.

Qualora un consorzio stabile, od altro soggetto ad esso assimilabile, partecipi alla procedura quale concorrente individuale, ai suoi consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; qualora presenti Offerta solo per alcuni membri dovrà indicare per quali consorziati di essi concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7.2. MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DEI CANDIDATI

Il concorrente non può modificare la propria composizione successivamente alla presentazione dell'Offerta.

Sono, comunque, ammesse le modifiche alla composizione dei candidati nei casi stabiliti dalla legislazione italiana. La Stazione appaltante può permettere il prosieguo della procedura di gara da parte della compagine residua, purché la stessa dimostri il possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al presente appalto; non sussistendo tali condizioni la Stazione appaltante escluderà il concorrente.

Con la sottomissione dell'Offerta di Fase II sono ammesse variazioni in integrazione o in sottrazione della composizione degli operatori con identità plurisoggettiva, nonché modifiche di un soggetto con idoneità soggettiva in un soggetto con identità plurisoggettiva e, viceversa, modifiche di un soggetto con identità plurisoggettiva in un soggetto con idoneità soggettiva, nei casi previsti dalla legge e in particolare alle seguenti condizioni:

- che non venga modificata l'identità dell'Operatore mandatario o coordinatore;
- nel caso di modifica da Operatore con identità soggettiva a Operatore con identità plurisoggettiva, che l'Operatore con identità soggettiva assuma il ruolo di mandataria o coordinatore;
- che i soggetti eventualmente aggiunti non ricadano nelle cause di esclusione di cui al paragrafo 8 del presente Disciplinare di gara;
- che gli operatori con identità plurisoggettiva risultanti dalla variazione siano in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla gara.

Nel caso di variazioni in integrazione o in sottrazione della composizione degli operatori economici per la partecipazione alla procedura è richiesto che i costituenti la compagine si vincolino in base ad un contratto di forma libera, avente data certa, che dovrà essere sottoscritto antecedentemente alla sottomissione dell'Offerta di Fase II. Il contratto potrà contenere una clausola sospensiva che vincoli la sua efficacia al verificarsi dell'aggiudicazione della fase.

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

E' causa di esclusione di un concorrente:

- a) Essere stato dichiarato colpevole, con sentenza definitiva, di:
 - i) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii) corruzione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371, o corruzione attiva ai sensi dell'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del

- Consiglio del 26 maggio 1997, o condotte, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
- iii) frode, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995;
 - iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche come anche concorso, istigazione o tentativo di commettere tali reati, quali definiti agli articoli 3 e 14 e al titolo III della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo;
 - vi) lavoro minorile o altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b) trovarsi in stato di fallimento, oppure essere oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, essere in stato di amministrazione controllata, aver stipulato un concordato preventivo con i creditori, aver cessato le sue attività o trovarsi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
 - c) non aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile, accertato da una sentenza definitiva;
 - d) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora detta condotta denoti un intento doloso o una negligenza grave, compreso, in particolare, nelle ipotesi seguenti, accertate da una sentenza definitiva:
 - i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione di un contratto o di una convenzione;
 - ii) per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii) per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
 - iv) per aver tentato di influenzare il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
 - v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione.
 - e) aver mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un contratto o di una convenzione finanziati dal bilancio dell'Unione, che hanno causato la cessazione anticipata del contratto o della convenzione o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali o sono state evidenziate da un'amministrazione aggiudicatrice, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
 - f) aver commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, accertato da una sentenza definitiva;
 - g) aver creato una persona giuridica in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale, accertato da una sentenza definitiva;
 - h) *(solo per persone giuridiche)* aver creato una persona giuridica con l'intento di cui alla lettera g), accertato da una sentenza definitiva;

Le cause di esclusione si applicano anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente sia un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o sia una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo. A tal fine il concorrente dichiara che la persona fisica o giuridica che è membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza della persona, o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti della stessa (rientrano tra tali persone ad esempio gli amministratori di società e i membri degli organi di gestione o di controllo, e sono compresi i casi in cui una sola persona fisica o giuridica è titolare della maggioranza delle quote o azioni), o un titolare effettivo di tale persona giuridica (come definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849) non si trovi in una delle seguenti situazioni:

- 1) situazione di cui al punto 1, lettera a) (criminalità organizzata, corruzione, frode o altri reati);
- 2) situazione di cui al punto 1, lettera d) (gravi illeciti professionali);
- 3) situazione di cui al punto 1, lettera e) (carenze significative nell'esecuzione di un contratto);
- 4) situazione di cui al punto 1, lettera f) (irregolarità);
- 5) situazione di cui al punto 1, lettera g) (creazione di una persona giuridica con l'intento di eludere obblighi giuridici);
- 6) situazione di cui al punto 1, lettera h) (persona giuridica creata con l'intento di eludere obblighi giuridici).

Il concorrente dichiara altresì che la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità illimitata per i debiti della persona non si trova in una delle seguenti situazioni:

- 1) situazione di cui alla lettera b) (fallimento);
- 2) situazione di cui alla lettera c) (inadempimento di obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse o contributi previdenziali e assistenziali).

Il concorrente dichiara infine di non avere conflitti di interessi che possono influire negativamente sull'esecuzione del contratto.

Il concorrente che dichiara una delle situazioni di esclusione sopraelencate può indicare le misure correttive prese per porvi rimedio, affinché la Stazione appaltante possa determinare se tali misure siano sufficienti per dimostrare se l'affidabilità del concorrente. Possono rientrare in questo novero le misure tecniche, organizzative o riguardanti il personale volte a evitare il ripetersi della situazione, oppure un risarcimento o il pagamento di multe o di eventuali imposte o tasse e contributi previdenziali e assistenziali. A tal fine, devono essere fornite le pertinenti prove documentali per illustrare le misure correttive prese. Questa sezione non si applica alle situazioni di cui alla precedente lettera a) del presente paragrafo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale prioritariamente accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore economico (FVOE).

L'Operatore economico è tenuto a fornire alla Stazione appaltante e a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante o del Ministero dell'Università e della Ricerca e non possano essere acquisiti d'ufficio da queste.

Qualora non fosse possibile verificare il possesso dei requisiti accedendo al FVOE, per gli operatori economici sono ammissibili come prove i seguenti documenti:

- Per le situazioni di cui al punto 1, lettere a), d), e), f), g) e h), presentare un estratto recente del casellario giudiziale o, in mancanza, un documento equivalente rilasciato di recente da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato in cui è stabilita la persona, da cui risultino soddisfatte tali prescrizioni, nonché la certificazione antimafia o documento equivalente.
- Per le situazioni di cui al punto 1, lettere b) e c), presentare certificati rilasciati di recente dall'autorità competente dello Stato interessato. Tali documenti devono fornire la prova del pagamento di tutte le imposte e tasse e di tutti i contributi previdenziali e assistenziali che la persona è tenuta a versare, incluse, per esempio, l'IVA, l'imposta sul reddito (unicamente per persone fisiche), l'imposta sulle società (unicamente per persone giuridiche) e i contributi previdenziali e assistenziali. L'Operatore economico presenta i certificati quando ha ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in

modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Se il paese di stabilimento non rilascia un tale tipo di certificato, può essere presentata una dichiarazione giurata resa dinanzi a un'autorità giudiziaria o un notaio o, in mancanza, una dichiarazione solenne pronunciata dinanzi a un'autorità amministrativa o a un organismo professionale qualificato del paese in cui è stabilita la persona.

L'Operatore economico non è tenuto a presentare prove documentali se tali prove sono già state presentate alla Stazione appaltante in occasione di un'altra fase della procedura di appalto. I documenti devono essere stati rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla data di richiesta della Stazione appaltante e devono essere ancora validi a quella data. A tal fine dichiara che l'Operatore ha già presentato le prove documentali in occasione di una precedente fase della procedura e conferma che non sono intervenuti cambiamenti nella sua situazione.

9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei punti seguenti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale prioritariamente accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore economico (FVOE).

L'Operatore economico è tenuto a fornire alla Stazione appaltante e a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante o del Ministero dell'Università e della Ricerca, e non possano essere acquisiti d'ufficio da queste.

9.1. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Il concorrente dovrà dimostrare:

- a) di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi precedenti a quello della pubblicazione del presente Bando di gara, uno o più progetti di ricerca e sviluppo, per un valore globale complessivo non inferiore ad € 150.000 (centocinquantamila/00), IVA esclusa;**
- b) un fatturato specifico per servizi di sviluppo di piattaforme digitali, riferito a ciascuno dei tre esercizi precedenti approvati alla data di pubblicazione della presente procedura non inferiore ad € 200.000 IVA esclusa.**

La comprova dei requisiti può essere fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti sono riferiti al periodo di attività effettivamente svolto.

Il concorrente con identità plurisoggettiva deve possedere i requisiti di ordine speciale nel suo complesso.

Si precisa che in caso di concorrente con identità plurisoggettiva non è causa di esclusione la presenza di uno o più soggetti componenti la compagine privi, anche in misura minima, del requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

10. AVVALIMENTO

In considerazione della particolare tipologia di appalto, dei requisiti minimi previsti e della massima apertura data alla partecipazione, la Stazione appaltante **non** ammette l'avvalimento.

11. SUBAPPALTO

La Stazione appaltante non ammette il subappalto nella Fase I della presente procedura di gara.

Con riferimento alla Fase II, sarà possibile ricorrere a tale istituto qualora il concorrente provveda a indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

In ogni caso, il ricorso al subappalto è ammesso tenendo conto che:

- non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime;
- le prestazioni subappaltabili sono esclusivamente quelle strumentali rispetto alle attività di ricerca e sviluppo oggetto della gara.

L'autorizzazione verrà rilasciata dalla Stazione appaltante a seguito di insindacabile giudizio sui requisiti precedentemente indicati e la sua concessione non potrà in nessun modo essere posta a condizione dell'Offerta.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, giusta delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023.

Il contributo previsto per un importo pari a € 220,00 (Euro Duecentoventi/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente indirizzo [Gestione Contributi Gara- www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

La Stazione appaltante verifica prioritariamente il pagamento del contributo tramite FVOE. Se il pagamento non risulta, richiede la presentazione della ricevuta di pagamento mediante soccorso istruttorio. L'Operatore economico deve fornire i dati e le informazioni richiesti per comprovare il pagamento entro il termine assegnato. L'assenza del pagamento non comporta l'inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'Offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema, secondo le modalità previste nell'Allegato 6 (*"Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione"*). Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'Offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, in caso di soggetti esteri con strumento analogo o con firma autografa presentate unitamente a copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

DISCIPLINARE DI GARA - Appalto pre-commerciale "Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

L'Offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente, attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio indicato al punto 5.1.12 del Bando di gara, pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'Offerta.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'Offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'Offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2 del presente Disciplinare.

Per le modalità di presentazione dell'Offerta si rimanda a quanto stabilito nell'Allegato 6 (*"Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione"*).

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 e nell'Allegato 6 (*"Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione"*) di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'Operatore economico ha facoltà di inserire nel Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'Offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima Offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'Offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'Offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle Offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente.

Sul sito www.acquistinretepa.it nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'Offerta dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'Offerta si compone.

La preparazione dell'Offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'Offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in Offerta.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'Offerta.

L'invio dell'Offerta, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'Offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di Offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'Offerta medesima.

La presentazione dell'Offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'Offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'Offerta, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine web relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (ad esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'Offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'Offerta.

La Domanda di partecipazione, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nel Sistema dalla Stazione appaltante.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'Offerta vincola il concorrente per **240 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'Offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle Offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'Offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle Offerte, l'Operatore economico può effettuare, tramite il Sistema, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'Operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'Offerta e non può comportare la presentazione di una nuova Offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'Offerta inammissibile.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare corso all'aggiudicazione o di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione per motivate ragioni di interesse pubblico. La Stazione appaltante comunicherà in tal caso la sua decisione a tutti gli offerenti.

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di interrompere il progetto di ricerca e sviluppo successivamente alla consegna e validazione di Deliverables intermedi o al termine dell'esecuzione di fase.

La Stazione appaltante può motivatamente autorizzare l'avvio anticipato delle attività oggetto del presente appalto immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo Accordo quadro, previa verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui al paragrafo 8 del presente Disciplinare, all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui al paragrafo 28 del presente Disciplinare di gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio può essere sanata ogni carenza, omissione, inesattezza o irregolarità della Domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto e trasmesso per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'Offerta tecnica e l'Offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'Offerta;
- il difetto di sottoscrizione della Domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'Offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di dieci (10) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica e su ogni loro allegato. L'Operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di dieci (10) giorni. I chiarimenti resi dall'Operatore economico non possono modificare il contenuto dell'Offerta.

DISCIPLINARE DI GARA - Appalto pre-commerciale "Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore economico utilizza il Sistema, secondo le modalità previste nell'Allegato 6 (*"Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione"*), per allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) pagamento contributo ANAC;
- 3) eventuale documentazione per i soggetti associati.

La Domanda di partecipazione è redatta in lingua italiana, secondo il modello di cui all'Allegato 2 (*"Domanda di partecipazione"*), sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza.

In caso di partecipazione con identità plurisoggettiva il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

La Domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE o Rete costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE o Rete non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo.

Si precisa altresì che, ai fini della presentazione della Domanda di partecipazione, non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria.

16. OFFERTA TECNICA

L'Operatore economico utilizza il Sistema, secondo le modalità previste nell'Allegato 6 (*"Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione"*), per allegare la seguente documentazione:

- 1) Offerta tecnica;

L'Offerta tecnica è redatta in lingua italiana, sottoscritta secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13 e predisposta in conformità alle modalità indicate nel documento *"Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo"*, nei relativi allegati e nel presente *"Disciplinare di gara"*, a pena di inammissibilità dell'Offerta.

Gli operatori economici devono utilizzare il modello di cui all'Allegato 3 (*"Schema Offerta tecnica"*).

L'Offerta tecnica attiene alla sola Fase I relativa alla progettazione della Soluzione e alla definizione di un piano esecutivo di dettaglio.

Si rappresenta che, al fine di consentire la valutazione dell'Offerta tecnica da parte della Commissione, essa deve necessariamente evidenziare gli elementi che consentono la valutazione e l'attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.1.

Si rappresenta altresì che eventuali scostamenti, difformità o carenze rispetto ai requisiti indicati nel documento *"Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo"*, nonché rispetto allo schema per l'Offerta tecnica, non determineranno l'esclusione dalla procedura rilevando, invece, in termini di valutazione tecnica.

Si precisa che, a pena di esclusione dalla gara, dalla suddetta documentazione non dovranno desumersi elementi di carattere economico che, anche solo potenzialmente, possano rendere conoscibile l'Offerta economica.

L'Operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'Offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'Offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore economico utilizza il Sistema, secondo le modalità previste nell'Allegato 6 (*"Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione"*), per allegare la seguente documentazione:

DISCIPLINARE DI GARA - Appalto pre-commerciale "Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

1) Offerta economica;

L'Offerta economica è redatta in lingua italiana, sottoscritta secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il valore complessivo omnicomprensivo [Vo_A], in Euro, individuato per il completamento della Fase I "Ricerca", relativa alla progettazione della soluzione. Il valore complessivo omnicomprensivo è il prezzo per la realizzazione di servizi di ricerca e sviluppo in conformità con i documenti "Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo" e "Offerta tecnica", da eseguire in conformità con i requisiti contenuti nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati. Il valore complessivo omnicomprensivo tiene conto del fatto che i diritti di proprietà intellettuale rimarranno in capo al Prestatore secondo quanto stabilito dalle disposizioni dell'Accordo quadro. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta, stabilita per la prima fase in € 380.000,00 (Euro trecentottantamila/00), al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, parziali o condizionate. Il valore complessivo omnicomprensivo include gli oneri per la sicurezza che comunque dovranno essere precipuamente indicati;
- b) il prezzo pieno stimato [EFP], che è il prezzo che sarebbe richiesto dall'Offerente nell'ipotesi in cui i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'esecuzione della Fase I fossero interamente trattenuti dalla Stazione appaltante;
- c) la ripartizione in "categorie di costo" e "prezzi unitari" di tutte le voci di costo [BCUP].

Ogni voce di costo deve contenere:

- l'elenco delle categorie di risorse impiegate in R&S (ad esempio: ricercatore junior, ricercatore senior, sviluppatore, tester, ecc.), secondo le stime dell'offerente per l'esecuzione dei servizi di cui alla Fase I. Tale elenco contiene, inoltre, l'indicazione delle categorie di risorse impiegate nella Fase II ma che non dovrebbero essere utilizzate nella Fase I;
- il prezzo unitario per ciascuna categoria di risorsa;
- per ciascuna categoria di risorsa, la quantità minima garantita di risorse per l'esecuzione dei servizi nella Fase I.

L'elenco deve contenere soltanto le categorie di risorse che sono inseparabili da e indispensabili per la fornitura dei servizi di R&S che vengono eseguiti attraverso il relativo contratto.

In caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

Attenzione: i candidati sono tenuti a mantenere i prezzi unitari [BCUP] dichiarati nell'Offerta economica per l'intera durata dell'Accordo quadro.

Verranno prese in considerazione fino a due (2) cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al paragrafo 6 del presente Disciplinare di gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

Tabella 3 – Punteggio massimo per la valutazione

L'aggiudicazione della Fase II avverrà sulla base del medesimo criterio.

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'Offerta tecnica verrà attribuito, nei limiti di quello massimo previsto per la fase, sulla base degli elementi di valutazione indicati nella seguente tabella 4.

La tabella 4 contiene i seguenti criteri: Efficacia, Impatto e Qualità. Ciascun criterio è suddiviso in sub-criteri. Fermo restando il punteggio complessivo attribuito in maniera definitiva a ciascun criterio, quello indicato per i rispettivi sub-criteri potrà essere oggetto di revisione che verrà resa nota secondo le modalità esplicitate nell'articolo 2 dell'Accordo quadro.

L'ultima colonna della tabella indica i punteggi minimi che l'Offerta tecnica dovrà raggiungere per l'aggiudicazione della fase in corso. I criteri che prevedono il raggiungimento di punteggi minimi sono i seguenti: **Efficacia**

	<i>Criteri di valutazione (CRITERI e SUB-CRITERI)</i>	<i>PESI Fase I</i>	<i>PESI Fase II</i>	<i>Punteggio minimo</i>
C	<i>Efficacia</i>	50	50	Fase I: 20 Fase II: 25
C1	Potenzialità della soluzione nel rendere più efficaci le iniziative di valorizzazione della destinazione del turismo culturale	20	15	
C2	Potenzialità della soluzione nel rendere più efficaci le programmazioni di sviluppo sociale ed economico delle comunità territoriali di riferimento	20	25	
C3	Potenzialità della soluzione nella mitigazione dell'impatto dei fenomeni di <i>overtourism</i>	10	5	
C4	Applicabilità della soluzione in contesti ulteriori rispetto al contesto nazionale rappresentato nelle Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca sviluppo	0	5	
I	<i>Impatto</i>	10	30	
I1	Potenzialità e sostenibilità di programmi di diffusione dei servizi digitali e della soluzione sviluppata, in coerenza con il modello di ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale	5	10	
I2	Potenzialità di adozione dei beni e servizi digitali presso i soggetti pubblici. Coerenza dei modelli di commercializzazione proposti rispetto alle modalità di acquisto previste dal Codice dei contratti pubblici	5	10	
I3	Valutazione, analisi e mitigazione dei rischi connessi all'adozione della soluzione proposta	0	10	
Q	<i>Qualità</i>	30	10	Fase I: 20
Q1	Qualità dei documenti presentati all'offerente, chiarezza e coerenza rispetto alla richiesta della sfida	10	0	
Q2	Adeguatezza della modalità con cui si intende stimare e/o misurare, in modo sistematico e controllato, la efficacia e l'impatto della soluzione	10	5	
Q3	Metodi di controllo sulla qualità preventiva e continua del progetto proposto	10	5	

	Totale	90	90	
--	---------------	-----------	-----------	--

Tabella 4- Criteri di valutazione: criteri e sub-criteri

Ciascun membro della Commissione assegnerà una valutazione, espressa mediante un coefficiente da 0 a 1, come indicato in seguito nella Tabella 5, a ognuno dei sub-criteri di cui alla Tabella precedente.

Coefficiente	Giudizio sommario	Descrizione
1	Eccellente	Tutti gli aspetti riguardanti il sub-criterio sono analizzati in modo particolarmente chiaro ed esaustivo, fornendo anche elementi qualificanti non espressamente richiesti che apportano valore aggiunto alla soluzione
0,8	Buono	Tutti gli aspetti riguardanti il sub-criterio sono analizzati in modo chiaro ed esaustivo
0,6	Sufficiente	Tutti gli aspetti riguardanti il sub-criterio sono almeno sufficientemente analizzati
0,4	Insufficiente	Alcuni aspetti riguardanti il sub-criterio non sono sufficientemente analizzati
0,2	Gravemente insufficiente	Nessun aspetto riguardante il sub-criterio è stato sufficientemente analizzato
0	Pessimo	Il sub-criterio non è stato analizzato

Tabella 5- Coefficienti di valutazione

Il valore del coefficiente provvisorio B_i (ove i è il sub-criterio) sarà determinato dalla media dei coefficienti attribuiti dai membri della Commissione. Il coefficiente provvisorio, così determinato, verrà approssimato per troncamento alla seconda cifra decimale compresa.

Il punteggio sarà quindi attribuito all'Offerta tecnica del concorrente applicando la seguente formula:

$$(B_i * Q_i)$$

dove:

B_i = coefficiente compreso tra 0 ed 1, attribuito in base alla Tabella 5;

Q_i = fattore ponderale (singolo peso) attribuito a ogni sub-criterio (come descritto nella Tabella 4).

Nei conteggi per l'attribuzione di tutti i punteggi si opera un'approssimazione per troncamento alla seconda cifra decimale compresa.

La somma dei punteggi parziali attribuiti a ciascun sub-criterio dei tre criteri determina il punteggio complessivo assegnato a ciascuno dei tre criteri.

Le offerte che non raggiungono i punteggi minimi relativi ai criteri "Efficacia" e "Qualità" individuati nella Tabella 4 sono escluse da qualsiasi altra valutazione e dall'aggiudicazione dell'Accordo quadro.

La somma dei punteggi parziali attribuiti per ciascun elemento determina il punteggio finale attribuito all'Offerta tecnica (Ptec_A), sulla base della seguente formula:

$$P_{tec_A} = \sum (B_i * Q_i)$$

18.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il Responsabile del Procedimento provvede all'apertura della busta contenente l'Offerta economica per i soli Concorrenti che abbiano raggiunto, nella valutazione dell'Offerta Tecnica, i punteggi minimi indicati nella Tabella 4.

La valutazione dell'Offerta economica implica l'attribuzione del punteggio (P_{fin_A}) al valore complessivo omnicomprensivo (V_{o_A}).

L'attribuzione del punteggio (P_{fin_A}) al valore complessivo omnicomprensivo (V_{o_A}) è contestuale all'apertura della busta contenente l'Offerta Economica. P_{fin_A} è determinato secondo la seguente formula:

$$P_{fin_A} = P_{max_A} * \frac{V_{max} - V_{o_A}}{V_{max}}$$

Dove:

V_{max} è il valore complessivo omnicomprensivo massimo, tra quelli dichiarati dai Concorrenti le cui offerte siano state ammesse alla gara, e abbiano raggiunto, nella valutazione dell'Offerta tecnica, i punteggi minimi indicati nella Tabella 4;

V_{o_A} è il valore complessivo omnicomprensivo dichiarato dall'Offerente A, la cui Offerta sia stata ammessa alla gara, e abbia raggiunto, nella valutazione dell'Offerta tecnica, i punteggi minimi indicati nella Tabella 4;

P_{max_A} è il massimo punteggio conseguibile (pari a 10 punti in entrambe le Fasi dell'appalto) dal valore complessivo omnicomprensivo dichiarato dall'Offerente A, la cui Offerta sia stata ammessa alla gara, e abbia raggiunto, nella valutazione dell'Offerta tecnica, i punteggi minimi indicati nella Tabella 4.

18.3. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA COMPLESSIVA

Il punteggio finale (P_{tot_A}) è attribuito a ciascuna Offerta secondo la seguente formula:

$$P_{tot_A} = P_{tec_A} + P_{fin_A}$$

Nei conteggi per l'attribuzione di tutti i punteggi si opererà un'approssimazione per troncamento alla seconda cifra decimale compresa.

18.4. GRADUATORIA FINALE

Al termine della procedura di valutazione, è stilata una graduatoria, in cui saranno inserite le offerte in base al punteggio complessivo conseguito, in ordine decrescente; non saranno incluse quelle che non hanno raggiunto il punteggio tecnico minimo.

L'aggiudicazione dell'appalto avviene a scorrimento della graduatoria, a partire dal primo concorrente sino all'ultimo.

Si procede a scorrimento della graduatoria fino a che non si verifichi l'eventuale raggiungimento del numero massimo consentito di aggiudicatari.

I contratti saranno aggiudicati al prezzo offerto (V_{o_A}) da ciascun concorrente.

19. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Al fine di espletare le attività di valutazione delle offerte tecniche, la Stazione appaltante nomina una Commissione di valutazione delle offerte tecniche incaricata di esaminare le offerte sulla base dei criteri di valutazione e con le modalità stabilite nel presente Disciplinare di gara.

La procedura di nomina della Commissione di valutazione delle offerte tecniche è avviata dopo la pubblicazione del bando di gara.

La Commissione di valutazione è composta da un numero dispari pari a n. **3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

I componenti della Commissione di valutazione possono essere scelti anche tra gli esperti scientifici iscritti all'Albo REPRISE, di cui al Decreto Ministeriale del 13 giugno 2016, n. 380, istituito presso il Ministero dell'Università e della Ricerca.

La Commissione di valutazione è coordinata dal Responsabile del procedimento e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso il Sistema di approvvigionamento digitale.

Le ulteriori attività rimangono di competenza del medesimo Responsabile del Procedimento, il quale si avvale della collaborazione degli Uffici della Stazione appaltante.

Nel corso della valutazione delle Offerte di Fase II, la Commissione può richiedere approfondimenti e commenti al Gruppo di monitoraggio, di cui al successivo paragrafo 20. L'inclusione delle risultanze del Gruppo di monitoraggio all'interno della valutazione rimane a discrezione della Commissione di valutazione.

20. GRUPPO DI MONITORAGGIO PERMANENTE

A seguito dell'aggiudicazione di un contratto per una fase e prima della procedura di valutazione relativa alla fase successiva, la Stazione appaltante promuove un dialogo continuo con gli aggiudicatari. Le modalità di attuazione del dialogo sono realizzate garantendo un trattamento equo e paritario a tutti gli aggiudicatari.

A tale scopo, dopo la aggiudicazione delle Offerte di Fase I è nominato un Gruppo di monitoraggio permanente (di seguito anche "*Gruppo*") che affianca la Stazione appaltante nel corso dell'esecuzione delle fasi della procedura.

Il compito del Gruppo di monitoraggio è di affiancare la Stazione appaltante nel corso dell'esecuzione di tutte le fasi della procedura.

Il Gruppo ha compiti di facilitatore ai fini:

- del regolare andamento della fase di esecuzione e nel rispetto dei tempi previsti;
- del dialogo tra la stazione appaltante e gli operatori economici e tra questi ultimi;
- dello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo in relazione ai risultati per la realizzazione della soluzione;
- della proposta di azioni per la diffusione e la valorizzazione dei risultati ottenuti, tra cui ad esempio la organizzazione di convegni pubblici;
- della promozione di incontri con potenziali investitori pubblici e privati, finalizzati alla valorizzazione dei risultati ottenuti.

I componenti del Gruppo sono nominati dalla Stazione appaltante che indica n. **tre (3)** componenti. Ciascun Operatore economico aggiudicatario può indicare n. **uno (1)** componente.

Il Gruppo è coordinato dal Direttore dell'esecuzione, si riunisce con cadenza minima trimestrale, anche con modalità telematiche. Il Gruppo può comunque convocare riunioni in cui partecipano tutti i soggetti aggiudicatari o, previa informazione a tutti gli aggiudicatari, con ciascuno di essi.

I componenti del Gruppo indicati dalla Stazione appaltante compongono anche la Commissione di verifica dei Deliverables intermedi e di conformità dell'iter di progetto e la validazione degli esiti di fase.

DISCIPLINARE DI GARA - Appalto pre-commerciale "Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

Al termine della esecuzione di Fase I il Gruppo predisporre una lettera di esito delle attività e la trasmette alla Commissione di valutazione.

Nota: ciascun membro del Gruppo di monitoraggio firma in anticipo una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di tutela della riservatezza e inoltre notifica specificamente e tempestivamente alla Stazione appaltante l'eventuale conflitto di interessi con uno qualsiasi degli offerenti.

21. COMMISSIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA'

La Commissione di verifica dei Deliverables intermedi e di conformità dell'iter di progetto e la validazione degli esiti di fase è composta dai n. **tre (3)** componenti del Gruppo di monitoraggio indicati dalla Stazione appaltante.

La Commissione di verifica, durante la valutazione, può richiedere approfondimenti e informazioni integrative all'Operatore economico.

Le valutazioni intermedie sono previste con le tempistiche che seguono:

- al mese 3 e al termine della esecuzione di Fase I;
- al mese 3, al mese 6 e al termine della esecuzione di Fase II.

All'Operatore economico può essere chiesto di discutere i risultati conseguiti nel periodo considerato ed eventualmente di presentare un piano di lavoro aggiornato. Nel caso in cui il monitoraggio riguardi test di prototipi sviluppati nell'ambito del processo di ricerca e sviluppo, i test vengono eseguiti tramite riunioni dimostrative e la Commissione fornisce un *feedback* al fornitore. Gli incontri dimostrativi non sono soggetti a valutazione.

22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, alle ore 11:00.

Durante la prima sessione il Responsabile del procedimento, supportato dal personale della Stazione appaltante, procede a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Il Sistema consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;
- della documentazione amministrativa.

Il Sistema garantisce il rispetto della riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La Stazione appaltante procede alla valutazione dell'Offerta tecnica e alla valutazione dell'Offerta economica.

La valutazione della documentazione amministrativa è perfezionata ad esito delle valutazioni tecniche ed economiche.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti che hanno presentato Domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione di valutazione, coordinata dal Responsabile del procedimento ed eventualmente supportata dal personale della Stazione appaltante, procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La commissione di valutazione rende visibile ai concorrenti, con le modalità previste dall'Allegato 6 (*"Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione"*):

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

L'Offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'Offerta economica dall'Offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'Offerta tecnica;
- presentazione di Offerte plurime, condizionate, oppure alternative;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione di valutazione, coordinata dal Responsabile del procedimento, ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'Offerta tecnica.

24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Al termine delle operazioni di cui sopra, il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Responsabile del procedimento procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.2 del presente Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta tecnica.

Il Responsabile del procedimento rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile, redige la graduatoria.

L'Offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'Offerta economica dall'Offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'Offerta tecnica;
- presentazione di Offerte plurime, condizionate, alternative oppure irregolari.

25. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del procedimento, supportato dal personale della Stazione appaltante, procede in relazione ai concorrenti che hanno presentato le migliori offerte a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa in base a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario;
- d) verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché l'assenza di cause di esclusione.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque (5) giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

26. CANDIDATI NON STABILITI IN ITALIA

Se le informazioni riguardano un concorrente stabilito fuori dall'Italia, la Stazione appaltante può richiedere la cooperazione delle autorità competenti. In funzione del diritto nazionale dello Stato in cui sono stabiliti i concorrenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del concorrente.

Attenzione: se lo ritiene opportuno, la Stazione appaltante può chiedere ai concorrenti di presentare una dichiarazione giurata o dei documenti o certificati prodotti dalle Autorità locali, corredati di traduzione in italiano.

27. STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

I requisiti di partecipazione sono verificati in capo agli aggiudicatari, come indicato ai paragrafi 8, 9, 9.1 e 25. La mancata produzione della documentazione o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni costituisce elemento ostativo alla stipula e ha come conseguenza l'esclusione del concorrente.

La Stazione appaltante procede a richiedere alle Autorità competenti le informazioni che reputi necessarie relative alla situazione personale dei concorrenti, comprese quelle relative alle normative antimafia.

La Stazione appaltante può, inoltre, richiedere che vengano presentati ulteriori documenti a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione dimostrati secondo quanto previsto dalla procedura di gara, qualora riguardino situazioni giuridiche o dati non oggetto di controllo sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Gli Accordi quadro e il relativo Atto esecutivo di fase sono stipulati, subordinatamente agli adempimenti di legge, entro i termini successivamente comunicati ad ognuno degli aggiudicatari per posta elettronica (o posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente per gli operatori economici non stabiliti in Italia).

Ai fini della stipula dell'Accordo quadro, con la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, la Stazione appaltante chiede agli aggiudicatari di fornire i seguenti documenti entro un termine di 15 giorni:

- idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 28 del presente Disciplinare di gara.
- tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo quadro e del relativo Atto esecutivo di fase, deve comprovare i poteri di firma del rappresentante che lo sottoscriverà, mediante produzione d'idoneo documento (se non già acquisito nel corso della procedura).

L'Accordo quadro e il relativo Atto esecutivo di fase sono stipulati con scrittura privata in forma cartacea, con firma autografa o in modalità elettronica con firma elettronica qualificata.

Si invitano i concorrenti a precostituirsì la documentazione e le garanzie di cui sopra.

28. GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula dell'Accordo quadro e del relativo Atto esecutivo di fase, gli aggiudicatari devono effettuare, a garanzia delle obbligazioni assunte con lo stesso, la costituzione di una garanzia definitiva di valore pari al due per cento (2%) dell'importo contrattualizzato per la Fase I.

La garanzia in argomento copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo quadro e dall'Atto esecutivo di fase.

In caso di aggiudicazione della Fase II, l'aggiudicatario è tenuto a ricostituire tale garanzia in sede di stipula del rispettivo Atto esecutivo di fase, così come disciplinato nello schema di Accordo quadro, cui si fa rinvio.

La costituzione della garanzia può avvenire tramite fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La costituzione della garanzia può avvenire altresì mediante bonifico bancario o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante.

Nel caso in cui il concorrente presenti fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, le stesse devono:

- essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il sottoscrittore attesta il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiubente nei confronti della Stazione appaltante;
- riportare il massimale o importo garantito pari al 2% dell'importo contrattualizzato per ciascuna fase, eventualmente maggiorato o ridotto ai sensi della normativa vigente;
- contenere espressa indicazione di tutte le seguenti clausole:
 - a. *la garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino alla data di rilascio, con esito positivo, del certificato di verifica di conformità degli esiti della fase o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato;*
 - b. *prevedere espressamente:*
 - b.1. *la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;*
 - b.2. *la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;*
 - b.3. *l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.*

Lo svincolo della garanzia è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Operatore di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

La garanzia deve essere presentata entro il termine di quindici (15) giorni dalla richiesta della Stazione appaltante.

La mancata presentazione della garanzia definitiva, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci (10) giorni, per la presentazione, integrazione o regolarizzazione della cauzione.

In caso di mancata sanatoria la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante e comunque non conformi a quanto prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario deve provvedere al reintegro.

In caso di operatori con identità plurisoggettiva la garanzia definitiva è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti componenti la compagine.

29. RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Prestatore assume in proprio ogni eventuale responsabilità per danni, a chiunque cagionati, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, manlevando la Stazione appaltante nei limiti dell'art. 1229 c.c.

30. FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi per i servizi realizzati dal prestatore è effettuato dalla Stazione appaltante entro trenta (30) giorni dalla ricezione delle rispettive fatture emesse dal Prestatore e, comunque, soltanto a seguito della positiva valutazione tecnico-scientifica ed economico-amministrativa.

Il pagamento delle fatture ha luogo, di norma, al termine della rispettiva fase, in unica soluzione.

Il pagamento dei corrispettivi può essere suddiviso in saldi intermedi. In particolare, durante l'esecuzione di Fase I, entro cento (100) giorni dall'inizio della prestazione, il prestatore può consegnare alla Stazione appaltante un Deliverable intermedio. Elementi essenziali del Deliverable intermedio sono una relazione delle attività svolte e una descrizione dei risultati raggiunti nei primi novanta (90) giorni di attività con riferimento a quanto previsto dalla Offerta tecnica. Il Deliverable intermedio può essere consegnato anche in forma di slide.

DISCIPLINARE DI GARA - Appalto pre-commerciale "Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

L'esito positivo della consegna del Deliverable intermedio dà diritto al pagamento del trenta per cento (30%) del corrispettivo per le attività di fase. Il pagamento del trenta per cento (30%) del corrispettivo è liquidato soltanto a seguito del rilascio con esito positivo del certificato di verifica e di validazione del Deliverable intermedio adottato ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo quadro. Il restante settanta per cento (70%) del corrispettivo è liquidato soltanto a seguito del rilascio con esito positivo del certificato di conformità adottato dalla commissione ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo quadro.

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato alla presentazione delle rispettive fatture. Le fatture in argomento sono emesse dal prestatore soltanto a seguito del rilascio con esito positivo del certificato di verifica e di validazione intermedia nonché del certificato di conformità adottato dalla commissione ai sensi dell'art. 11 dell'Accordo quadro.

Il pagamento delle fatture di cui al precedente comma è effettuato entro trenta (30) giorni dalla data della loro ricezione.

Eventuali modalità difformi, quali la suddivisione del pagamento in due o più saldi intermedi, potranno essere disciplinate da parte della Stazione appaltante con la Lettera d'invito relativa alla Fase II dell'appalto.

31. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

32. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D'INTEGRITÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione appaltante, approvato con Determinazione n. 21 del 30 gennaio 2015, aggiornato con Determinazione n. 13/2023 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Aggiornamento 2024-2026 approvato con Determinazione n. 26/2024 del 31 gennaio 2024, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2025-2027, adottato con Determinazione n. 14/2025 del 31 gennaio 2025 e, da ultimo, aggiornato con Determinazione n. 52 del 4 aprile 2025.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante www.agid.gov.it.

L'Operatore economico si impegna a sottoscrivere in sede di stipula dell'Accordo quadro e rispettare il Patto di integrità della Stazione appaltante di cui all'Allegato 5 ("Patto di integrità") del presente Disciplinare.

33. ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti della procedura è disciplinato dalla normativa italiana e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le modalità di seguito indicate.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nel Sistema.

L'esercizio del diritto di accesso è differito:

- a) in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte e all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione, cause di esclusione e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;
- c) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;

Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui sopra gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili.

Il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione:

- a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'Offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico;
- b) ai pareri legali acquisiti dalla Stazione appaltante, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- c) alle relazioni riservate del direttore dell'esecuzione e del soggetto validatore dei risultati sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- d) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla Stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.

In relazione all'ipotesi di cui alle lettere a) e d) del punto precedente, è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

I verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso il Sistema di approvvigionamento digitale utilizzata dalla Stazione appaltante, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dagli operatori in relazione alle ipotesi di cui alla lettera a) del punto precedente. Qualora la Stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente in relazione alle ipotesi di cui alla lettera a) del punto precedente, l'ostensione delle parti dell'Offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento avviene successivamente al decorso del termine di impugnazione ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.

35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In merito al trattamento dei dati personali in fase di gara e altresì ai fini dell'eventuale e successivo perfezionamento del vincolo contrattuale, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 la Stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento dei dati personali: Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), con sede in Roma, via Liszt n. 21, PEC: protocollo@pec.agid.gov.it.
- Contatti del Responsabile della protezione dei dati personali: Roma, via Liszt n. 21, email: responsabileprotezionedati@agid.gov.it.
- Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali: <https://www.garanteprivacy.it>.
- *Categorie e fonti dei dati personali*: i dati personali acquisiti dalla Stazione appaltante ineriscono unicamente informazioni anagrafiche e di contatto di persone fisiche che ricoprono cariche all'interno dell'organizzazione dell'Operatore economico che partecipa alla procedura e che, eventualmente, risulterà aggiudicatario del servizio o di referenti dallo stesso nominati. Oltre a tali dati, possono essere trattati altresì dati personali di tipo giudiziario, all'unico fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'interessato ai fini del perfezionamento del vincolo contrattuale.
- *Finalità e base giuridica del trattamento dei dati*: i dati personali sono trattati per consentire la partecipazione alla procedura di gara e il successivo perfezionamento del vincolo contrattuale. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il mancato conferimento non consentirà l'utile partecipazione alla procedura di gara. La base giuridica del trattamento è individuata nell'esecuzione di misure precontrattuali e, successivamente, contrattuali nonché nell'adempimento degli obblighi legali posti in capo alla Stazione appaltante.
- *Categorie di destinatari dei dati*: La Stazione appaltante tratterà autonomamente i dati personali mediante il proprio personale incaricato e i propri fornitori di servizi tecnici e/o telematici e attraverso il Sistema. I destinatari dei dati personali, qualora richiesto dalla normativa vigente, sono nominati responsabili del trattamento. AgID non trasferisce i dati personali a Paesi terzi né a organizzazioni internazionali.
- *Periodo di conservazione dei dati personali*:
 - a) fase di definizione e procedura di gara: i dati personali sono conservati sino al termine della procedura di gara e, in seguito, per il periodo previsto dalla normativa vigente;
 - b) fase successiva alla procedura di gara: i dati personali sono conservati sino al termine del periodo di vigenza del vincolo contrattuale e, successivamente, per il periodo previsto dalla normativa vigente.
- *Diritti degli interessati*: gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Stazione appaltante l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi allo stesso e la portabilità dei propri dati personali, laddove ne ricorrano i presupposti.

Le richieste vanno rivolte alla Stazione appaltante, anche mediante il responsabile della protezione dei dati personali ai contatti sopra indicati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, è diritto degli interessati proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. La Stazione appaltante garantisce che non è prevista alcuna forma di processo decisionale automatizzato che comporti effetti giuridici sull'interessato.

36. ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA

- Allegato 1- Schema di accordo quadro e atto esecutivo di fase;
- Allegato 2- Domanda di partecipazione;
- Allegato 3- Schema di offerta tecnica;
- Allegato 4- Schema di offerta economica;
- Allegato 5- Patto di integrità;
- Allegato 6- Regole del sistema e-procurement della pubblica amministrazione.

Appalto pre-commerciale per la realizzazione di un progetto di ricerca
e sviluppo concernente

**“SOLUZIONI E SERVIZI DIGITALI PER LO SVILUPPO SOCIO-
ECONOMICO DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI PERIFERICHE
ATTRAVERSO LA CREAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DESTINAZIONI DEL TURISMO CULTURALE”**

Allegato 1

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

E ATTO ESECUTIVO DI FASE

CIG B6937EED1F

Indice dei contenuti

A. PREAMBOLO.....	4
B. SEZIONE 1 - INTRODUZIONE	6
ARTICOLO 1 - VALORE DEL PREAMBOLO.....	6
ARTICOLO 2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO	6
ARTICOLO 3 - MODIFICHE DELLA COMPOSIZIONE DEL PRESTATORE	7
C. SEZIONE 2 - TERMINI E CONDIZIONI	8
ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI	8
ARTICOLO 5 - DISCIPLINA APPLICABILE	10
ARTICOLO 6 - DURATA	11
ARTICOLO 7 - OGGETTO.....	11
ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ	12
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE.....	13
ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE	15
ARTICOLO 11 - VERIFICA DI DELIVERABLES INTERMEDI E VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'ITER DI PROGETTO E VALIDAZIONE DEGLI ESITI DELLE FASI	16
ARTICOLO 12 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	18
ARTICOLO 13 - GARANZIE	19
ARTICOLO 14 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	19
ARTICOLO 15 - LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	21
ARTICOLO 16 - PENALI.....	21
ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA	23
ARTICOLO 18 - CESSIONE DEL CREDITO	24
ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	25
ARTICOLO 22 - ASSENZA DI INTERMEDIAZIONE	26
ARTICOLO 23 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE	27
ARTICOLO 24 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	27
ARTICOLO 25 - DIRITTI E OBBLIGAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE	31
ARTICOLO 26 - RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE ED OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI.....	32

ALLEGATO 1 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E ATTO ESECUTIVO DI FASE - Appalto pre-commerciale
“Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale”

ARTICOLO 27 - RISERVATEZZA	34
ARTICOLO 28 - RECESSO E RISOLUZIONE	35
ARTICOLO 29 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE	37
ARTICOLO 30 - MODIFICHE	38
ARTICOLO 31 - FORO COMPETENTE	38
ARTICOLO 32 - CLAUSOLA FINALE	38
ALLEGATO A – SCHEMA DI ATTO ESECUTIVO DI FASE	40

ALLEGATO 1 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E ATTO ESECUTIVO DI FASE - Appalto pre-commerciale
“Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale”

A. PREAMBOLO

Premesso che:

1. il presente Accordo è volto a regolare i diritti ed obblighi tra le Parti nel contesto del pre-commercial procurement concernente servizi di ricerca e sviluppo e denominato *“Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale”*;
2. la Stazione appaltante, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione degli aggiudicatari del Bando Pubblico per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente lo sviluppo delle comunità del territorio attraverso la valorizzazione dei beni culturali attraverso una procedura di appalto pre-commerciale;
3. si intendono per Soggetti Aggregatori per l'acquisto di beni e servizi della P.A. i soggetti accreditati nell'elenco tenuto dall'Anac ai sensi del Decreto Legge del 24 aprile 2014, n. 66;
4. il Prestatore che ha presentato Offerta per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente *“Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale”*, è risultato aggiudicatario della Fase I (uno) della procedura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire quanto oggetto del presente Accordo quadro alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;
5. è intenzione della Stazione appaltante usufruire della competenza specialistica del Prestatore, che utilizzerà risorse professionali in possesso delle conoscenze ed esperienze occorrenti per la realizzazione delle attività dedotte nel presente Accordo quadro;
6. il Prestatore dichiara che quanto risulta dal bando pubblico per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente *“Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale”* dal *“Disciplinare di gara”*, dallo *“Schema di Accordo quadro e Atto esecutivo di fase”*, dai documenti denominati *“Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo”*, dalla dichiarazione presentata in conformità al modello di cui all'Allegato 2 (*“Istanza di partecipazione”*), dallo *“Schema di Offerta tecnica”* (Allegato 3) e dai relativi allegati e/o documenti complementari, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle

ALLEGATO 1 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E ATTO ESECUTIVO DI FASE - Appalto pre-commerciale
“Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale”

prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'Offerta.

Premesso altresì che:

7. l'Appalto pre-commerciale è diviso in due fasi di ricerca e sviluppo, consistenti rispettivamente secondo il seguente ordine, in:

- **Fase I “Ricerca”:** La fase di ricerca è volta a realizzare documentazione di specifica tecnica e funzionale della Soluzione, report di ricerca che motivano le scelte fatte, e una dimostrazione di fattibilità (“*Proof of concept*”), nonché una realizzazione incompleta o abbozzata che ha lo scopo di provare la fattibilità e dimostrare la fondatezza dei principi o concetti costituenti la Soluzione.
- **Fase II “Sviluppo sperimentale”:** Le conoscenze acquisite nella precedente fase sono utilizzate per la realizzazione progressiva di un *Minimum Viable Product* con caratteristiche sufficienti per essere utilizzabile da primi utenti pilota, i quali forniscono *feedback* per esperimenti tecnologici e/o commerciali in contesti reali. Il risultato atteso della fase di sviluppo sperimentale è l'insieme di conoscenze e informazioni necessarie ad un soggetto pubblico per l'acquisto e l'utilizzo di Soluzioni alla sfida posta ad oggetto dell'appalto.

Il presente **Accordo quadro** è sottoscritto il <gg> <mese> <anno>

tra

(1) l'**Agenzia per l'Italia Digitale - AgID**, con sede legale in Via Liszt, 21, 00144 ROMA, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 97735020584, nella persona di [Nome Cognome], in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante, (d'ora in avanti “**AgID**” e/o “**Stazione appaltante**”), la quale agisce nell'ambito dell'Accordo di collaborazione per la prosecuzione e il completamento delle attività del programma Smarter Italy,

e

(2) [Nome], [Sede legale] e [Ulteriori dati identificativi dell'Aggiudicatario singolo o di ciascuna componente della compagine] (d'ora in avanti “**Prestatore**”).

La Stazione Appaltante e il Prestatore/i congiuntamente sono nominati “**Parti**” o individualmente “**Parte**”.

Ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ALLEGATO 1 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E ATTO ESECUTIVO DI FASE - Appalto pre-commerciale
“Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale”

B. SEZIONE 1 - INTRODUZIONE

ARTICOLO 1 - VALORE DEL PREAMBOLO

1. Il preambolo di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel medesimo preambolo e nella restante parte del presente Accordo, ivi inclusi il bando pubblico per la realizzazione di un Progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente *“Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale”*, il *“Disciplinare di gara”*, il documento denominato *“Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo”* e i documenti agli stessi allegati o complementari, ancorché non materialmente allegati al presente Accordo, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro il documento *“Offerta tecnica”* e l'*“Offerta economica”*, presentati dal Prestatore. Costituisce, infine, parte integrante del presente Accordo il documento denominato *“Patto di integrità”*, allegato e sottoscritto all'atto della stipula dello stesso.
2. Le Parti convengono altresì che, in caso di contrasto, le clausole inserite nel presente Accordo quadro prevalgono su quelle contenute nel *“Disciplinare di gara”* e nei documenti allo stesso allegati.

ARTICOLO 2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO

1. Il Prestatore si impegna a fornire servizi di ricerca e sviluppo per la Stazione appaltante, nel contesto del progetto denominato *“Progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale”* - CUP C53D24000190007, secondo quanto indicato dalla documentazione di gara.
2. La Stazione appaltante, almeno trenta (30) giorni prima del termine previsto per l'esecuzione della Fase I, comunicherà formalmente al Prestatore i criteri in base ai quali elaborare l'Offerta tecnico/economica che dovrà essere prodotta per partecipare alla fase di gara successiva; la presentazione della stessa sarà, però, consentita solo a seguito della validazione degli esiti della fase di esecuzione in corso e della posteriore *“Lettera d'invito”* che la Stazione appaltante invierà al Prestatore.
3. Tali offerte verranno valutate secondo un iter analogo a quello previsto per l'aggiudicazione di Fase I; eventuali discostamenti da tale iter verranno resi noti con le comunicazioni di cui al punto precedente.

ALLEGATO 1 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E ATTO ESECUTIVO DI FASE - Appalto pre-commerciale
“Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale”

4. Successivamente all'aggiudicazione definitiva di ciascuna fase si stipulerà un contratto specifico che regolerà la conseguente esecuzione della prestazione (*"Atto esecutivo Fase I/II"*), fermo restando quanto stabilito nel presente Accordo quadro, che, in ragione del rinnovato rapporto negoziale, mantiene piena validità ed efficacia, e fermo restando i suoi effetti ultronei, in caso di contrasto tra l'Accordo quadro e uno degli Atti esecutivi di fase, l'Accordo quadro prevarrà.
5. La Stazione appaltante, previa verifica e validazione del Deliverable intermedio e di conformità dell'iter di progetto (di cui all'articolo 11 del presente Accordo quadro), si impegna a corrispondere al Prestatore il corrispettivo di quanto realizzato per le attività della Fase I.
6. Per le attività della Fase II, la suddivisione del pagamento in due o più saldi intermedi sarà disciplinata da parte della Stazione appaltante con le modalità stabilite nella Lettera d'invito e nell'Atto esecutivo di fase.
7. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) in favore di AgID.

ARTICOLO 3 - MODIFICHE DELLA COMPOSIZIONE DEL PRESTATORE

1. Durante l'esecuzione di ciascuna fase il Prestatore non può modificare la propria composizione.
2. In caso di composizione plurisoggettiva è ammesso il recesso di uno o più dei raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che i rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso tale modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
3. Nei casi stabiliti dalla normativa italiana la Stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Disciplinare di gara purché abbia i requisiti di ordine generale e di ordine speciale adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione appaltante può recedere dal contratto.
4. Nei casi stabiliti dalla normativa italiana, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti adeguati ai servizi ancora da eseguire.

ALLEGATO 1 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E ATTO ESECUTIVO DI FASE - *Appalto pre-commerciale "Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"*

5. Con la sottomissione delle Offerte relative all'esecuzione della Fase II dell'appalto sono ammesse variazioni in integrazione o in sottrazione della composizione degli operatori con identità plurisoggettiva, nonché modifiche di un soggetto con idoneità soggettiva in un soggetto con identità plurisoggettiva e, viceversa, modifiche di un soggetto con identità plurisoggettiva in un soggetto con idoneità soggettiva.
6. Le modifiche di cui al punto precedente sono ammesse alle seguenti condizioni:
- che non venga modificata l'identità dell'operatore mandatario o coordinatore;
 - nel caso di modifica da operatore con identità soggettiva ad operatore con identità plurisoggettiva, l'operatore con identità soggettiva assuma il ruolo di mandataria o coordinatore;
 - che i soggetti eventualmente aggiunti non ricadano nelle cause di esclusione di cui al Disciplinare di gara;
 - che gli operatori con identità plurisoggettiva risultanti dalla variazione siano in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla gara;
 - nel caso di variazioni in integrazione o in sottrazione della composizione degli Operatori economici per la partecipazione alla procedura è richiesto che i costituenti la compagine si vincolino in base ad un contratto di forma libera, avente data certa, che dovrà essere sottoscritto antecedentemente alla sottomissione dell'Offerta di Fase II. Il contratto potrà contenere una clausola sospensiva che vincoli la sua efficacia al verificarsi dell'aggiudicazione della Fase.

C. SEZIONE 2 - TERMINI E CONDIZIONI

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI

Ai fini del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a. **"Criterio di Aggiudicazione"**: per ogni Fase, il criterio utilizzato per identificare l'Offerta economicamente più vantaggiosa;
- b. **"Aggiudicatario"**: l'offerente/gli offerenti che ha/hanno superato la selezione nell'Appalto pre-commerciale, e firma/firmano un Accordo con la Stazione appaltante;
- c. **"Ministero dell'Università e della Ricerca"**: Amministrazione finanziatrice del progetto, in qualità di soggetto attuatore dell'azione *"II.A pre-commercial procurement"* del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020;
- d. **"Personale del Prestatore"**: il rappresentante del Prestatore, e tutti i dipendenti, consulenti, agenti e dirigenti del Prestatore, nonché gli eventuali subappaltatori con cui il Prestatore dovesse impegnarsi in relazione al progetto, e i loro dipendenti, consulenti, agenti ed amministratori;

ALLEGATO 1 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E ATTO ESECUTIVO DI FASE - Appalto pre-commerciale
"Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

- e. **“Prestatore”**: è colui che esegue le prestazioni derivanti dall’Accordo quadro;
- f. **“Dati”**: tutti i documenti, relazioni, database, e altre informazioni derivanti da, raccolti o sviluppati nello svolgimento dei servizi e/o utilizzati per le finalità di tali servizi;
- g. **“Referente dell’Esecuzione”**: una persona, debitamente identificata, autorizzata a rappresentare il Prestatore e che ha la facoltà di impegnare il Prestatore su tutte le questioni relative al progetto e al presente Accordo;
- h. **“Accordo quadro di ricerca e sviluppo”**: il contratto che, unitamente agli Atti esecutivi di fase, regola i rapporti tra il Prestatore e la Stazione appaltante durante l’intera procedura multifase, nonché le successive situazioni giuridiche aventi ad oggetto i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo;
- i. **“Diritti della Proprietà Intellettuale”**: tutti i diritti di brevetto (incluso ma non limitato ad estensioni, brevetti di perfezionamento, certificati complementari di protezione), invenzioni (brevettabili o meno o suscettibili di registrazione), comprese le domande di registrazione, di rinnovo o proroga di una di esse, e di altri diritti o forme di protezione di natura simile, quale il diritto d’autore, che hanno un effetto equivalente o simile ad uno di essi, che possano sussistere attualmente o in futuro, in tutto il mondo;
- j. **“Brevetto”**: titolo giuridico in forza del quale l’autore di un’invenzione e i suoi aventi causa ottengono il diritto di produrre e commercializzare in esclusiva un oggetto o un sistema sul territorio dello Stato in cui viene richiesto;
- k. **“Atto esecutivo di fase”**: contratto specifico tra il/i Prestatore/i e Stazione appaltante, da stipularsi a seguito dell’aggiudicazione della Fase I, nonché a seguito dell’aggiudicazione della Fase II, che regola lo sviluppo della/e relativa/e fase/i (si veda l’Allegato A al presente Accordo quadro);
- l. **“Diritti della Proprietà Intellettuale del Progetto”**: nuovi diritti della Proprietà Intellettuale nascenti da o relativi ai Servizi prestati ed ai Risultati generati dall’esecuzione delle attività disciplinate dall’Accordo quadro;
- m. **“Progetto”**: l’insieme delle attività direttamente o indirettamente riconducibili all’esecuzione di un singolo fabbisogno;
- n. **“Deliverables”**: i prodotti realizzati durante il periodo di esecuzione dell’Accordo;
- o. **“Risultati”**: i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo, ovvero qualsiasi bene, materiale o immateriale, derivante dall’attività di ricerca e sviluppo oggetto del presente Accordo quadro, su qualsiasi supporto sia esso espresso, inclusi i relativi materiali preparatori, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi informazione, dato, conoscenza, idea, documento, disegno, modello, banca dati, documentazione tecnica, business plan, prototipo, maquette o altro materiale di qualsiasi natura o genere, siano essi o meno brevettabili o comunque tutelabili attraverso altre privative industriali ed intellettuali o

norme di legge (quali ad esempio brevetto, diritto d'autore, modelli di utilità, design, know-how, segreto o forme analoghe di tutela);

- p. **“Servizi”**: i servizi di ricerca e sviluppo forniti dai Prestatori e specificati nell'Offerta - ed eventualmente nell'Offerta per la successiva Fase II - per il perseguimento degli obiettivi e nel rispetto dei requisiti stabiliti nella Documentazione di gara;
- q. **“Documentazione di gara”**: tutti i documenti forniti o pubblicati dalla Stazione appaltante quali parte del processo di pre-commercial procurement e resi disponibili sul suo sito web www.agid.gov.it/, su TED, incluso il bando pubblico (come da modello *“Bando di gara”* fornito dal Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee), il Disciplinare di gara, il documento tecnico (Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo), l'Accordo quadro, i successivi Atti esecutivi di fase (nel caso in cui questi vengano affidati al Prestatore) nonché eventuali allegati agli stessi. In particolare, le condizioni e le modalità di realizzazione dell'oggetto di gara sono stabilite nel Bando pubblico (come da modello *“Bando di gara”* fornito dal Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea), nel *“Disciplinare di gara”* e nel presente *“Schema di Accordo quadro e Atto esecutivo di fase”*. Gli elementi di natura tecnica, i servizi di ricerca e sviluppo richiesti, i requisiti tecnici generali e specifici sono contenuti nelle *“Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo”*. Il presente *“Accordo quadro”* è relativo alla specifica tipologia di servizio di ricerca e sviluppo, con allegata la documentazione, per ciascun tipo di servizio.

ARTICOLO 5 - DISCIPLINA APPLICABILE

- 1. Al presente Contratto si applicano la *lex specialis* di gara, le disposizioni di legge italiane e i principi unionali.
- 2. L'interpretazione e la costruzione del presente Accordo è soggetta alle seguenti previsioni:
 - a) alla manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Prestatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 *“Principi generali – Principio del risultato, Principio della fiducia e Principio di accesso al mercato”* e 135, comma 2, *“Servizi di ricerca e sviluppo”* del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss. mm. e ii. (*“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*);
 - c) al codice civile e alle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

ALLEGATO 1 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E ATTO ESECUTIVO DI FASE - Appalto pre-commerciale
“Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale”

ARTICOLO 6 - DURATA

1. Il presente Accordo quadro disciplina i rapporti tra le parti durante il prosieguo della procedura multifase, nonché le successive situazioni giuridiche aventi ad oggetto i risultati dell'attività di ricerca e sviluppo.
2. Con esclusivo riferimento agli effetti pertinenti la procedura di gara, tale Accordo ha una durata approssimativa complessiva pari a diciotto (18) mesi decorrenti dalla data di stipula, salvo il diritto potestativo della Stazione appaltante di prorogarne l'efficacia per un periodo massimo di ulteriori sei mesi, nonché di interrompere il Progetto di ricerca e sviluppo successivamente alla consegna e validazione di Deliverables intermedi o al termine dell'esecuzione di fase.
3. Secondo i dettami di tale negozio sinallagmatico, verranno sottoscritti singoli Atti esecutivi per ciascuna fase. La durata delle fasi di cui si compone il Progetto è specificata nel documento denominato *"Disciplinare di gara"*.

ARTICOLO 7 - OGGETTO

1. Il presente Accordo quadro regola i rapporti tra le Parti in merito alle attività oggetto del Bando pubblico per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente *"Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"*, come meglio specificato nel documento *"Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo"*.
2. Il Prestatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Stazione appaltante allo svolgimento delle attività di cui al documento denominato *"Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo"*, al documento *"Offerta tecnica"* e nell'*"Offerta economica"*.
3. Con il presente Accordo quadro e l'Atto esecutivo relativo alla Fase I, la Stazione appaltante attribuisce al Prestatore il compito di svolgere i servizi oggetto della Fase I del Progetto.
4. Il Prestatore conferma d'essere a conoscenza del fatto che la Stazione appaltante andrà a sottoscrivere contratti simili, aventi ad oggetto il medesimo Progetto, con altri Aggiudicatari della Fase I.
5. L'esecuzione delle attività di cui al presente articolo sarà affidata mediante uno o più Atti esecutivi trasmessi al Prestatore anche via mail, PEC (o altro mezzo equivalente per gli operatori economici non stabiliti in Italia). La Stazione appaltante non garantisce e non è vincolata all'affidamento delle attività ulteriori rispetto a quelle relative alla Fase I, così come

ALLEGATO 1 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E ATTO ESECUTIVO DI FASE - Appalto pre-commerciale
"Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

definita nel documento denominato “*Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo*”.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Il Prestatore si impegna ad adempiere le obbligazioni derivanti dal presente Accordo quadro con propri mezzi, con organizzazione e gestione a proprio rischio.
2. Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo quadro e senza alcuna ingerenza nei processi interni del Prestatore, AgID si riserva la facoltà di verificare periodicamente l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
3. La Stazione appaltante nomina un Gruppo di monitoraggio permanente, il cui compito è di affiancare la stessa nel corso dell'esecuzione al fine di procedere al monitoraggio periodico del processo di ricerca e sviluppo rispetto ai risultati per la realizzazione della soluzione. La Stazione appaltante indica tre (3) componenti e ciascun Prestatore indica il nominativo di un (1) componente. I componenti del Gruppo di monitoraggio permanente svolgono il proprio compito in modo indipendente.
4. Il Prestatore si impegna ad eseguire almeno il settanta per cento (70%) dei servizi di ricerca e sviluppo di ciascuna fase all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea, pena la risoluzione, come da articolo 28 (*Recesso e risoluzione*) del presente Accordo quadro. Il Prestatore dovrà fornire, previa richiesta di AgID, dimostrazione dell'esatto adempimento della prestazione contrattuale.
5. All'atto della stipula del presente Accordo, il Prestatore si obbliga a nominare un responsabile dell'Accordo quadro che è il referente nei confronti di AgID; il responsabile dell'Accordo quadro per il Prestatore ha quindi la capacità di rappresentare nell'ambito del presente Accordo il Prestatore medesimo.
6. La Stazione appaltante nomina, per ciascuna delle fasi di progetto, un Direttore dell'esecuzione, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente Accordo, al fine di assicurare la regolare esecuzione dei servizi di ricerca e sviluppo nelle rispettive fasi, in conformità alla documentazione di gara.
7. Alla data di stipula del presente Accordo il Prestatore deve quindi rendere noto il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail del responsabile dell'Accordo quadro.

ALLEGATO 1 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E ATTO ESECUTIVO DI FASE - Appalto pre-commerciale
“Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale”

8. Il Prestatore procede allo svolgimento delle attività di cui all'Accordo quadro sulla base di Atti esecutivi che costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE

1. Il Prestatore, senza alcun aggravio di costo per la Stazione appaltante, intendendosi la remunerazione di tale attività già ricompresa nell'importo dei corrispettivi di cui al successivo articolo 14, si impegna, oltre a quanto previsto nel documento denominato *"Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo"*, nonché in altre disposizioni del presente Accordo quadro, a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
 - b) comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo quadro, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Il Prestatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro in conformità al medesimo, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti denominati *"Disciplinare di gara"* e nei relativi allegati, *"Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo"* e nei relativi allegati e nella *"Offerta tecnica"*, o nelle Offerte successive, se presenti. Il Prestatore si impegna a rispettare il *"Patto di integrità"*. Il Prestatore si impegna ad allocare le risorse necessarie ad adempiere in egual modo ad ogni fase del Progetto di cui risultasse aggiudicatario.
3. Il Prestatore deve sottoporre il Progetto alla Commissione di verifica dei Deliverables intermedi e di conformità dell'iter di progetto e la validazione degli esiti di fase, la quale a sua volta può richiedere approfondimenti e commenti al Gruppo di monitoraggio permanente ai fini della valutazione intermedia, in qualsiasi momento della procedura essa dovesse svolgersi.
4. Il Prestatore si impegna ad ottenere e mantenere per l'intera durata della collaborazione tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione del presente Accordo quadro.
5. Il Prestatore si impegna a rispettare tutti i termini previsti per il compimento delle prestazioni (se previsti: inclusi quelli per la consegna di Report, ove richiesti, e al termine delle relative fasi, nonché per i Deliverables intermedi).

ALLEGATO 1 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E ATTO ESECUTIVO DI FASE - *Appalto pre-commerciale "Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"*

6. Qualora il Prestatore non dovesse rispettare i termini sopra menzionati, la Stazione appaltante, previa comunicazione allo stesso, mediante Posta Elettronica Certificata (o altro mezzo equivalente per gli operatori economici non stabiliti in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla stessa, avrà facoltà di:

- a) recedere in tutto o in parte dal presente Accordo quadro, senza responsabilità alcuna nei confronti del Prestatore (fatti salvi i diritti comunque spettanti a quest'ultimo);
- b) rifiutare qualsiasi successiva prestazione che il Prestatore intenda svolgere;
- c) ritenere il Prestatore responsabile di eventuali perdite e di costi aggiuntivi sostenuti.

7. Il Prestatore:

- a) deve cooperare con la Stazione appaltante in tutte le questioni attinenti al Progetto;
- b) deve, previa autorizzazione scritta da parte della Stazione appaltante o, su richiesta scritta della medesima:
 - nominare il responsabile dell'Accordo quadro, come previsto dall'articolo 8.4 del presente Accordo;
 - indicare il nominativo di un componente del Gruppo di Monitoraggio permanente;
- c) deve assicurarsi che lo stesso soggetto nominato responsabile agisca quale rappresentante del contraente nell'ambito del presente Accordo per l'intera durata del presente Progetto;
- d) deve informare tempestivamente la Stazione appaltante di eventuali assenze del responsabile dell'Accordo quadro. Qualora la Stazione appaltante lo richiedesse, deve fornire un sostituto adeguatamente qualificato;
- e) non deve apportare modifiche alle nomine relative a responsabili dell'Accordo quadro, senza previa autorizzazione scritta da parte della Stazione appaltante, dato atto che tale autorizzazione non sia immotivatamente negata o ritardata;
- f) deve garantire che le risorse professionali utilizzate agiscano con competenze adeguate e la dovuta diligenza nel corso del Progetto.

8. Il Prestatore si impegna altresì a:

- a) consentire alla Stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento all'accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto

- dell'Accordo quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche e/o accertamenti;
- b) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione dell'Accordo quadro che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante;
 - c) informare la Stazione appaltante, non appena ne venisse a conoscenza, di eventuali problemi che dovessero sorgere con riferimento al Progetto.
9. In ogni caso, il Prestatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
10. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo quadro, restano ad esclusivo carico del Prestatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Pertanto lo stesso non può avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione appaltante e/o di qualunque altro terzo, per quanto di propria competenza, assumendosi tutti i rischi relativi ad eventuali successive modifiche alla legge in vigore, le quali prevedono costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti al tempo della sottomissione dell'Offerta. Il Prestatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante e/o, comunque, eventuali soggetti terzi, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, ambientali, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante si impegna a:

- a) collaborare con il Prestatore in merito a tutte le questioni inerenti al Progetto;
- b) nominare il Gruppo di monitoraggio permanente in tempo utile per il rispetto dei termini fissati per l'avvio dell'esecuzione;
- c) consentire l'accesso ai locali della Stazione appaltante, agli uffici e ai dati, nonché a tutti gli altri uffici o strutture a cui il Prestatore possa chiedere di avere accesso, ai fini del Progetto, previa richiesta per iscritto;
- d) fornire al Prestatore tutte le informazioni che dovesse richiedere, e che il Prestatore stesso dovesse ritenere necessarie a garantire il corretto svolgimento del Progetto, nel rispetto dei termini, e garantendone in tutti gli aspetti rilevanti;

- e) informare il Prestatore delle norme esistenti in materia di igiene e sicurezza che vengano applicate negli uffici della Stazione appaltante.

ARTICOLO 11 - VERIFICA DI DELIVERABLES INTERMEDI E VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'ITER DI PROGETTO E VALIDAZIONE DEGLI ESITI DELLE FASI

1. L'attività di cui al presente articolo ha ad oggetto iniziale gli impegni minimi di prodotto/risultato dichiarati nell'Offerta presentata per l'aggiudicazione di ciascuna fase, ma può estendersi anche a quant'altro implementato durante l'esecuzione, senza che la valutazione negativa di questi ultimi possa inficiare quella positiva dei primi; per tali attività la Stazione appaltante può richiedere, in aggiunta a quanto dallo stesso Prestatore previsto in Offerta, ulteriori report, documenti e quant'altro a ciò utile.
2. A tal fine, entro cento (100) giorni dall'inizio della esecuzione di Fase I *"Ricerca"*, il Prestatore può consegnare alla Stazione appaltante un Deliverable intermedio. Elementi essenziali del Deliverable intermedio sono una relazione delle attività svolte e una descrizione dei risultati raggiunti - anche in forma di slide - nei primi novanta (90) giorni di attività con riferimento a quanto previsto dalla Offerta tecnica.
3. Per quanto concerne l'esecuzione della Fase II *"Sviluppo sperimentale"*, entro cento (100) giorni ed entro duecento (200) giorni dall'inizio della esecuzione di Fase II, il Prestatore può consegnare alla Stazione appaltante Deliverables intermedi. Elementi essenziali dei Deliverables intermedi sono una relazione delle attività svolte e una descrizione dei risultati raggiunti rispettivamente nei primi novanta (90) e centottanta (180) giorni di attività con riferimento a quanto previsto dalla Offerta tecnica.
4. Nel corso della Fase I (*"Ricerca"*), il Direttore dell'esecuzione verifica che la progettazione della soluzione avvenga in conformità alle prescrizioni del presente Accordo e della documentazione di gara.

Con riferimento alla Fase II (*"Sviluppo sperimentale"*), il Direttore dell'esecuzione monitora il corretto svolgimento di tutte le attività relative allo sviluppo sperimentale della soluzione, con facoltà, all'occorrenza, di utilizzare il supporto di terzi all'uopo autorizzati. Detto monitoraggio viene svolto anche tramite la presenza in loco del direttore dell'esecuzione, presso la sede del Prestatore e presso il contesto operativo della sperimentazione.

5. Per quanto riguarda la consegna di Deliverables intermedi, la verifica e la validazione di quanto realizzato è effettuata dalla Commissione di verifica dei Deliverables intermedi e di conformità dell'iter di progetto e la validazione degli esiti di fase, composta dai n. tre (3) componenti del Gruppo di monitoraggio indicati dalla Stazione appaltante, i quali durante

ALLEGATO 1 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E ATTO ESECUTIVO DI FASE - Appalto pre-commerciale
"Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

la valutazione intermedia possono richiedere approfondimenti, commenti e informazioni integrative all'Operatore economico.

6. La verifica dei Deliverables intermedi e la validazione di quanto realizzato ha luogo entro i trenta (30) giorni successivi al termine della consegna del Deliverable intermedio, presso la sede della Stazione appaltante o presso altra sede indicata da parte della Stazione appaltante o presso la sede del contesto operativo della sperimentazione, con le modalità indicate dalla Stazione appaltante.
7. La verifica e la validazione dei Deliverables intermedi sono documentate da relativo verbale, riportante la data nonché l'esito delle stesse e devono essere sottoscritte dalla Commissione di verifica, che rilascia apposito verbale, contestualmente trasmesso al Responsabile del procedimento per i successivi adempimenti.
8. Qualora la validazione dei Deliverables intermedi dovesse evidenziare la non rispondenza di quanto dichiarato dal Prestatore rispetto a quanto contenuto nel documento denominato *"Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo"*, la Stazione appaltante, sentiti il Gruppo di monitoraggio permanente e il Prestatore, provvede ad individuare le azioni da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi del Progetto di Ricerca e Sviluppo.
9. La verifica di conformità dell'iter di progetto e la validazione degli esiti di ciascuna delle fasi è effettuata dalla Commissione di verifica dei Deliverables intermedi e di conformità dell'iter di progetto e la validazione degli esiti di fase, nominata dalla Stazione appaltante e composta da un numero dispari di componenti e si svolgono in contraddittorio con il Prestatore.
10. La verifica di conformità dell'iter di progetto e la validazione di quanto realizzato ha luogo entro i trenta (30) giorni successivi al termine di ciascuna fase, presso la sede della Stazione appaltante o presso altra sede indicata da parte della Stazione appaltante o presso la sede del contesto operativo della sperimentazione, con le modalità indicate dalla Stazione appaltante.
11. Il Prestatore, a fronte della comunicazione scritta della Stazione appaltante della data di avvio della verifica di conformità dell'iter di progetto e della validazione degli esiti di ciascuna fase, comunica alla medesima Stazione appaltante, in forma scritta, entro i termini di avvio della verifica di conformità e della validazione, il nominativo del proprio rappresentante che, a cura e spese del Prestatore, presenza alla stessa.

12. Qualora il Prestatore non provvedesse in tempo utile a comunicare il nominativo del proprio rappresentante, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere autonomamente ad eseguire la verifica di conformità e la validazione degli esiti di fase.
13. Il Prestatore è tenuto a fornire, su semplice richiesta della Stazione appaltante, a propria cura e spese, l'assistenza tecnica eventualmente necessaria per la verifica di conformità e per la validazione.
14. La validazione deve appurare il livello di conseguimento degli obiettivi dichiarati dal Prestatore nel documento denominato *"Offerta tecnica"*, in rispondenza a quanto contenuto nel documento denominato *"Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo"*.
15. La verifica di conformità dell'iter di progetto e la validazione degli esiti sono documentate da relativo verbale, riportante la data nonché l'esito delle stesse e devono essere sottoscritte dai componenti della Commissione, che rilascia apposito certificato, contestualmente trasmesso al Responsabile del procedimento per i successivi adempimenti.
16. Qualora la validazione degli esiti dovesse evidenziare la non rispondenza di quanto dichiarato dal Prestatore rispetto a quanto contenuto nel documento denominato *"Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo"*, la Stazione appaltante, sentiti il Gruppo di monitoraggio permanente e il Prestatore, provvede ad individuare le azioni da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi del Progetto di Ricerca e Sviluppo.
17. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere il progetto di Ricerca e Sviluppo successivamente alla consegna e validazione di Deliverables intermedi o al termine dell'esecuzione di fase. L'Operatore economico ha diritto al pagamento dei corrispettivi per le attività effettivamente espletate.

ARTICOLO 12 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
2. Al presente atto deve essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni; dell'avvenuta registrazione si deve dar prova alla Stazione appaltante.

ALLEGATO 1 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E ATTO ESECUTIVO DI FASE - Appalto pre-commerciale
"Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

ARTICOLO 13 - GARANZIE

1. Il Prestatore dichiara e garantisce di aver pieno titolo a concedere le licenze d'uso con i relativi diritti di tutto quanto realizzato con riferimento al Progetto di Ricerca e Sviluppo e che manterrà la piena capacità, l'autorità, l'utilizzo di licenze, autorizzazioni e consensi per l'intera durata dell'Accordo quadro.
2. Il Prestatore garantisce di eseguire le prestazioni di cui all'Accordo quadro in modo professionale ed efficiente, nel rispetto delle migliori prassi del settore.
3. Il Prestatore garantisce che le informazioni che fornisce ai sensi del presente Accordo sono corrette, precise ed aggiornate.
4. Il Prestatore garantisce espressamente che i servizi e i supporti sui quali sono caricati gli eventuali prodotti software forniti sono esenti da vizi dovuti alla progettazione, alla produzione, a errata esecuzione e/o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati. Garantisce inoltre che i prodotti software sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da esso conosciuti, che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nei relativi manuali d'uso, e che essi sono esenti da virus e *backdoors*, essendo state adottate, a tal fine, tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Prestatore.
5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili da parte della Stazione appaltante è fissato in trenta (30) giorni dalla scoperta.

ARTICOLO 14 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'importo totale che la Stazione appaltante deve corrispondere al Prestatore non deve eccedere gli importi specificati nel Bando e nel Disciplinare di gara.
2. Qualora la Stazione appaltante dovesse interrompere il progetto di Ricerca e Sviluppo, il Prestatore avrà diritto al pagamento dei corrispettivi per i servizi effettivamente realizzati.
3. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca in favore di AgID.
4. I pagamenti dei corrispettivi per i servizi realizzati dal Prestatore per ogni fase vengono effettuati nel rispetto delle seguenti previsioni:
 - a) il pagamento dei corrispettivi è effettuato dalla Stazione appaltante alla presentazione delle rispettive fatture. Le fatture in argomento sono emesse dal Prestatore soltanto a

ALLEGATO 1 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E ATTO ESECUTIVO DI FASE - Appalto pre-commerciale
"Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

seguito dell'esito positivo del verbale di verifiche intermedie, ove previste, adottato dalla Commissione di verifica dei Deliverables intermedi e di conformità dell'iter di progetto e la validazione degli esiti di fase, nonché a seguito del rilascio con esito positivo del certificato di verifica di conformità adottato dalla medesima Commissione ai sensi del precedente articolo 11;

- b) la presentazione delle fatture può avere luogo, di norma, solo al termine della rispettiva fase. Nel corso della Fase I (*"Ricerca"*), in caso di consegna di Deliverables intermedi il pagamento del trenta per cento (30%) del corrispettivo è liquidato previa presentazione della fattura, da emettere soltanto a seguito del rilascio con esito positivo del verbale di verifica del Deliverable intermedio adottato ai sensi del precedente articolo 11; il restante settanta per cento (70%) del corrispettivo è liquidato soltanto a seguito del rilascio con esito positivo del certificato di conformità adottato dalla Commissione ai sensi del precedente articolo 11. Nel corso della Fase II (*"Sviluppo sperimentale"*), in caso di consegna di Deliverables intermedi il pagamento del trenta per cento (30%) del corrispettivo è liquidato previa presentazione della fattura, da emettere soltanto a seguito del rilascio con esito positivo del verbale di verifica del Deliverable intermedio adottato ai sensi del precedente articolo 11; il pagamento dell'ulteriore trenta per cento (30%) del corrispettivo è liquidato secondo le modalità di cui sopra; il restante quaranta per cento (40%) del corrispettivo è liquidato soltanto a seguito del rilascio con esito positivo del certificato di conformità adottato dalla Commissione ai sensi del precedente articolo 11;
 - c) il pagamento delle fatture di cui al precedente comma è effettuato dalla Stazione appaltante entro trenta (30) giorni dalla data della loro ricezione;
 - d) il Prestatore non ha diritto al pagamento delle singole fatture finché non sono acquisiti ed approvati dalla Stazione appaltante i documenti comprovanti le attività svolte e la loro rispondenza a quanto previsto nella documentazione presentata in fase di Offerta;
 - e) La Stazione appaltante liquida le fatture di cui ai commi precedenti mediante versamento sul conto corrente bancario intestato al Prestatore ed indicato da quest'ultimo.
5. Fanno carico al Prestatore, intendendosi remunerate con il corrispettivo indicato nell'Offerta economica, tutte le attività necessarie al completo e regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali, anche se non specificate nel presente Accordo quadro.

6. I prezzi di cui all'Offerta economica presentata dal Prestatore in sede di gara sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo quadro e si intendono comprensivi di ogni onere e spesa.
7. Il computo degli oneri per la sicurezza inerenti rischi scaturenti dall'esecuzione del singolo progetto è di pertinenza esclusiva del Prestatore.
8. Nell'esecuzione delle fasi I e II, i servizi di ricerca e sviluppo non sono soggetti a rischi di natura interferenziale ai sensi del Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

ARTICOLO 15 - LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
2. Pertanto, lo stesso Prestatore deve comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero dalla stipula del presente Accordo quadro, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. Ai sensi del predetto art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., la Stazione appaltante provvede ad accreditare l'importo spettante al Prestatore esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC (o altro mezzo equivalente per gli operatori economici non stabiliti in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Stazione appaltante. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla stessa Stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136 del 2010 e s.m.i..

ARTICOLO 16 - PENALI

1. In caso di ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni oggetto nascenti dal presente Accordo quadro e/o dagli Atti esecutivi di fase, nonché dal documento denominato "*Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo*", è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del cinque per cento (5%); oltre tale limite, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC (o altro mezzo equivalente per gli operatori economici non stabiliti

ALLEGATO 1 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E ATTO ESECUTIVO DI FASE - Appalto pre-commerciale
"Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti del Prestatore anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.

2. L'applicazione e l'entità delle penali sono contestati al Prestatore in forma scritta (mediante PEC o altro mezzo equivalente per gli operatori economici non stabiliti in Italia o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno). In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Stazione appaltante, il Prestatore deve comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Stazione stessa nel termine massimo di cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Stazione, a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate al Prestatore le penali stabilite nel presente Accordo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. L'ammontare delle penali è addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore derivanti dall'Accordo quadro e/o nel documento denominato *"Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo"* e/o negli Atti esecutivi di fase ed è trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che la Stazione appaltante dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore. In alternativa – senza bisogno di diffida, messa in mora o procedimento giudiziario – la Stazione appaltante può emettere apposita nota di debito il cui importo è riscosso tramite escussione, anche parziale, della garanzia di cui al successivo art. 17.
4. Qualora nell'arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dalla Stazione appaltante, quest'ultima può in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore, fatta salva la facoltà della Stazione stessa di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.
5. La Stazione appaltante, inoltre, procede alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 28 del presente Accordo quadro e/o nel documento denominato *"Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo"* e/o negli Atti esecutivi di fase, in danno e colpa del Prestatore in caso di:
 - frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

- circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
- subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Al fine di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo quadro il Prestatore dimostra di aver costituito apposita garanzia definitiva, come previsto dal Disciplinare di gara al paragrafo 28 (*"Garanzia definitiva"*), che costituisce anche garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'Atto esecutivo relativo alla Fase I di gara, pari al due per cento (2%) dell'importo contrattuale previsto in tale atto. La garanzia è svincolata al termine della Fase I, a seguito di emissione del certificato di conformità di cui all'articolo 11 del presente Accordo.
2. In caso di aggiudicazione della Fase II, il Prestatore è tenuto a ricostituire tale garanzia in sede di stipula del rispettivo Atto esecutivo di Fase II per il due per cento (2%) dell'importo contrattuale dell'Atto esecutivo stesso.
3. La garanzia prestata è svincolata successivamente alla data di conclusione della verifica di conformità dell'iter di progetto e della validazione dei risultati della relativa fase, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle attività risultanti dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Prestatore, del certificato di conformità o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni (15) dalla consegna della attestazione di regolare esecuzione o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La garanzia deve essere presentata entro il termine di quindici (15) giorni dalla richiesta della Stazione appaltante.
5. La mancata presentazione della garanzia definitiva, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche, può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci (10) giorni, per la presentazione, integrazione o regolarizzazione della garanzia. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Le cauzioni a garanzia dell'esecuzione

del presente Accordo quadro e dei relativi Atti esecutivi, sono rilasciate a favore della Stazione appaltante e prevedono la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del codice civile, nascenti dal presente Accordo quadro e dall'esecuzione dei relativi Atti esecutivi.

6. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
7. La garanzia opera nei confronti della Stazione appaltante a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo quadro.
8. La garanzia opera per tutta la durata degli Atti esecutivi relativi alla fase del progetto cui la garanzia si riferisce; pertanto, la garanzia è svincolata dalla Stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso il Prestatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
9. In ogni caso il garante è liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione appaltante.
10. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di dieci (10) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione appaltante.
11. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Stazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo quadro, mediante PEC (o altro mezzo equivalente per gli operatori economici non stabiliti in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 18 - CESSIONE DEL CREDITO

1. È ammessa la cessione dei crediti maturati del Prestatore nei confronti della Stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto

ALLEGATO 1 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E ATTO ESECUTIVO DI FASE - Appalto pre-commerciale
"Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

dell'Accordo quadro effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo quadro e nei suoi allegati, a condizione che:

- a) la Stazione appaltante abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Prestatore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione dell'Accordo quadro;
 - b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
 - c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Stazione appaltante entro quindici (15) giorni dalla stipula.
 - d) la cessione del credito è efficace e opponibile alla Stazione appaltante qualora quest'ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque (45) giorni dalla notifica della cessione stessa.
2. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente.

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs. 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Accordo quadro circa le modalità e le finalità del trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione dell'Accordo quadro medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La Stazione appaltante esegue il trattamento dei dati necessari alla esecuzione del presente Accordo quadro, in ottemperanza ad obblighi di legge - ivi compresi quelli recati dal D.lgs. n. 231 del 2001 - ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dello stesso Accordo quadro.
4. Il Prestatore, in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati, in relazione al trattamento di dati personali necessari per la corretta esecuzione dell'Accordo quadro è

ALLEGATO 1 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E ATTO ESECUTIVO DI FASE - Appalto pre-commerciale
"Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

tenuto a porre in essere gli adempimenti previsti dalla normativa in tema di trattamento dei dati personali.

5. Resta inteso che il trattamento dei dati personali di cui al presente Accordo quadro da parte del Prestatore è e deve intendersi effettuato sotto la vigilanza della Stazione appaltante, che può in ogni momento operare controlli e impartire eventuali ulteriori specifiche istruzioni per il suo svolgimento. In aggiunta, la Stazione appaltante può chiedere la cessazione del trattamento, se imposta dalla necessità di adempiere a divieti ed obblighi di legge, ovvero a provvedimenti del Garante.
6. Il Prestatore fornisce formale riscontro alla Stazione appaltante dell'avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto riguarda il trattamento di dati affidati, entro trenta (30) giorni dalla firma del presente Accordo quadro.
7. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza ed esclusivamente per le finalità di cui al presente Accordo quadro.

ARTICOLO 22 - ASSENZA DI INTERMEDIAZIONE

1. Il Prestatore espressamente e irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo quadro stesso;
 - c) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (ex articoli 81 e seguenti del Trattato CE) e gli articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990 e che l'Offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo quadro, lo stesso si intende risolto, a seguito di comunicazione della Stazione appaltante, mediante PEC (o altro mezzo equivalente per gli operatori economici non stabiliti in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,

della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione appaltante.

ARTICOLO 23 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

1. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo quadro, il Prestatore si sia avvalso, senza adeguata autorizzazione, di risorse di cui altri abbiano ottenuto diritti esclusivi di proprietà intellettuale.
2. Il Prestatore assume l'obbligo di tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni, pretesi da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi, spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli eventuali onorari di avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dall'esecuzione del presente Accordo quadro.
3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

ARTICOLO 24 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Le conoscenze preesistenti di Proprietà Intellettuale utilizzate o fornite ai fini del presente Accordo quadro in relazione al Progetto permangono di proprietà esclusiva della Parte che li mette a disposizione (o di terzi proprietari). Nessuna previsione contenuta nel presente Accordo quadro né alcun contratto di licenza relativo al Progetto può pregiudicarne i diritti o ciascuna Parte (o terzo) in relazione a tali conoscenze preesistenti.
2. Al fine di identificare le conoscenze pre-esistenti, il Prestatore, entro un (1) mese dalla firma del presente Accordo quadro, si impegna a fornire alla Stazione appaltante, in forma scritta, le informazioni necessarie relative alle conoscenze preesistenti di Proprietà Intellettuale da questo possedute o utilizzate alla data del presente Accordo, che attengano o possano attenersi al Progetto o a parte di esso. Il Prestatore ha inoltre facoltà di dichiarare alla Stazione appaltante procedure e strumenti applicati internamente dallo stesso per il tracciamento della produzione e che pertanto consentano l'identificazione e la distinzione dei risultati del Progetto dai prodotti delle altre attività di ricerca e sviluppo non coperte dal Progetto.
3. Qualora il Prestatore generi conoscenze acquisite di Proprietà Intellettuale, che questo intenda o meno proteggere, entro dieci (10) giorni dalla conclusione delle attività relative

ALLEGATO 1 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E ATTO ESECUTIVO DI FASE - Appalto pre-commerciale
"Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

a ciascuna delle fasi I e II, deve informare la Stazione appaltante del contenuto di tali conoscenze.

4. I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e i conseguenti diritti di utilizzazione economica sono attribuiti in via esclusiva al Prestatore che ha generato tali conoscenze acquisite.
5. Il diritto di utilizzo dei risultati oggetto di attività di ricerca e sviluppo del presente Accordo spetta alla Stazione appaltante e al Ministero della Università e della Ricerca, nei termini e limiti indicati nel presente articolo.
6. Le soluzioni software sviluppate nel corso del progetto come prodotti della ricerca devono essere corredate della documentazione e/o degli strumenti che consentono ai soggetti indicati al comma precedente la manutenzione correttiva e l'eventuale integrazione e interoperabilità con altre componenti software.
7. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, il Prestatore deve informare la Stazione Appaltante di tutti i risultati che possano essere oggetto di sfruttamento, siano essi brevettabili o meno.
8. Il Prestatore adotta tutte le misure appropriate e necessarie a garantire la corretta tutela e gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale del progetto, in funzione della loro natura e della massima protezione che è possibile ottenere sulla base delle leggi vigenti.

Il Prestatore, pertanto, ha l'obbligo di procedere nel più breve tempo possibile ed entro comunque il termine massimo di cinque (5) mesi, a tutelare giuridicamente i risultati del Progetto, anche attraverso il deposito tempestivo ed accurato di apposite domande di privativa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, brevetto per invenzione industriale, modello, nonché l'adozione di misure contrattuali volte a mantenere segreti i risultati. Si intende quale tutela giuridica anche l'adozione di misure contrattuali e tecniche documentabili finalizzate al mantenimento del segreto dei risultati.

Le modalità di tutela giuridica sono demandate al Prestatore e devono essere, oltre che documentabili, finalizzate a consentire la migliore commercializzazione dei risultati del Progetto.

Il Prestatore si impegna ad assumere la responsabilità per l'applicazione, l'esame, la sovvenzione, la manutenzione, la gestione e la difesa dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Progetto e in particolare, ma non esclusivamente, si impegna ad assicurare che:

- a) i risultati del Progetto siano identificati, registrati e accuratamente distinti dai prodotti delle altre attività di ricerca e sviluppo non coperte dal Progetto;

ALLEGATO 1 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E ATTO ESECUTIVO DI FASE - Appalto pre-commerciale
"Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

- b) prima di qualsiasi pubblicazione dei risultati del Progetto, le invenzioni brevettabili derivanti dai risultati vengano identificate, ne venga valutata la brevettabilità, e, se ritenuto opportuno, ne venga depositata domanda di brevetto presso lo Stato membro competente o l'Ufficio Brevetti Europeo;
- c) qualora la tutela giuridica si concretizzi in un brevetto, esso deve avere una limitazione almeno nazionale.

Il Prestatore si fa carico in via esclusiva di tutti gli oneri e i costi inerenti la tutela dei Risultati, inclusi quelli connessi all'eventuale deposito della domanda di brevetto o di altra forma di privativa industriale, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento della domanda di brevetto o della forma di tutela giuridica prescelta e alla sua eventuale successiva estensione.

- 9. Qualora il Prestatore non provveda alla tutela giuridica dei Risultati entro il termine massimo di cinque (5) mesi, il Ministero della Università e della Ricerca e la Stazione appaltante hanno facoltà di acquisire in proprio tali diritti a titolo gratuito e provvedere alla valorizzazione degli stessi tramite, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) tutela giuridica da parte della Stazione appaltante dei Risultati nelle forme ritenute più idonee e opportune;
 - b) rilascio dei Risultati, in tutto o in parte, in pubblico dominio, mettendo a disposizione della collettività i risultati nelle forme che si riterranno più opportune, senza che il Prestatore abbia diritto a qualsiasi pretesa o indennità di sorta;
 - c) eventuali altre forme di valorizzazione da individuare.

Al fine dell'esercizio delle opzioni di cui sopra, il Ministero della Università e della Ricerca e la Stazione Appaltante, esperito il termine di cinque (5) mesi, comunicano al Prestatore una dichiarazione di esercizio della volontà di acquisizione dei diritti inerenti ai Risultati. Nei quindici (15) giorni successivi al ricevimento di detta dichiarazione, il Prestatore può informare il Ministero dell'Università e della Ricerca e la Stazione appaltante dell'esistenza di giustificati motivi oggettivi che ostano al conseguimento della piena tutela giuridica dei Risultati. Il Ministero dell'Università e della Ricerca e la Stazione appaltante, preso atto delle eventuali dichiarazioni del Prestatore, comunicano allo stesso, entro i trenta (30) giorni successivi al ricevimento di tali dichiarazioni, la propria volontà di revocare o confermare l'esercizio dell'acquisizione dei diritti.

10. Al fine di garantire una gestione corretta della Proprietà Intellettuale dei Risultati scaturiti dal Progetto, e il rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 2 del presente Accordo, il Prestatore deve compiere ogni diligente sforzo al fine di:
- a) promuovere la diffusione dei Risultati del Progetto; e
 - b) intraprendere tutte le azioni finalizzate alla commercializzazione dei Risultati del Progetto.
11. Qualora, entro due (2) anni dall'aggiudicazione dell'ultima fase del Progetto, il Prestatore:
- a) non abbia provveduto alla commercializzazione dei sopra menzionati diritti di Proprietà Intellettuale (direttamente o per il tramite di potenziali subcontraenti o licenziatari), e
 - b) le circostanze del caso dimostrino che il Prestatore non si è adoperato al massimo per provvedervi, o
 - c) il Prestatore (e/o qualsiasi potenziale subcontraente o licenziatario) stia utilizzando la Proprietà Intellettuale dei Risultati scaturiti dal Progetto a scapito dell'interesse pubblico,
- la Stazione appaltante e il Ministero dell'Università e della Ricerca hanno il diritto di ottenere dal Prestatore, per sé, tutti i diritti di Proprietà intellettuale del Progetto non sfruttati. Tale acquisizione si intende a titolo gratuito e senza che il Prestatore abbia diritto a qualsiasi pretesa o indennità di sorta nei confronti della Stazione appaltante né del Ministero dell'Università e della Ricerca. Il termine di cui sopra può essere prorogato, su motivata istanza del Prestatore rivolta alla Stazione appaltante e al Ministero dell'Università e della Ricerca, del tempo oggettivamente necessario per realizzare, secondo criteri di diligenza professionale, una efficiente commercializzazione dei Risultati. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al precedente comma 9.
12. Il Ministero della Università e Ricerca e la Stazione appaltante – nel rispetto della normativa inerente le acquisizioni della pubblica amministrazione e i principi di evidenza pubblica – compiono ogni diligente sforzo per favorire le condizioni per l'adozione della Soluzione progettata, sviluppata e sperimentata tramite opportuna divulgazione dei Risultati del Progetto.
13. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alle procedure per la gestione della Proprietà Intellettuale dei risultati scaturiti dal Progetto, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso

l'analisi di apposita reportistica richiesta al Prestatore, il quale deve comunque inviare alla Stazione appaltante i dati aggregati e riassuntivi relativi ai ricavi derivanti dalle vendite della Soluzione progettata, sviluppata e sperimentata nell'ambito del presente appalto. Il Prestatore si obbliga sin d'ora, nei due anni successivi alla commercializzazione, a fornire alla Stazione appaltante, con cadenza annuale, un rendiconto attestante le vendite della Soluzione progettata, sviluppata e sperimentata, le licenze concesse e altro atto di disposizione dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, oltre che le condizioni economiche alle quali detta Soluzione è stata venduta e i diritti sono stati concessi e/o ceduti a terzi. L'omessa presentazione del suddetto rendiconto costituisce inadempimento del presente Accordo.

In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui sopra, il Prestatore è tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro cinque (5) giorni lavorativi dalla richiesta della Stazione appaltante, salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 16 del presente Accordo.

ARTICOLO 25 - DIRITTI E OBBLIGAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Trascorsi dodici (12) mesi dalla stipula del presente Accordo, la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere alla divulgazione e diffusione – fatti salvi i diritti di privativa – dei risultati scientifici della ricerca e sviluppo acquisiti nel corso della procedura di appalto pre-commerciale, intendendo per tali le prestazioni, le caratteristiche tecniche, oltre che le motivazioni di scelta della Soluzione oggetto di sperimentazione.
2. La Stazione appaltante si impegna a non espletare eventuali procedure di appalto di beni e servizi commerciali basati sui risultati del presente Appalto prima di tre (3) mesi dal verbale di validazione dei risultati (di cui all'articolo 11 del presente Accordo) che non siano oggetto di implementazione in una successiva fase. Trascorsi tre (3) mesi dal termine indicato, la Stazione appaltante e i Soggetti Aggregatori hanno altresì la facoltà di utilizzare i risultati della ricerca e sviluppo sperimentale, come i disegni, i progetti e quant'altro sia stato presentato dal Prestatore nel corso della procedura di appalto pre-commerciale ai fini della formulazione di un eventuale fabbisogno di approvvigionamento e, quindi, della formulazione di una procedura di appalto pubblico.
3. Qualora si manifesti una circostanza tale da impedire o restringere in modo palese la futura concorrenza o da limitare il mercato della fornitura, il Ministero della Università e Ricerca e la Stazione appaltante hanno facoltà di imporre al Prestatore di concedere in licenza i diritti di sfruttamento commerciale ai terzi interessati, a condizioni di mercato giuste e ragionevoli, definite su proposta del Prestatore e validate dalla Stazione appaltante anche mediante

ALLEGATO 1 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E ATTO ESECUTIVO DI FASE - Appalto pre-commerciale
"Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

l'interpello di esperti. In caso di disaccordo, si procederà ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Codice della Proprietà Industriale.

4. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Prestatore non può vantare, nei confronti della Stazione Appaltante e del Ministero dell'Università e della Ricerca, alcun diritto, pretesa e/o affidamento circa l'acquisto degli apparati, sistemi, prodotti e/o servizi che costituiscono oggetto della soluzione proposta; per contro, la Stazione appaltante ha diritto di utilizzare il prototipo e tutto quanto realizzato in fase di sperimentazione, qualora la rimozione del prototipo rappresenti un costo o impedisca il normale utilizzo dei risultati o qualora l'utilizzo sia strettamente necessario a implementare ulteriori fasi di test.
5. Salvo i casi specificatamente previsti dal presente Accordo, la Stazione appaltante si obbliga a non divulgare a terzi, e fare in modo che i propri dipendenti, collaboratori e consulenti non divulgino a terzi, sia direttamente che indirettamente, i segreti commerciali, industriali, il know-how tecnico o commerciale nonché tutte le informazioni riservate che siano state acquisite nel corso della gara e/o della realizzazione e sperimentazione del prototipo. L'espressione "*informazioni riservate*" comprende tutti i progetti, campioni, prototipi, modelli, accessori, stampe e tutte le altre informazioni fornite dal Prestatore in relazione alla gara.

ARTICOLO 26 - RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE ED OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI

1. Il Prestatore si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare, nei confronti del proprio personale, a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, da contratti collettivi di lavoro, dalle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/2008 e da quelle disposizioni che verranno emanate nel corso di validità del presente Accordo quadro in quanto applicabili. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui al presente articolo, restano ad esclusivo carico del Prestatore che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti della Stazione appaltante.
2. Ai fini dell'osservanza della normativa sopra menzionata, il Prestatore si impegna sin d'ora a:
 - a) collaborare con le strutture della Stazione appaltante preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove sono eseguiti gli appalti;

ALLEGATO 1 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E ATTO ESECUTIVO DI FASE - *Appalto pre-commerciale "Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"*

- b) comunicare alla Stazione appaltante, alla data di stipula dell'Accordo quadro, gli eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione dello stesso.
3. Il Prestatore si obbliga ad applicare nei confronti del personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente Accordo e, in genere, da ogni altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria comunque applicabile; ciò anche nel caso in cui il Prestatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato.
 4. Il Prestatore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e dichiara e garantisce di essere, alla data di stipula del presente Accordo quadro, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei propri dipendenti previsti dalla normativa vigente e si impegna sin d'ora al rispetto dei predetti obblighi per tutto il periodo di validità del presente Accordo quadro. Su richiesta della Stazione appaltante, il Prestatore si impegna ad esibire la documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi.
 5. Il Prestatore si impegna espressamente a mantenere e tenere indenne la Stazione appaltante, anche in sede giudiziale, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
 6. In caso di inosservanza da parte del Prestatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il presente Accordo quadro e di commissionare ad altre imprese l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali a danno del Prestatore.
 7. La Stazione appaltante non risponde per alcun motivo di eventi quali furto, smarrimento o deterioramento dei materiali e/o dei mezzi d'opera del Prestatore lasciati in giacenza presso gli Uffici, né corrisponde al Prestatore indennizzi o rimborsi di alcun genere per oneri da tali eventi derivanti.
 8. Il Prestatore garantisce che l'esecuzione delle attività non porta alcun pregiudizio alla perfetta funzionalità delle opere ed impianti preesistenti presso gli Uffici, e pertanto si assume ogni responsabilità in ordine a guasti, malfunzionamenti, danni che, per effetto dell'esecuzione dell'Accordo quadro, dovessero verificarsi alle suddette opere e/o impianti.

ARTICOLO 27 - RISERVATEZZA

1. Il Prestatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo quadro.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo quadro.
3. L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Prestatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante, previa comunicazione al Prestatore mediante PEC (o altro mezzo equivalente per gli operatori economici non stabiliti in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo quadro, fermo restando che il Prestatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alla Stazione appaltante.
6. Il Prestatore può citare i termini essenziali del presente Accordo quadro, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e/o appalti.
7. Il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché da eventuali regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
8. Il Prestatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permane per un periodo di **cinque (5) anni** successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del presente Accordo quadro e al relativo Atto esecutivo di fase o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso – quindi, nel caso, anche oltre la durata del presente Accordo quadro che, con riferimento a tale aspetto, è considerato pienamente valido ed efficace anche oltre la sopraggiunta scadenza.

ARTICOLO 28 - RECESSO E RISOLUZIONE

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo quadro in tutto o in una sua parte e contestualmente dai relativi Atti esecutivi dandone preavviso al Prestatore almeno trenta (30) giorni prima della data di efficacia del recesso a mezzo PEC (o altro mezzo equivalente per gli operatori economici non stabiliti in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo che è a tal fine espressamente comunicato dal Prestatore alla Stazione appaltante, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile, con riconoscimento al Prestatore delle sole prestazioni eseguite ed escluso qualsivoglia indennizzo.
2. Con riferimento all'articolo 1456 del codice civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali la Stazione appaltante possa desumere la sopravvenuta inidoneità del Prestatore a far fronte agli impegni assunti con il presente Accordo quadro e al relativo Atto esecutivo di fase, la Stazione appaltante stessa si riserva sin d'ora la facoltà di risolvere l'Accordo quadro e il relativo Atto esecutivo di fase per colpa ed in danno del Prestatore, dandone comunicazione con Posta Elettronica Certificata (o altro mezzo equivalente per gli operatori economici non stabiliti in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
3. Qualora a fronte di diffida ad adempiere, il prestatore non provveda ad ottemperare a quanto in essa intimato nel termine concesso, la Stazione appaltante può risolvere il presente Accordo e i corrispondenti Atti esecutivi di fase con efficacia immediata da tale data ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
4. In tutti i casi di risoluzione anche parziale non sono pregiudicati i diritti di ciascuna parte esistenti prima della data di risoluzione nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana, incluso il diritto al risarcimento dei danni.
5. In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo e nelle ulteriori ipotesi di risoluzioni contenute nell'Accordo quadro, gli Atti esecutivi stipulati dal Prestatore in esecuzione dello stesso sono risolti di diritto.
6. Al presente Accordo quadro e ai singoli Atti esecutivi si applica quanto previsto in materia di risoluzione del contratto dall'ordinamento giuridico italiano.
7. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Stazione appaltante, per gravi e ripetute inadempienze del Prestatore nei confronti della Stazione appaltante medesima, si vedesse

obbligata a risolvere l'Accordo quadro, ha il diritto di incamerare definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento del danno.

8. È facoltà della Stazione appaltante procedere alla risoluzione dell'Accordo quadro, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Prestatore nel corso della procedura di pre-commercial procurement di cui alle premesse ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura;
 - b) qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore;
 - c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali (anche quelle in esecuzione degli Atti Esecutivi) nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nei suoi allegati e negli Atti Esecutivi;
 - e) qualora la procedura di pre-commercial procurement dovesse interrompersi per il mancato raggiungimento del numero minimo di aggiudicatari previsto dal Disciplinare di gara o successivamente alla consegna e validazione di Deliverables intermedi o al termine dell'esecuzione di fase qualora la Stazione appaltante dovesse avvalersi della facoltà di interrompere il Progetto di Ricerca e Sviluppo;
 - f) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo quadro e/o ogni singolo rapporto attuativo;

- g) per la mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di quindici (15) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 17;
- h) per eventuali azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui intentate contro la Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 23;
- i) negli altri casi di cui al presente Accordo quadro.

ARTICOLO 29 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Prestatore assume in proprio ogni eventuale responsabilità per danni a chiunque cagionati in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, manlevando la Stazione appaltante, nei limiti dell'art. 1229 del codice civile.
2. Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del Prestatore quanto dalla Stazione appaltante o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche se eseguite da parte di terzi.
3. Il Prestatore deve tenere indenne, ovvero indennizzare la Stazione appaltante, i suoi dipendenti, funzionari, amministratori e agenti da tutte le responsabilità, reclami, azioni, petizioni o procedimenti nei confronti di:
 - a. eventuali danni a cose, compresa qualsiasi violazione di diritti di Proprietà Intellettuale di terzi;
 - b. eventuali danni alle persone, tra cui lesioni con conseguente morte;
 - c. danni derivanti da o in corso di, o in relazione all'esecuzione dei Servizi, salvo nella misura in cui tali danni o lesioni siano dovuti ad un'azione o negligenza della Stazione appaltante.
4. Il Prestatore deve informare la Stazione appaltante, tempestivamente e per iscritto, di tali responsabilità, pretese, azioni, cause o procedimenti, ed in particolare le azioni nei confronti del Prestatore per violazione o presunta violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale che potrebbero interessare l'Appalto, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della notifica di denuncia, reclamo o richiesta dalla quale possa scaturire un diritto al risarcimento, come previsto dal comma 3 del presente articolo.

ARTICOLO 30 - MODIFICHE

1. Qualora venisse riscontrata la necessità di modificare quanto previsto dal Progetto o dal presente Accordo, limitatamente alle previsioni procedurali di cui agli artt. 6, 11, 12 e 14, nonché alle previsioni di cui all'art. 8 (*"Modalità di prestazione delle attività"*), la Parte proponente deve inoltrare formale richiesta scritta, esaurientemente motivata, alla controparte che, entro il termine massimo di dieci (10) giorni dalla notifica di tale missiva, deve esprimersi in merito; nel caso in cui la volontà delle parti dovesse in tal senso convergere, è sottoscritto apposito Atto aggiuntivo al presente contratto.
2. Il presente articolo può essere rettificato solo nei termini procedurali.
3. Ulteriori novelle sono consentite per adeguare l'Accordo quadro o l'Atto esecutivo di fase a sopravvenienti disposizioni normative.

ARTICOLO 31 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Accordo e degli Atti esecutivi, la relativa controversia giudiziaria è di competenza esclusiva del Foro di Roma.
2. Le Parti concordemente escludono la concorrenza del foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.
3. La legge applicabile al presente Accordo quadro e agli Atti esecutivi è la legge italiana.

ARTICOLO 32 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Accordo quadro non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo Accordo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo quadro da parte della Stazione appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la

materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Accordo prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo quadro, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, al codice civile ed alle consuetudini locali.

Roma, li _____

L'Agenzia per l'Italia Digitale

Il Prestatore

Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Accordo quadro dei suoi allegati e dei documenti richiamati; ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Prestatore dichiara inoltre di aver letto con attenzione di approvare specificatamente le condizioni contenute negli articoli seguenti:

- Art. 6 - Durata;
- Art. 11 - Verifica di deliverables intermedi e verifica di conformità dell'iter di progetto e validazione degli esiti delle fasi;
- Art. 14 - Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento;
- Art. 16 - Penali;
- Art. 17 - Garanzia definitiva;
- Art. 24 - Diritti di proprietà intellettuale;
- Art. 25 - Diritti e obbligazioni della stazione appaltante;
- Art. 27 - Riservatezza;
- Art. 28 - Recesso e risoluzione;
- Art. 29 - Danni e responsabilità civile;
- Art. 30 - Foro competente.

Il Prestatore

ALLEGATO A – SCHEMA DI ATTO ESECUTIVO DI FASE

ATTO ESECUTIVO N. ***/2025 – FASE ***,

tra

l'Agenzia per l'Italia Digitale – AgID, con sede legale in Via Liszt, 21, 00144 ROMA, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 97735020584, nella persona di [Nome Cognome], in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante, (d'ora in avanti "*AgID*" e/o "*Stazione appaltante*"), la quale agisce nell'ambito dell'Accordo di collaborazione per la prosecuzione e il completamento delle attività del programma Smarter Italy,

e

[Nome], [Sede legale] e [Numero di registrazione della singola Società o di ciascuna Società facente parte del Consorzio di Aggiudicatari] (d'ora in avanti "*Prestatore*").

La Stazione appaltante e il Prestatore congiuntamente sono nominati "*Parti*" o individualmente "*Parte*".

Premesso che:

- con comunicazione della Stazione appaltante, datata dd/mm/yyyy, l'Impresa indicata in epigrafe è stata dichiarata aggiudicataria dell' "*Avviso pubblico per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale*" - CUP: *** - CIG: ***;
- in data dd/mm/yyyy, la Stazione appaltante e il Prestatore hanno sottoscritto l'Accordo quadro che, all'art. 7, prevede che il Prestatore proceda allo svolgimento delle attività sulla base di Atti Esecutivi, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- Si riportano nel seguito, secondo quanto previsto nell'articolo 7, comma 5 dell'Accordo quadro, le modalità di attuazione dell'incarico oggetto del presente Atto esecutivo.

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Nello specifico, oggetto del presente Atto esecutivo, relativo alla Fase ***, sono (...).

2. DURATA DELLA PRESTAZIONE

Il presente Atto esecutivo ha durata dal dd/mm/yyyy fino al dd/mm/yyyy.

ALLEGATO 1 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E ATTO ESECUTIVO DI FASE - Appalto pre-commerciale
"*Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale*"

Alla cessazione del presente Atto esecutivo, ai sensi dell'art. 11 dell'Accordo quadro di data dd/mm/yyyy, AgID si riserva di eseguire la verifica di conformità dell'iter di progetto e validazione delle attività svolte nelle modalità ivi indicate.

3. GARANZIA DEFINITIVA

Al fine di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Atto Esecutivo il Prestatore ha costituito apposita garanzia mediante polizza bancaria / fideiussoria n. emessa da ***** in data ***** per un importo pari ad euro ***** (****/00), corrispondente al due per cento (2%) dell'importo netto contrattuale, che costituisce anche garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo quadro.

La garanzia deve essere adempiuta e regolata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 dell'Accordo quadro, cui si fa integralmente rinvio.

4. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Le attività indicate al punto 1 sono svolte secondo le modalità e i tempi specificati nel documento denominato "*Offerta tecnica*" (Allegato 3) che è parte integrante del presente Atto esecutivo.

In relazione alle necessità operative concordate tra le Parti, le attività sono svolte sia presso le sedi operative della Stazione appaltante, sia presso le sedi del Prestatore e, comunque, presso ogni altra sede concordata tra le Parti.

5. LICENZA D'USO E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

In conformità a quanto previsto dagli articoli 24 e 25 dell'Accordo quadro, il Prestatore si impegna, nei confronti della Stazione Appaltante e del Ministero dell'Università e della Ricerca, alla fornitura in licenza d'uso gratuita, perpetua dei diritti di utilizzo di tutto quanto realizzato con riferimento al Progetto di ricerca e sviluppo, a decorrere immediatamente dalla data del verbale di verifica e validazione di cui all'articolo 11.

6. RECESSO E RISOLUZIONE

Relativamente alle cause e alle modalità di recesso e risoluzione vale quanto stabilito nell'articolo 28 dell'Accordo quadro.

7. RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ

Relativamente alle attività previste dal presente Atto Esecutivo, i responsabili delle attività sono: il dott. [Nome Cognome], per conto del Prestatore; il dott. [Nome Cognome], per conto della Stazione Appaltante.

8. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo per le attività di cui al presente Atto Esecutivo è pari ad € *** (cifra in lettere/00), I.V.A. esclusa, di cui € *** (cifra in lettere/00), I.V.A. esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) in favore dell'Agenzia per l'Italia Digitale - AgID.

Per quanto non specificato, si rinvia alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro in materia di "Corrispettivi" e, in particolare, a quanto previsto all'articolo 14.

Relativamente alle modalità di fatturazione e pagamento si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 14 dell'Accordo Quadro.

9. LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Relativamente alle modalità sulla tracciabilità dei flussi finanziari si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 15 dell'Accordo quadro.

10. PENALI E RESPONSABILITÀ

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente Atto Esecutivo, vale quanto previsto nell'Accordo quadro agli articoli 16 e 29.

Roma, dd/mm/yyyy

Agenzia per l'Italia Digitale

Ruolo

Titolo Nome Cognome

Il Prestatore

Ruolo

Titolo Nome Cognome

**APPALTO PRE-COMMERCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO CONCERNENTE
"SOLUZIONI E SERVIZI DIGITALI PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI
PERIFERICHE ATTRAVERSO LA CREAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE DESTINAZIONI DEL TURISMO
CULTURALE" CIG B6937EED1F**

ALLEGATO 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il presente documento dovrà essere firmato digitalmente dal dichiarante e allegato all'interno della Piattaforma, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'Allegato 6 (Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione)

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a (per i soggetti che partecipano in forma singola e per i soggetti che partecipano in forma associata se già costituiti, per i Consorzi e per le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica)

NOME COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	C.F.	CARICA	IMPRESA (RAGIONE SOCIALE C.F./P.IVA)

Ovvero (per gli altri soggetti)

I sottoscritti:

NOME COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	C.F.	CARICA	IMPRESA (RAGIONE SOCIALE C.F./P.IVA)

pienamente consapevole/i della responsabilità penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA/NO ed ATTESTA/NO sotto la propria responsabilità

- a) di partecipare alla procedura in oggetto per la stipula di un Accordo quadro relativo alla realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) nella seguente forma (*Selezionare il punto relativo alla propria situazione*):

ALLEGATO 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Appalto pre-commerciale "Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

☐ **impresa singola** (imprenditori individuali e società, anche cooperative);

Ovvero

☐ **RTI o Consorzio Ordinario costituito** composto da:

(indicare le parti della fornitura dell'impresa mandataria/capofila e delle imprese mandanti)

RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, SEDE	RUOLO*	PARTI DELLA FORNITURA**

* Mandante ovvero Mandataria.

Ovvero

☐ **RTI o Consorzio Ordinario costituendo** composto da:

(indicare le parti della fornitura dell'impresa mandataria e delle imprese mandanti)

RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, SEDE	RUOLO*	PARTI DELLA FORNITURA**

* Mandante ovvero Mandataria designata

che SI IMPEGNANO a conferire, in caso di affidamento di incarico, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore designato come mandatario/capogruppo il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, e ad uniformarsi alla disciplina disposta dalla normativa con riguardo alle associazioni temporanee.

Nota Bene: anche nel caso di RTI o consorzio ordinario costituendo deve essere presentato un'unica Domanda di Partecipazione firmata digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

Ovvero

☐ **consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane,**

(indicare il Consorzio e i consorziati per i quali si concorre e le rispettive parti della fornitura che si impegnano ad eseguire in caso di aggiudicazione)

RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, SEDE	RUOLO*	PARTI DELLA FORNITURA

* indicare se consorzio o consorziato

Nota Bene: qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Ovvero

☐ **consorzio stabile** composto da:

(indicare il Consorzio e i consorziati per i quali si concorre e le rispettive parti della fornitura che si impegnano ad eseguire in caso di aggiudicazione)

RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, SEDE	RUOLO*	PARTI DELLA FORNITURA**

* indicare se consorzio o consorziato.

Nota Bene: qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Ovvero

☐ **Aggregazione di imprese di rete**

☐ con rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

Ovvero

☐ con rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;

Ovvero

☐ con rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune, oppure con organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;

composta da:

ALLEGATO 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Appalto pre-commerciale "Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, SEDE	RUOLO*	PARTI DELLA FORNITURA**

* Indicare se capofila/mandataria ovvero mandante

** ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili.

Ovvero

☐ Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) composto da:

RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, SEDE	RUOLO*	PARTI DELLA FORNITURA**

** Indicare se capogruppo/mandataria ovvero mandante

** ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili.

- b) (*ove pertinente*) ☐ che non presenterà offerta al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I., Rete, Consorzio o gruppo ovvero che non parteciperà a più R.T.I., Reti, Consorzi o gruppi;

inoltre, con riferimento a quanto indicato al paragrafo 8 del Disciplinare di gara dichiara/no:

- c) (*selezionare la box corrispondente alla dichiarazione che si intende rilasciare*)

di possedere i requisiti di ordine generale richiesti e

☐ di NON incorrere in nessuna delle cause di esclusione;

ovvero

☐ di incorrere nelle cause di esclusione che di seguito si elencano [Fare clic qui per immettere testo.](#)

dichiara/no

- d) i dati identificativi¹:

¹ Si indichino in questo contesto:

il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

il socio amministratore o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;

i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

ALLEGATO 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Appalto pre-commerciale "Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

NOME COGNOME	CODICE FISCALE	CARICA/RUOLO	RESIDENZA	CESSATO (SI/NO)

(in alternativa a quanto precede il concorrente può indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta);

con riferimento a quanto indicato al paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara dichiara/no:

e) **di possedere i requisiti** di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dal Disciplinare di gara.

dichiara/no altresì

f) **di accettare**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

g) **di accettare** il patto di integrità e **si impegna/no** a sottoscriverlo in sede di stipula dell'Accordo quadro;

h) **di essere edotto/i** degli obblighi derivanti dalla vigente normativa in tema di responsabilità amministrativa delle società e degli enti, in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nonché in tema di disciplina di comportamento dei dipendenti pubblici;

i) **di aver preso visione e di attenersi** alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento AgID, approvato con Determinazione n. 21 del 30 gennaio 2015, aggiornato con Determinazione n. 13/2023 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Aggiornamento 2024-2026 approvato con Determinazione n. 26/2024 del 31 gennaio 2024, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2025-2027, adottato con Determinazione n. 14/2025 del 31 gennaio 2025 e, da ultimo, aggiornato con Determinazione n. 52 del 4 aprile 2025, pubblicati sul sito internet www.agid.gov.it;

si impegna/no

j) **a non attuare** nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

il direttore tecnico o il socio unico;
l'amministratore di fatto nelle ipotesi precedenti.

ALLEGATO 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Appalto pre-commerciale "Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

- k) ove non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

indica/no

- l) i seguenti dati:

DOMICILIO FISCALE	CODICE FISCALE	PEC

oppure,

solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, il seguente indirizzo di posta elettronica Fare clic qui per immettere testo. ai fini delle comunicazioni ed elegge domicilio, per effetto della presentazione dell'offerta, nell'apposita area della Piattaforma ad esso riservata ed all'indirizzo di posta certificata sopra indicato;

dichiara/no

- m) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell'ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679 e si impegna/no, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte di AgID o delle Amministrazioni per le finalità descritte nell'informativa;

dichiara/no infine

- n) di essere a conoscenza e di accettare che qualora dovesse essere individuato quale aggiudicatario di fase dovrà dar prova di quanto sopra dichiarato secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara a semplice richiesta della Stazione appaltante;
- o) di essere a conoscenza e di accettare che tale richiesta potrebbe essere avanzata, anche nei confronti dei soggetti non aggiudicatari;
- p) di essere a conoscenza e di accettare che la Stazione appaltante procederà alla verifica nei confronti degli aggiudicatari ed eventualmente anche dei non aggiudicatari, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni ed al possesso dei requisiti;

ALLEGATO 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Appalto pre-commerciale "Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

- q) di prestare il consenso al trattamento dei dati nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti, nonché per le altre finalità previste dalla presente procedura.

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 «*Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso*».

Fare clic qui per immettere testo., lì __/__/____

FIRMATO DIGITALMENTE

**APPALTO PRE-COMMERCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI
RICERCA E SVILUPPO CONCERNENTE
“SOLUZIONI E SERVIZI DIGITALI PER LO SVILUPPO SOCIO-
ECONOMICO DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI PERIFERICHE
ATTRAVERSO LA CREAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DESTINAZIONI DEL TURISMO CULTURALE” CIG B6937EED1F**

ALLEGATO 3 – SCHEMA DI OFFERTA TECNICA

Il presente documento dovrà essere firmato digitalmente dal dichiarante e allegato all'interno della *Piattaforma*, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'Allegato 6 (*Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione*)

INDICE DEI CONTENUTI

1.	INDICAZIONI GENERALI	3
1.1	INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	3
1.2	STRUTTURA RACCOMANDATA DELL'OFFERTA TECNICA	3
2.	SCHEMA PER LA REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	4
2.1	IDENTIFICAZIONE DEL CONCORRENTE	4
2.2	DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI ACCESSO	4
2.3	DESCRIZIONE GENERALE DELLA SOLUZIONE	4
2.4	QUESTIONARIO TECNICO	6
2.5	IMPEGNI DI RISULTATO	9

1. INDICAZIONI GENERALI

Il presente documento costituisce l'Allegato 3 al Disciplinare di gara. Esso è strutturato in due sezioni:

- La sezione 1 contiene istruzioni e indicazioni per la redazione dell'Offerta tecnica;
- La sezione 2 delinea lo schema dettagliato dell'Offerta.

In conformità a quanto prescritto alla sezione 16 del Disciplinare di gara, l'Offerta tecnica deve essere predisposta in formato coerente con lo Schema contenuto alla sezione 2 del presente documento.

Le specifiche tecniche dell'intera gara sono descritte nel seguente documento:

<< Specifiche della Soluzione e del Programma di ricerca per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo concernente *“Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale”*>>.

Inoltre, si applica in modo specifico quanto previsto dal Disciplinare di gara al paragrafo 4.1 (*Oggetto dell'appalto*) in merito alle offerte tecniche.

1.1 INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il testo dell'Offerta tecnica deve essere redatto in font “Arial” o equivalente, font non più piccolo di 10 punti, singola spaziatura, margini destro e sinistro impostati a non meno di 2 cm, margini superiore e inferiore impostati a non meno di 2,5 cm.

Sono ammessi elementi grafici, alle seguenti condizioni:

- la dimensione della parte testuale dell'Offerta, elementi grafici esclusi, non ecceda 31 pagine;
- la dimensione complessiva dell'Offerta non ecceda 35 pagine grafici inclusi.

Si intendono esclusi dal conteggio della dimensione indicate ai due precedenti punti le copertine, gli indici, le dichiarazioni, le firme.

Nel caso in cui l'Offerta ecceda le dimensioni indicate, la parte eccedente non verrà presa in considerazione.

Il Concorrente che ritenga che i limiti di dimensione dell'Offerta non consentano un'adeguata espressione dell'Offerta potrà inviare una richiesta di chiarimenti nelle modalità descritte nel Disciplinare di gara al paragrafo 3.2 (*Chiarimenti*).

1.2 STRUTTURA RACCOMANDATA DELL'OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica è strutturata nelle seguenti parti:

- dati identificativi del Concorrente;
- dichiarazione relativa al diritto di accesso all'Offerta tecnica (opzionale);
- descrizione generale della soluzione;
- risposta a questionario tecnico;
- impegni di risultato;

- firma del Concorrente.

2. SCHEMA PER LA REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

2.1 IDENTIFICAZIONE DEL CONCORRENTE

Indicare nel seguito il nominativo del concorrente. In caso di Concorrente con identità plurisoggettiva, indicare per primo il nominativo del mandatario o coordinatore nei casi in cui ciò sia applicabile.

CONCORRENTE	RUOLO*

* Indicare se capofila/mandataria ovvero mandante, se consorzio o consorziato

2.2 DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI ACCESSO

Il concorrente, qualora le informazioni fornite nell'ambito dell'Offerta ed a giustificazione della medesima rivestano carattere di segreto tecnico e/o commerciale, è tenuto a rendere comprovata e motivata dichiarazione di diniego all'accesso in conformità a quanto previsto dalla sezione 33 del Disciplinare di gara.

La mancata produzione della suddetta dichiarazione ovvero la produzione della dichiarazione non adeguatamente comprovata e motivata svincola la Stazione appaltante nell'accoglimento della richiesta di accesso, rendendo l'Offerta tecnica interamente ostensibile.

2.3 DESCRIZIONE GENERALE DELLA SOLUZIONE

La seguente tabella contiene, per ciascuna colonna:

- L'identificatore della sezione dell'Offerta tecnica;
- Indicazioni (linea guida) per la formulazione del contenuto;
- I criteri di valutazione connessi con il contenuto;
- La dimensione suggerita della sezione, in pagine, senza tenere conto della presenza di eventuali elementi grafici;
- L'elenco delle fasi relativamente alle quali l'Offerta dovrà contenere la sezione indicata;

ID	LINEA GUIDA PER LA ELABORAZIONE DELLA OFFERTA TECNICA	CRITERIO	PAG. (FASE I)	OFFERTA
Q-G1	LA SOLUZIONE Illustrare l'ecosistema del turismo culturale che costituisce il riferimento per l'utilizzo della Soluzione proposta. Descrivere le funzioni realizzate dalla Soluzione proposta.	Tutti	3	Fasi I, II

	Illustrare gli indicatori per la misurazione della efficacia della Soluzione e la correlazione con il benessere sociale ed economico delle comunità Illustrare gli elementi qualificanti la Soluzione stessa, i principi tecnico-scientifici o le evidenze sperimentali / empiriche che caratterizzano la proposta di Soluzione e le aspettative di efficacia della stessa. Illustrare le aspettative in termini di coinvolgimento delle organizzazioni e delle persone che fanno parte delle comunità del territorio. Illustrare l'approccio e i modelli per la correlazione tra lo sviluppo della destinazione turistica e gli indicatori di benessere della comunità e delle persone che ne fanno parte.			
Q-G2	IL SISTEMA PRE-COMMERCIALE Descrivere il Sistema che potrà realizzare la Soluzione, preferibilmente attraverso un modello funzionale di tipo modulare. Descrivere le componenti del Sistema, l'insieme dei servizi digitali e dei servizi di accompagnamento (formazione, consulenza, supporto ...) motivando il contributo di ciascuno di essi alla efficacia della Soluzione. Descrivere gli scenari d'uso in riferimento all'ecosistema del turismo culturale precedentemente illustrato. Descrivere l'implementazione pre-commerciale del Sistema, che si intende sviluppare anche in stadi progressivi, e poi utilizzare per le attività di ricerca sperimentale previste nella Fase II. Illustrare i termini di completezza funzionale, gli elementi di incertezza, le limitazioni del prototipo di cui è previsto lo sviluppo rispetto alla implementazione commerciale che si prevede di realizzare a valle del presente appalto pre-commerciale.	Tutti	3	Fasi I, Fase II
Q-G3	IL PROGRAMMA DI RICERCA Illustrare il programma di ricerca e sviluppo sperimentale proposto, strutturato per attività e in relazione a entrambe le Fase I e II del presente appalto. Illustrare le motivazioni per le quali il programma di ricerca è coerente con gli obiettivi della sfida, con le caratteristiche della soluzione e con le caratteristiche del Sistema pre-commerciale. Descrivere le risorse necessarie all'attuazione del programma di ricerca.	Tutti	3	

Q-G4	NUOVE CONOSCENZE E INNOVAZIONE Illustrare gli elementi di conoscenza originali oggetto del programma di ricerca, che concorrono al benessere sociale ed economico della comunità del territorio attraverso la valorizzazione della destinazione turistica. Evidenziare gli elementi di innovazione su cui si concentrano le attività di ricerca e sviluppo sperimentale. Evidenziare gli elementi originali della soluzione rispetto allo stato dell'arte del mercato. Illustrare tutte le eventuali altre considerazioni che l'Offerente vorrà fare a completamento della Offerta tecnica.	Tutti	3	
------	---	-------	---	--

Nota: La dimensione in pagine in tabella ha funzione esclusivamente indicativa e non vincolante. L'indicazione serve unicamente a fornire un riferimento orientativo sulla distribuzione dei contenuti tra le varie sezioni.

Il concorrente può quindi articolare e ripartire i contenuti come ritiene più opportuno, purché vengano rispettati i limiti dimensionali massimi complessivi indicati nella precedente sezione 1.1.

2.4 QUESTIONARIO TECNICO

Il questionario contenuto nella presente sezione è parte della documentazione di gara: il Concorrente dovrebbe dare, nell'Offerta tecnica, la risposta ad ognuna delle domande indicate nella tabella seguente.

Le risposte contenute nell'Offerta tecnica saranno usate per la valutazione delle offerte, nelle modalità descritte nel Disciplinare di gara e in particolare al paragrafo 18.1 del medesimo, applicando i criteri di cui alla Tabella 2.

Le domande che compongono il questionario costituiscono una linea guida per la elaborazione della Offerta tecnica di Fase I. Le domande saranno riproposte negli eventuali inviti a partecipare alla Fase II della gara d'appalto, secondo quanto meglio specificato nell'ultima colonna della tabella.

La seguente tabella contiene, per ciascuna riga una domanda e, per ciascuna colonna:

- L'identificatore della sezione dell'Offerta tecnica;
- La formulazione della domanda, comprensiva di elementi per la elaborazione della risposta
- I criteri di valutazione prioritariamente applicabili per la valutazione della risposta;
- La dimensione suggerita della sezione, espressa in pagine, senza tenere conto della presenza di eventuali elementi grafici;
- L'elenco delle fasi relativamente alle quali l'Offerta dovrà contenere la sezione indicata;

ID	LINEA GUIDA PER LA FORMULAZIONE DELLA OFFERTA	CRIT.	PAG.	OFFERTA
Q-C1	SUPPORTO DELLE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE <i>Facendo anche riferimento anche all'Ecosistema del turismo culturale definito alla sezione Q-G1 e agli scenari applicativi</i>	C1	3	Fasi I, II

	<i>descritti alla sezione 7 del documento "Specifiche della Soluzione e del Programma di ricerca".</i> Elencare, descrivere le iniziative di valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale che la Soluzione può supportare, comprensive delle iniziative di e-marketing, e-tourism, di partnership tra soggetti pubblici e privati, delle capacità di generazione di contenuti digitali. Illustrare le motivazioni sulle quali si basa l'aspettativa che la Soluzione possa rendere più efficaci le iniziative di valorizzazione delle destinazioni turistico culturali precedentemente elencate. Per contro, individuare la tipologia di iniziative che più difficilmente potranno essere gestite dalla Soluzione, dandone motivazione. Illustrare le motivazioni sulla quali si basa l'aspettativa che la Soluzione possa rendere più efficaci le iniziative attraverso la collaborazione tra più soggetti.			
Q-C2	SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE <i>Facendo anche riferimento anche all'Ecosistema del turismo culturale definito alla sezione Q-G1 e agli scenari applicativi descritti alla sezione 7 del documento " Specifiche della Soluzione e del Programma di ricerca".</i> Illustrare le motivazioni sulle quali si basa l'aspettativa di efficacia nella elaborazione del Destination Management Plan per la valorizzazione delle destinazioni turistico culturali, di breve termine (2 anni) e di più lungo termine. Illustrare inoltre le capacità di analisi del posizionamento e potenzialità della destinazione del turismo culturale; - le capacità di monitoraggio, nel tempo, dell'efficacia dell'azione di valorizzazione, in riferimento agli indicatori di benessere Di contro, illustrare, motivando, i limiti della Soluzione. In generale descrivere, motivando, il grado di rispondenza atteso dei requisiti illustrati nel documento di Specifiche	C2	3	Fasi I, II
Q-C3	OVERTOURISM Stimare, motivando, le prestazioni attese dalla soluzione alla sfida posta, nello sfruttamento delle destinazioni turistiche in condizioni di overtourism. Di contro, illustrare, motivando, i limiti della Soluzione.	C3	3	Fasi I, II
Q-C4	ALTRI CONTESTI APPLICATIVI	C4	0	Fase II

	Si applica alla Fase II.			
Q-I1	DIFFUSIONE DELLA SOLUZIONE <i>Facendo anche riferimento all'Ecosistema del turismo culturale definito alla sezione Q-G1:</i> individuare, motivando, il profilo tipico dell'utilizzatore della Soluzione. Illustrare le caratteristiche della soluzione che ne favoriscono la diffusione, anche in riferimento a: - facilità di utilizzo in relazione al profilo degli utilizzatori; - costo del ciclo di vita in relazione alla disponibilità di ciascuna delle categorie di utilizzatori. Illustrare scenari e modalità di diffusione della Soluzione. Illustrare le potenzialità di ulteriore sviluppo della Soluzione, ad esempio in termini di espandibilità funzionale, integrazione e interoperabilità con sistemi informativi pre-esistenti, apertura alle fonti di dati. Illustrare l'impatto organizzativo presso i soggetti utilizzatori e i benefici attesi sociale ed economico delle comunità di riferimento. <i>Descrivere i modelli proposti di gestione della proprietà intellettuale, scenari e/o piani di commercializzazione e di sfruttamento dei diritti sui risultati del programma di ricerca proposto.</i>	I1	2	Fasi I, II
Q-I2	DIFFUSIONE NELLA PA Illustrare scenari di adozione della soluzione da parte di soggetti pubblici e dei luoghi della cultura. Illustrare modelli di acquisto dei servizi sviluppati da parte dei soggetti pubblici. Illustrare il ciclo di vita della soluzione e stimare, motivando, il costo del ciclo di vita della soluzione adottate da Soggetti Pubblici. Illustrare il potenziale impatto organizzativo dell'adozione della Soluzione nei Soggetti Pubblici.	I2	2	Fasi I, II
Q-I3	RISCHI CONNESSI ALLA ADOZIONE DELLA SOLUZIONE Si applica alla Fase II.	I3	0; 1,5	Fasi I, II
Q-Q1	QUALITA' DELLA OFFERTA <i>Assicurarsi che il documento di Offerta sia chiaro, di facile lettura e ben focalizzato sull'Offerta.</i> Individuare le aree di incerta o non chiara conformità della Offerta tecnica con le specifiche del bando.	Q1	1	Fasi I

	Evidenziare le aree ove si è resa necessaria una propria interpretazione della specifica, in quanto questa è stata ritenuta poco chiara.			
Q-Q2	METODI DI RICERCA Descrivere le modalità con cui si intenderà misurare, stimare o prevedere le prestazioni del sistema che implementa la soluzione. Evidenziare metodi, standard che saranno applicati per il controllo sulla qualità del progetto, comprendendo le attività di ricerca sperimentale. Illustrare metodi e piani di test applicabili nella fase II dell'appalto. Illustrare l'approccio al programma di ricerca e il correlato piano delle attività, comprensivo delle risorse (professionali, strumentali ...) ritenute necessarie.	Q2	2	Fasi I, II
Q-Q3	Illustrare le modalità per il controllo di qualità sulla esecuzione del programma di ricerca e sviluppo. Ciò anche al fine di motivare i livelli di controllo sui risultati ottenuti, e in riferimento alla ripetibilità e stabilità dei risultati sperimentali ottenuti.	Q3	1	Fasi I, II

Nota: La dimensione in pagine in tabella ha funzione esclusivamente indicativa e non vincolante. L'indicazione serve unicamente a fornire un riferimento orientativo sulla distribuzione dei contenuti tra le varie sezioni.

Il concorrente può quindi articolare e ripartire i contenuti come ritiene più opportuno, purché vengano rispettati i limiti dimensionali massimi complessivi indicati nella precedente sezione 1.1.

2.5 IMPEGNI DI RISULTATO

		CRIT.	PAG.
Q-AC	Descrivere i prodotti/risultati minimi che l'Offerente si impegna a produrre al termine della fase I del progetto, tenendo in conto i risultati essenziali di cui alla sezione 4.3 del documento <i>"Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo"</i> Si tenga conto che il presente appalto pre-commerciale implica incertezza sull'esito delle attività di ricerca e sviluppo. Pertanto l'Offerente dovrà valutare attentamente gli impegni di risultato che intende dichiarare. Gli impegni minimi di prodotto/risultato dichiarati nella Offerta tecnica saranno usati come base per la verifica di conformità di cui all'art. 11 dell'Allegato 1 <i>"Schema di Accordo Quadro e Atto esecutivo di fase"</i> .	N.A.	2

Nota: La dimensione in pagine in tabella ha funzione esclusivamente indicativa e non vincolante. L'indicazione serve unicamente a fornire un riferimento orientativo sulla distribuzione dei contenuti tra le varie sezioni.

Il concorrente può quindi articolare e ripartire i contenuti come ritiene più opportuno, purché vengano rispettati i limiti dimensionali massimi complessivi indicati nella precedente sezione 1.1.

Fare clic qui per immettere testo., lì __/__/____

FIRMATO DIGITALMENTE

**APPALTO PRE-COMMERCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO CONCERNENTE
"SOLUZIONI E SERVIZI DIGITALI PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI
PERIFERICHE ATTRAVERSO LA CREAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE DESTINAZIONI DEL TURISMO
CULTURALE" CIG B6937EED1F**

ALLEGATO 4 – SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Il presente documento dovrà essere firmato digitalmente dal dichiarante e allegato all'interno della Piattaforma, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'Allegato 6 (Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione)

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a

NOME COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	C.F.	CARICA	IMPRESA (RAGIONE SOCIALE C.F./P.IVA)	RUOLO*

* Indicare se capofila/mandataria ovvero mandante, se consorzio o consorziato

pienamente consapevole/i della responsabilità penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA/NO ed ATTESTA/NO sotto la propria responsabilità

al fine di soddisfare **tutti gli oneri** previsti nel Bando di gara, nello Schema di Accordo quadro, nel Disciplinare di gara, nelle Specifiche delle soluzioni e dei servizi di ricerca e sviluppo, nella Domanda di partecipazione, nonché in tutti gli altri atti relativi al progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente "Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale" - i seguenti importi e valori costituenti l'OFFERTA ECONOMICA, conformemente al paragrafo 17 del Disciplinare di gara:

a) il **valore complessivo onnicomprensivo** [Vo_A], individuato per il completamento della Fase I "Ricerca", pari a

€ _____

ALLEGATO 4 SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA - Appalto pre-commerciale "Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale"

(indicare l'importo in numeri e in lettere)

Di cui oneri per la sicurezza aziendale

€ _____

(indicare l'importo in numeri e in lettere)

ATTENZIONE:

NON SARANNO AMMESSE LE OFFERTE IN AUMENTO RISPETTO ALLA BASE D'ASTA (STABILITA, PER LA FASE I IN € 380.000,00 (EURO TRECENTOTTANTAMILA/00) I.V.A. ESCLUSA, O CONDIZIONATE;

NEI CONTEGGI PER L'ATTRIBUZIONE DI TUTTI I PUNTEGGI SI OPERERÀ UN'APPROSSIMAZIONE PER TRONCAMENTO ALLA SECONDA CIFRA DECIMALE COMPRESA.

- b) il **prezzo pieno stimato** [EFP], che è il prezzo che sarebbe richiesto dall'Offerente nell'ipotesi in cui i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'esecuzione della Fase I "Ricerca" fossero interamente trattenuti dalla stazione appaltante, pari a:

€ _____

(indicare l'importo in numeri e in lettere)

- c) la **ripartizione in "categorie di risorse", delle "unità di costo" e dei "prezzi unitari" per ciascuna categoria** [BCUP], per l'esecuzione dei servizi di cui alla Fase I "Ricerca" e per l'esecuzione dei servizi di cui alla Fase II "Sviluppo sperimentale", e, limitatamente alle risorse impiegate nella Fase I, la quantità minima di risorse rese disponibili, come di seguito indicate:

DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI RISORSE (DA IMPIEGARE NELLE FASI I E II)	DESCRIZIONE DELLE UNITÀ (ORE,GIORNI/PERSONA... APPLICABILE ALLE FASI I E II)	PREZZI UNITARI (IN EURO, SIA IN NUMERICHE IN LETTERE APPLICABILE ALLE FASI I E II)	QUANTITÀ MINIMA GARANTITA DI RISORSE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DELLA FASE I (APPLICABILE ALLA SOLA FASE I)

DICHIARA/NO ALTRESÌ

1. che non ci sono oneri derivanti da rischi interferenziali, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008;
2. di accettare tutti i termini e le condizioni specificate nei Documenti di gara, e, in particolare:
 - che l'offerta è irrevocabile e vincolante fino al 240° giorno (duecentoquarantesimo) dopo il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte;
 - che tale offerta non è vincolante in alcun modo nei confronti della Stazione appaltante;
 - di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influenzare le prestazioni di tutti i servizi di cui alla documentazione di gara e che tali circostanze sono state prese in considerazione per determinare l'importo richiesto, che è considerato remunerativo;
 - l'applicazione delle stesse condizioni per le attività integrative aggiuntive che la Stazione appaltante può richiedere, entro i limiti previsti per la pubblica amministrazione;
 - di riconoscere che i termini stabiliti in tutta la documentazione di gara, di cui al momento della prestazione dei servizi oggetto della gara d'appalto, devono essere considerati, a tutti gli effetti, i termini essenziali ai sensi dell'articolo 1457 del codice civile;
3. che il documento "*Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo*", così come gli altri documenti di gara, formeranno parte integrante e sostanziale del contratto da stipularsi con la Stazione appaltante;

DICHIARA/NO INFINE

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che, in caso di false dichiarazioni, saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
2. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.

Fare clic qui per immettere testo., lì __/__/__

FIRMATO DIGITALMENTE

**APPALTO PRE-COMMERCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO CONCERNENTE
"SOLUZIONI E SERVIZI DIGITALI PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI
PERIFERICHE ATTRAVERSO LA CREAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE DESTINAZIONI DEL TURISMO
CULTURALE" CIG B6937EED1F**

ALLEGATO 5 – PATTO DI INTEGRITA'

PATTO DI INTEGRITÀ

TRA

Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito denominata AgID) C.F. 97735020584

E

Il Prestatore (Impresa/RTI/Consorzio)

Con sede legale in

C.F. e P.IVA

rappresentata da

in qualità di

VISTI

- l'art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) ANAC vigente;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione - Aggiornamento 2024-2026 dell'AgID adottato con Determinazione n. 26/2024 del 31 gennaio 2024;
- le seguenti Determinazioni di AgID: Determinazione n. 26 del 31 gennaio 2024 avente per oggetto "Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2024-2026", la Determinazione n. 14 del 31 gennaio 2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2024 – 2026";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell'AgID, adottato con determinazione del D.G. n. 21 del 30 gennaio 2015 e aggiornato con Determinazione n. 13 del 18 gennaio 2023

L'AGID E IL PRESTATORE CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - (Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti nell'ambito delle procedure di affidamento e di esecuzione di tutti i contratti pubblici, a prescindere dalla rilevanza comunitaria.

2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra la stazione appaltante e i soggetti affidatari di contratti pubblici, al fine di conformare il proprio agire ai principi di legalità, trasparenza e correttezza ed alle norme poste a garanzia dell'integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto si applica ai soggetti affidatari di appalti e concessioni, alle imprese ausiliarie nei casi di avvalimento e ai subappaltatori. In caso di consorzi e di raggruppamenti temporanei d'impresa gli obblighi derivanti dal Patto si estendono a tutti i partecipanti al consorzio e al raggruppamento.
4. L'espressa accettazione del Patto costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento di appalti e concessioni e lo stesso è parte integrante dei contratti pubblici stipulati da AgID.

Articolo 2 - (Obblighi del Prestatore)

1. Il Prestatore conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. Il Prestatore si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'AgID ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
3. Il Prestatore si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'AgID, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.
4. Il Prestatore, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara.
5. Il legale rappresentante del Prestatore informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
6. Il legale rappresentante segnala, altresì, eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'AgID.
7. Il legale rappresentante del Prestatore dichiara:
 - di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto.
 - di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dalla normativa unionale e italiana, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
 - di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art. 21 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
 - di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art. 21 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 verrà disposta l'immediata esclusione dell'ente dalla partecipazione alla procedura d'affidamento.
 - di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 3 - (Obblighi dell'AgID)

1. L'AgID conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'AgID informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'AgID attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, anche per come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'AgID.
4. L'AgID aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5. L'AgID formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4 - (Sanzioni)

2. L'accertamento del mancato rispetto da parte del Prestatore anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art. 2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
 - esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
 - revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
 - risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto;
 - ogni altra misura prevista dalla normativa vigente in materia.
3. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di integrità costituisce legittima causa di esclusione del Prestatore dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'AgID per i successivi tre anni.

Articolo 5 - (Controversie)

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 6 - (Durata)

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Data, _____

L'AgID

IL PRESTATORE

REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONSIP S.p.A.

VERSIONE 1.1

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

DICEMBRE 2023



1. STORIA DEL DOCUMENTO

Nel corso della vigenza, il presente documento è stato oggetto delle modifiche e/o delle integrazioni dettagliate di seguito.

DATA PUBBLICAZIONE	VERSIONE	DESCRIZIONE	ARTICOLI MODIFICATI/INTEGRATI
Giugno 2023	1.0	Adeguamento delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica amministrazione alla disciplina del D. Lgs. 36/2023	Intero documento
Dicembre 2023	1.1	Adeguamento all'entrata in vigore della disciplina sulla digitalizzazione contenuta nel D. Lgs. 36/2023	Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 37 e 38 Aggiunti articoli 47-bis e 47-ter



Sommario

SEZIONE PRIMA – IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT IN GENERALE - 7 -

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA	- 7 -
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI.....	- 7 -
ARTICOLO 3 – IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: UTILIZZO E FINALITÀ	- 13 -
ARTICOLO 4 - I SOGGETTI DEL SISTEMA: MEF E CONSIP	- 13 -
ARTICOLO 5 - I SOGGETTI DEL SISTEMA: IL GESTORE DEL SISTEMA.....	- 14 -
ARTICOLO 6 – I SOGGETTI DEL SISTEMA: LE STAZIONI APPALTANTI, GLI OPERATORI ECONOMICI E I LORO UTENTI	- 14 -
ARTICOLO 7 - COME SI ACCEDE E SI UTILIZZA IL SISTEMA: LA REGISTRAZIONE, L'ATTIVAZIONE E L'AMMISSIONE DI OPERATORI ECONOMICI E STAZIONI APPALTANTI NEL SISTEMA- 16 -	
ARTICOLO 8 – L'UTILIZZO DEL SISTEMA.....	- 17 -
ARTICOLO 9 - INFORMAZIONI, DICHIARAZIONI E DOCUMENTI INVIATI E SCAMBIATI AI FINI DELLA REGISTRAZIONE E DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA	- 17 -
ARTICOLO 10 - DICHIARAZIONI E INFORMAZIONI RESE A SISTEMA - CONTROLLI E VERIFICHE A CAMPIONE	- 18 -
ARTICOLO 11 - MODIFICA DELLE REGOLE	- 18 -
ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA, REQUISITI TECNICI, CONDIZIONI E ORARI DI FUNZIONAMENTO	- 19 -
ARTICOLO 13 - VIOLAZIONE DELLE REGOLE	- 19 -



ARTICOLO 14 - OBBLIGHI INERENTI L'USO DEL SISTEMA E SANZIONI PER LE SUE VIOLAZIONI	- 21 -
ARTICOLO 15 – SCHEDA PUBBLICA DELL'OPERATORE ECONOMICO.....	- 22 -
ARTICOLO 16 - COMUNICAZIONI, AREA RISERVATA	- 22 -
ARTICOLO 17 – REGISTRAZIONI DI SISTEMA E DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE.....	- 23 -
ARTICOLO 18 - FIRMA DIGITALE E FIRMA QUALIFICATA.....	- 24 -
ARTICOLO 19 - CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI AGLI STRUMENTI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE	- 24 -
ARTICOLO 20 – ACCESSO AGLI ATTI	- 24 -
ARTICOLO 21 – RICHIESTE E SEGNALAZIONI RELATIVE AL SISTEMA E ALLA CONDUZIONE DELLE PROCEDURE.....	- 25 -
ARTICOLO 22 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE	- 25 -
ARTICOLO 23 - DATI APERTI E RIUTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DEL SETTORE PUBBLICO... - 26 -	
ARTICOLO 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	- 27 -
SEZIONE SECONDA – L'AMMISSIONE AI MERCATI TELEMATICI	- 28 -
ARTICOLO 25 – CAPITOLATI D'ONERI DI AMMISSIONE E OPERATORI ECONOMICI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L'AMMISSIONE.....	- 28 -
ARTICOLO 26 - AMMISSIONE DI OPERATORI IN FORMA AGGREGATA.....	- 28 -
ARTICOLO 27 – DOMANDA DI AMMISSIONE.....	- 29 -
ARTICOLO 28 – DURATA DELL'AMMISSIONE AI MERCATI TELEMATICI.....	- 29 -



ARTICOLO 29 – EFFETTO DELLA SOSPENSIONE - 30 -

ARTICOLO 30 – EFFETTO DELLA REVOCA - 30 -

ARTICOLO 31 – RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAI MERCATI TELEMATICI - 30 -

**SEZIONE TERZA – IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - 32 -**

ARTICOLO 32 - IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).. -
32 -

ARTICOLO 33 – CONTENUTO ED EFFICACIA DEL CATALOGO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI -
DICHIARAZIONI E GARANZIE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI..... - 32 -

ARTICOLO 34– FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO - 33 -

ARTICOLO 35– MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL CATALOGO - 33 -

ARTICOLO 36 - ELIMINAZIONE DEI CATALOGHI..... - 34 -

ARTICOLO 37 – OBBLIGHI DI CORRETTA GESTIONE DEL CATALOGO - 34 -

ARTICOLO 38 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 35 -

ARTICOLO 39 – PROCEDURA DI ACQUISTO A CATALOGO - 35 -

ARTICOLO 40 – IL CONFRONTO DI PREVENTIVI..... - 36 -

ARTICOLO 41 – ACQUISTO TRAMITE RDO..... - 36 -

ARTICOLO 42 – RISPOSTA ALLA RDO..... - 36 -

ARTICOLO 43 – CHIUSURA DELLA RDO - 37 -

ARTICOLO 44 – ACQUISTO TRAMITE TD..... - 37 -



SEZIONE QUARTA – IL SISTEMA DINAMICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 38 -

ARTICOLO 45 - IL SISTEMA DINAMICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 38 -

ARTICOLO 46 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NEL SISTEMA DINAMICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..... - 38 -

ARTICOLO 47 – RISPOSTA ALL'APPALTO SPECIFICO..... - 38 -

ARTICOLO 47-BIS – RITIRO DELL'OFFERTA..... - 39 -

ARTICOLO 47-TER – ESAME DELLE OFFERTE..... - 39 -

ARTICOLO 48 – CHIUSURA DELL'APPALTO SPECIFICO - 39 -

SEZIONE QUINTA – LA GARA TELEMATICA..... - 40 -

ARTICOLO 49 – GARE TELEMATICHE IN MODALITÀ ASP - 40 -

ARTICOLO 50 – PARTECIPAZIONE ALLE GARE TELEMATICHE IN MODALITÀ ASP - 40 -

ARTICOLO 51 – PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - 40 -

ARTICOLO 52 – RITIRO DELL'OFFERTA..... - 40 -

ARTICOLO 53 – ESAME DELLE OFFERTE..... - 41 -

SEZIONE SESTA – IL CONTRATTO E LA SUA ESECUZIONE..... - 42 -

ARTICOLO 54 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO..... - 42 -

ARTICOLO 55 – INTERCONNESSIONE CON IL SISTEMA NSO - 42 -

ARTICOLO 56 - INFORMAZIONI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO..... - 43 -



Sezione Prima – Il Sistema di e-procurement in generale

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e della Documentazione di Procedura

Le presenti Regole del Sistema disciplinano l'accesso e l'utilizzo, da parte delle Stazioni Appaltanti e degli Operatori Economici del Sistema e degli Strumenti di Acquisto e Negoziazione, nel rispetto ed in attuazione del Codice dei Contratti Pubblici e della normativa applicabile, definendo, tra l'altro, le condizioni di accesso, i termini e le modalità di utilizzo del Sistema stesso, nonché i rapporti e le rispettive responsabilità intercorrenti tra il Titolare e il Gestore del Sistema, le Stazioni Appaltanti e gli operatori nell'accesso al Sistema e nell'utilizzo degli Strumenti.

Ciascuna procedura inerente gli Strumenti Telematici di Acquisto e Negoziazione è disciplinata dalla relativa Documentazione di Procedura, di cui faranno parte integrante le Regole di Sistema, secondo quanto disposto dalla Documentazione medesima.

Articolo 2 – Definizioni

Nell'ambito delle presenti Regole, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:

Account: l'insieme di dati – *userid e password* -, associati ad una persona fisica al momento della Registrazione al Sistema nei casi previsti dalle presenti regole;

Accordo quadro: l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste come disciplinato dal Codice;

Ammissione, Ammesso: il risultato della procedura e il relativo Profilo di Autorizzazione a Sistema dell'Operatore Economico che ha completato la procedura che consente - salve eventuali cause di esclusione o impedimento - l'accesso e la partecipazione dell'Operatore Economico ai Mercati Telematici.

Abilitazione, Abilitato: il risultato della procedura e il relativo Profilo di Autorizzazione a Sistema dell'Operatore Economico che ha completato la procedura che consente - salve eventuali cause di esclusione o impedimento - l'accesso e la partecipazione dell'Operatore Economico ai Mercati Telematici.

Appalto Specifico (AS): Confronto concorrenziale indetto dalle singole Stazioni Appaltanti che intendono affidare beni/servizi/lavori nell'ambito di un SDA, secondo



le modalità e le procedure descritte nella sezione delle presenti Regole dedicata allo SDAPA;

Acquisto a Catalogo: Modalità di Acquisto mediante il quale la stazione appaltante predispone e invia all'Operatore Economico la manifestazione di volontà per l'acquisto di Prodotti e/o di Servizi nel Mercato Elettronico direttamente dal Catalogo Elettronico;

Amministratore di Sistema: Persona fisica, rappresentante legale dell'operatore economico individuato da Consip attraverso procedura pubblica a cui è conferito il compito di sovrintendere alla gestione e alla manutenzione della Piattaforma di e-procurement ed al suo utilizzo nel rispetto dei requisiti di protezione dei dati e sicurezza;

Area Comunicazioni: l'apposita area telematica ad accesso riservato all'interno del Sistema dedicata a ciascun Utente per inviare e ricevere le comunicazioni nell'ambito del Sistema;

ASP: Application Service Provider, il servizio che consente alle Stazioni Appaltanti di utilizzare la piattaforma telematica per bandire e gestire le proprie procedure di acquisto nella forma della gara aperta, negoziata e ristretta.

Attivazione, Attivato: il risultato della procedura e il relativo Profilo di Autorizzazione a Sistema dell'Operatore Economico che è risultato aggiudicatario di Convenzioni Quadro e/o Accordi Quadro;

Bando Istitutivo: Bando mediante il quale gli Operatori Economici, che soddisfano i requisiti richiesti nel medesimo, sono ammessi al singolo Sistema Dinamico. Il Bando Istitutivo definisce il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno effettuare Appalti Specifici e il valore complessivo in termini di stima del fabbisogno delle PA nel predetto periodo di durata;

BDNCP: la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'articolo 62 bis del codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dagli articoli 23 e 222, comma 8 del codice dei contratti pubblici;

CAD: Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Capitolato d'Oneri: uno dei Capitolati d'onere (comprensivo dei relativi allegati) per l'Ammissione dei Fornitori e dei beni, dei Servizi e dei lavori da questi offerti per la partecipazione ai mercati telematici;

Categoria: una delle categorie in cui si articolano i bandi MEPA e i Bandi istitutivi del Sistema Dinamico e per la quale l'Operatore Economico può richiedere l'Ammissione;

Catalogo: l'elenco dei Prodotti e/o dei servizi e delle relative caratteristiche offerti dall'Operatore Economico ed esposti all'interno del Sistema di e-Procurement secondo la struttura definita da ciascuna Categoria merceologica e resa disponibile secondo le modalità previste nel Sito;



Codice dei Contratti Pubblici o Codice: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;

Consip: la società Consip S.p.A., a socio unico, organismo di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze si avvale ai sensi dell'art. 1, comma 17, del D.L. 95/2012;

Convenzioni: le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip che possono essere utilizzate dalle Stazioni Appaltanti quali Strumento Telematico di Acquisto;

Disponibilità Minima Garantita: il quantitativo garantito di Prodotti o Servizi di cui l'Operatore Economico assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo per gli acquisti mediante Acquisto a Catalogo da parte delle Stazioni Appaltanti nell'ambito del MEPA, così come indicato nel Capitolato Tecnico. Per il calcolo della Disponibilità Minima Garantita si fa riferimento al numero di Prodotti e/o al valore espresso in euro dei Servizi per i quali è stato concluso un Contratto tra Stazioni Appaltanti e Operatore Economico mediante Acquisto a Catalogo (mentre non vengono computati gli acquisti mediante RDO) in un dato periodo di tempo stabilito nel Capitolato Tecnico (es: nel caso in cui la Disponibilità Minima Garantita sia di 1000 prodotti ogni mese, l'Operatore Economico potrà rifiutarsi di eseguire un Acquisto a Catalogo soltanto nel caso in cui nei trenta giorni precedenti al ricevimento dell'Ordine relativo abbia già venduto 1000 o più unità di prodotto);

Domicilio Digitale: indirizzo di P.E.C. comunicato dall'Operatore Economico per la registrazione in uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Documentazione di Procedura: l'insieme della documentazione relativa alla disciplina di ciascuno specifico Strumento di Acquisto e Negoziazione, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di volta in volta rilevante e i relativi Allegati - il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le presenti Regole e le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sul Sito, incluse le guide operative, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la Registrazione, l'Ammissione, l'accesso e l'utilizzo dello Strumento di Acquisto e Negoziazione nel Sistema di e-Procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;

Domanda di Ammissione: il documento che il soggetto richiedente l'Ammissione deve compilare ed inviare a Consip, attraverso la procedura presente sul Sito www.acquistinretepa.it, esclusivamente in lingua italiana, per ottenere l'Ammissione a uno o più strumenti telematici previsti nel Sistema di e-Procurement;



Ecosistema nazionale di e-procurement: l'insieme delle piattaforme e dei servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'articolo 23 del Codice e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 25 del Codice;

Firma Digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un Sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di Firma Elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

Firma Elettronica: dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare, ai sensi dell'art. 3 n. 10) del Regolamento EIDAS;

Firma Elettronica Qualificata: una Firma Elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una Firma Elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche, ai sensi del Regolamento EIDAS;

GDPR: il regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno ed efficace per gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018.

Gestore del Sistema: Consip Spa responsabile del funzionamento, della sicurezza e della gestione dei dati della Piattaforma di e-procurement in conformità alle Regole tecniche, anche tramite un soggetto privato individuato tramite procedura ad evidenza pubblica;

Importo Minimo di Consegna: l'importo minimo definito da ciascun Capitolato Tecnico fatturabile per ciascun Punto di Consegna per il quale la stazione appaltante richiede all'Operatore Economico la consegna dei Prodotti mediante Acquisto a Catalogo nel MEPA e al di sotto del quale l'Acquisto a Catalogo è privo di efficacia e pertanto l'Operatore Economico non è tenuto ad effettuare la consegna;

Mercati Telematici: Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)

MEF: il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

MEPA: il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato e messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti da Consip attraverso il Sistema, con il quale è possibile effettuare Acquisti a Catalogo e con confronto concorrenziale.

Nodo Smistamento Ordini (NSO): il Sistema digitale di trasmissione documenti gestito dal Dipartimento della Ragioneria di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e integrato con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e con lo SDI, disciplinato dall'articolo 1, commi 411-415 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.



Operatore Economico: uno dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici e della normativa comunitaria in materia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera l) dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023;

Ordinativo Diretto di Acquisto: il documento, prodotto dal Sistema, che rappresenta l'accettazione da parte della Stazione Appaltante dell'offerta pubblicata dall'Operatore Economico nel Catalogo oppure delle condizioni previste dalla Convenzione o dall'Accordo Quadro.

PCP: Piattaforma contratti pubblici, è il complesso dei servizi web e di interoperabilità per l'interazione con la BDNCP.

Profilo di autorizzazione: l'insieme delle informazioni univocamente associate all'identità digitale dell'Utente, che individuano le autorizzazioni e l'ambito di operatività dell'Utente all'interno del Sistema;

Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione al Sistema in nome e per conto della Stazione Appaltante e impegnarla attraverso l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto e Negoziazione;

Registrazione: il risultato della procedura che consente alla persona fisica dotata dei poteri necessari per accedere e operare nel Sistema in nome e per conto di una Pubblica Amministrazione o di un Operatore Economico di ottenere un profilo associato alla sua identità digitale.

Registrazioni di Sistema: gli archivi elettronici contenenti gli accessi, i collegamenti, gli atti, i dati, i documenti, le comunicazioni e le informazioni relative al funzionamento del Sistema, che includono, tra l'altro, la registrazione cronologica delle operazioni eseguite (*log* applicativi e di Sistema), i cambiamenti che le operazioni introducono sulla base di dati, incluso il controllo degli accessi degli Utenti e la verifica delle operazioni effettuate;

Regolamento EIDAS: il Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Revoca: il provvedimento che viene adottato da Consip nei confronti dell'Operatore Economico o della Stazione Appaltante e che comporta l'impedimento all'accesso e alla partecipazione dell'Operatore Economico o della Stazione Appaltante ai propri profili di autorizzazione al Sistema e la cessazione delle relative attività;

Richiesta di Offerta (RDO): Modalità di Negoziazione mediante il quale la stazione appaltante invia l'invito ad offrire agli Operatori Economici da lui selezionati tra quelli ammessi al Mercato Elettronico;

SDAPA: il Sistema Dinamico di Acquisizione realizzato e messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti da Consip attraverso il Sistema, con il quale le Amministrazioni



bandiscono appalti specifici invitando tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta;

Settore merceologico: Aggregatore/Insieme di Categorie Merceologiche facenti capo ad un settore merceologico comune;

Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (anche Sistema): il Sistema informatico realizzato e gestito da MEF, avvalendosi di CONSIP, costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono di effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni in forma elettronica e lo svolgimento delle procedure telematiche di affidamento di cui al Codice dei Contratti Pubblici;

Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, all'indirizzo internet www.acquistinretepa.it

Sospensione: il provvedimento che viene adottato da Consip nei confronti dell'Operatore Economico e che comporta il temporaneo impedimento – parziale o totale - all'accesso e alla partecipazione dell'Operatore Economico ai propri profili di autorizzazione al Sistema e la temporanea sospensione delle relative attività;

Stazione Appaltante: stazione appaltante ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici nonché gli ulteriori soggetti legittimati all'utilizzo degli Strumenti Telematici di Acquisto e Negoziazione sulla base di specifiche disposizioni della normativa vigente;

Strumenti Telematici di Acquisto: strumenti telematici di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo;

Strumenti Telematici di Negoziazione: strumenti telematici di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo;

Strumenti di Acquisto e Negoziazione (anche "Strumenti"): gli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione di cui al Codice dei Contratti Pubblici gestiti mediante il Sistema;

Titolare del Sistema: Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale, anche tramite Consip, cura lo sviluppo e la gestione della Piattaforma di e-procurement in conformità a quanto disposto dal Codice e dalle Regole tecniche AGid;

Trattativa diretta (TD): l'invito ad offrire inviato dalla Stazione Appaltante ad un unico Operatore Economico da lui selezionato tra quelli ammessi al mercato elettronico;

UserID: Codice univoco che in fase di registrazione il Sistema associa all'identità digitale dell'utente per permettere la profilazione delle funzioni e delle informazioni.

Utente: persona fisica registrata al Sistema cui è associato un profilo;

Validazione Temporale Elettronica: dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento, ai sensi del Regolamento EIDAS;



Articolo 3 – Il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione: utilizzo e finalità

Il Sistema è realizzato e gestito da MEF, avvalendosi di CONSIP – designata dal Ministero quale Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE/2016/679, per le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, tra cui la gestione del Sistema - ed è utilizzato da Consip per le attività che questa svolge in favore delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente.

Il Sistema è certificato da AGID nelle modalità disciplinate dall’articolo 26 del Codice e iscritto nel Registro delle piattaforme certificate, gestito dall’ANAC, e garantisce l’interoperabilità all’interno dell’ecosistema nazionale di e-procurement, interagendo con la BDNCP mediante i servizi della PCP, secondo le regole tecniche e le indicazioni contenuti nel provvedimento di cui all’articolo 26 del codice.

Attraverso il Sistema Consip registra le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici e mette a loro disposizione gli Strumenti di Acquisto e Negoziazione previsti dalla normativa vigente, tra cui il MEPA, lo SDAPA, le Convenzioni Quadro stipulate da CONSIP, gli Accordi Quadro stipulati da CONSIP con e senza riapertura del confronto competitivo.

Le Stazioni Appaltanti possono altresì utilizzare il Sistema per svolgere in modalità ASP le procedure previste dal Codice.

Articolo 4 - I soggetti del Sistema: MEF e Consip

Consip e MEF operano nel Sistema in una posizione di completa autonomia ed indipendenza rispetto agli altri soggetti. In particolare, Consip non opera in qualità di agente, mediatore, procacciatore di affari, intermediario, legale rappresentante, socio, dipendente o subalterno della stazione appaltante, dell’Operatore Economico o di qualunque altro soggetto.

Al di fuori delle attività per le quali Consip è titolare del procedimento (quali ad esempio l’aggiudicazione di una Convenzione Quadro, l’Ammissione al MEPA, l’Ammissione allo SDAPA) il Titolare e il Gestore del Sistema non possono essere ritenuti responsabili per le procedure di affidamento poste in essere dalle Stazioni Appaltanti, né per gli obblighi derivanti dalla stipula dei Contratti conclusi dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici nell’ambito del Sistema.

Le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici, pertanto, prendono atto ed accettano che Consip sia e resti estranea a qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere tra essi in relazione alle transazioni effettuate tramite il Sistema e i relativi Strumenti di Acquisto e Negoziazione.



Il MEF e Consip, ai sensi dell'articolo 1229 c.c., sono responsabili solo in caso di dolo o colpa grave per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire le Stazioni Appaltanti, gli Operatori economici, gli Utenti o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento, il malfunzionamento (come ad esempio le difficoltà tecniche inerenti il caricamento sul Sistema di documenti sottoscritti dal Fornitore) o il mancato funzionamento del Sistema e degli Strumenti di Acquisto/Negoziato.

Articolo 5 - I soggetti del Sistema: il Gestore del Sistema

Il Gestore del Sistema è responsabile della gestione delle infrastrutture tecniche del Sistema necessarie al suo funzionamento e dei servizi di supporto delle attività relative al Sistema, nel rispetto ed in ottemperanza alle disposizioni normative applicabili. In questa attività si avvale di un operatore economico individuato attraverso procedura pubblica a cui è conferito il compito di sovrintendere alla gestione e alla manutenzione del Sistema nelle modalità definite dal contratto che ne disciplina l'attività. Il Gestore del Sistema, tra l'altro, garantisce il funzionamento del Sistema ed è Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema e Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente (incluso il Regolamento UE 2016/679). Nell'ambito di tale attività il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di funzionamento del Sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo, archivia sul Sistema i documenti prodotti e scambiati dagli Utenti nel Sistema, cura, gestisce e archivia le Registrazioni di Sistema.

Articolo 6 – I soggetti del Sistema: le Stazioni Appaltanti, gli Operatori Economici e i loro utenti

Le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici possono accedere e utilizzare il Sistema tramite i propri Utenti (Punto Ordinante, Punto Istruttore, Legale Rappresentante, Operatore Delegato o altre figure previste dal Sistema). Ciascun utente può compiere sul Sistema unicamente le attività per le quali è dotato dei necessari poteri di agire in nome e per conto del soggetto (Operatore Economico o stazione appaltante) per cui opera e deve darne piena prova documentale. Ogni atto compiuto dall'Utente sarà imputato direttamente ed esclusivamente al soggetto (Operatore Economico o stazione appaltante) per cui opera. L'Utente e il soggetto in nome e per conto del quale (Operatore Economico o stazione appaltante) opera si assumono ogni responsabilità per le attività svolte nel Sistema, impegnandosi a



manlevare e tenere indenne Consip e il MEF da qualsiasi danno, patrimoniale e non patrimoniale.

Il Sistema è dotato di apposite funzionalità con le quali la stazione appaltante tramite i propri Punti Ordinanti e l'Operatore economico tramite i propri Legali Rappresentanti possono gestire gli Utenti ad essi abbinati – rispettivamente i Punti Istruttori e i collaboratori - e indicare le attività che questi possono compiere in nome e per conto del soggetto cui ineriscono.

Il Punto Ordinate, e per esso la stazione appaltante, rimane unico ed esclusivo responsabile delle attività, degli atti compiuti, dei contratti stipulati e, in generale, dei procedimenti posti in essere nel Sistema, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.i. La stazione appaltante agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l'unica responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione e della scelta dell'Operatore Economico, dell'utilizzo degli Strumenti di Acquisto e Negoziazione, dei beni, servizi e lavori acquisiti e della stipula del relativo Contratto, anche in termini di protezione dei dati personali. Il Punto Ordinate, e per esso la stazione appaltante, sono responsabili della conformità dell'uso del sistema rispetto alla disciplina relativa agli affidamenti finanziati con fondi comunitari anche afferenti al PNRR.

Il Legale Rappresentante dell'Operatore Economico che richiede la Registrazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto dell'Operatore Economico, e, in generale, dei poteri di compiere in nome e per conto di quest'ultimo le attività che possono essere svolte sul Sistema, inclusa la sottoscrizione dei relativi contratti, il rilascio di dichiarazioni, la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi, l'inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione, la presentazione e/o la richiesta di documenti, il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fidejussioni, la Negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal Sistema.

La cessazione del Legale Rappresentante deve essere comunicata a Consip attraverso le apposite procedure indicate sul Sito, allegando, ove richiesto, copia della documentazione comprovante i poteri di un nuovo Legale Rappresentante. Qualora non vi sia un altro Legale Rappresentante l'Operatore Economico non potrà operare nel Sistema fino al momento in cui sarà attivo un nuovo Legale Rappresentante.



Articolo 7 - Come si accede e si utilizza il Sistema: la Registrazione, l'Attivazione e l'Ammissione di Operatori Economici e Stazioni Appaltanti nel Sistema

Ciascuna persona fisica che intende accedere ed utilizzare il Sistema quale Utente in nome e per conto della propria stazione appaltante o Operatore Economico di appartenenza è tenuta preventivamente a registrarsi al Sistema attraverso l'apposita procedura presente sul Sito, al fine di ottenere la UserID del sistema e di associarla in modo univoco alla sua identità digitale. Dopo la registrazione ogni utente può accedere al sistema, senza indicare nuovamente la UserID associata alla sua identità digitale, a seguito dell'identificazione, che può avvenire mediante:

- il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;;
- la carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Gli utenti di paesi extra UE o di paesi dell'UE non connessi con il nodo eIDAS italiano, possono chiedere di ottenere un account, vale a dire, insieme alla UserID, anche una password per l'accesso al sistema. A questo fine dovranno effettuare il processo di identificazione extra sistema, conforme alla disciplina in tema di identità digitale e in particolare al livello di garanzia LoA3 dello standard ISO/IEC DIS 29115.

Dopo la Registrazione al Sistema, l'Operatore Economico tramite i propri Legali Rappresentanti registrati al Sistema può quindi partecipare – ove dotato dei requisiti richiesti - alle procedure relative agli Strumenti di Acquisto e Negoziazione presenti al Sistema e, in funzione dell'esito di tali procedure, potrà ottenere da Consip l'Attivazione e/o l'Ammissione al Sistema. L'ottenimento e il mantenimento dell'Attivazione e dell'Ammissione sono disciplinati nelle sezioni di Strumento delle presenti regole e dalla relativa Documentazione di Procedura.

La Registrazione dell'Utente è valida a tempo indeterminato, fino a recesso dell'Utente o cancellazione da parte di Consip. In caso di recesso dalla Registrazione restano fermi gli obblighi e gli adempimenti cui gli utenti sono tenuti a fronte delle attività svolte sul Sistema. Nel caso in cui siano abilitati più Punti Ordinanti per la medesima stazione appaltante o più Legali Rappresentanti per il medesimo Operatore Economico, il recesso di uno di essi non rileva con riferimento all'abilitazione degli altri soggetti (Punti Ordinanti o Legali Rappresentanti) appartenenti alla medesima Stazione Appaltante o Operatore Economico, che potranno comunque continuare ad operare sul Sistema.

L'acquisto e la perdita dei profili di autorizzazione dell'Operatore Economico sul Sistema (quali ad esempio l'Attivazione e l'Ammissione) sono disciplinati nelle sezioni di Strumento delle presenti regole e dalla relativa Documentazione di Procedura.



Salvo quanto espressamente previsto dalla legge, la Registrazione al Sistema e l'Ammissione, così come l'ottenimento da parte dell'Operatore Economico di un qualsiasi Profilo di Autorizzazione ad operare sul Sistema non implicano di per sé il possesso o il mantenimento in capo all'Operatore Economico dei requisiti di partecipazione alle varie procedure degli Strumenti di Acquisto e di Negoziazione, che dovranno essere di volta in volta verificati dalle Stazioni Appaltanti in conformità con le disposizioni vigenti applicabili.

Articolo 8 – L'utilizzo del sistema

Tutti gli atti compiuti dall'utente che accede secondo le modalità di cui all'articolo 7 delle presenti regole, saranno ritenuti giuridicamente vincolanti e direttamente imputabili all'Operatore Economico o alla stazione appaltante di appartenenza dell'utente che ha eseguito l'accesso. Consip si riserva di chiedere i danni derivanti dalla violazione delle presenti Regole.

L'Account rilasciato agli utenti di paesi non connessi con il nodo eIDAS italiano costituisce strumento di identificazione informatica, ed è realizzato e gestito con modalità tali da garantire la riconducibilità al titolare dell'attività svolta nel Sistema e la sicurezza, integrità e l'immodificabilità dei documenti cui esso è associato. L'Account è strettamente personale e riservato e il titolare è tenuto a conservarlo con la massima diligenza ed a mantenerlo segreto e riservato, a non divulgarlo o comunque cederlo a terzi, e ad utilizzarlo sotto la propria esclusiva responsabilità, in modo da non recare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.

Articolo 9 - Informazioni, dichiarazioni e documenti inviati e scambiati ai fini della Registrazione e dell'utilizzo del Sistema

La stazione appaltante, l'Operatore Economico e ciascun soggetto che agisce in loro nome e conto richiedendo la Registrazione e utilizzando gli Strumenti garantiscono l'esattezza, la veridicità, la completezza, l'accuratezza e l'aggiornamento dei dati personali, delle informazioni, delle dichiarazioni e delle attestazioni rilasciate al al Titolare e al Gestore del Sistema, agli Operatori Economici ed alle Stazioni Appaltanti. La stazione appaltante e l'Operatore Economico si impegnano, anche in assenza di espressa richiesta da parte del MEF e/o di Consip, a comunicare tramite l'apposita procedura prevista dal Sito qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi e di tutti i dati, le informazioni e i documenti rilasciati nel Sistema, incluse le caratteristiche dei prodotti, servizi e lavori presenti a Sistema, e a rinnovare e confermare le dichiarazioni prima della loro scadenza. In mancanza, l'Operatore



Economico potrebbe non essere legittimato ad operare sul Sistema e/o a utilizzare gli Strumenti di Acquisto e Negoziazione.

L'accertata non veridicità, non completezza o mancato aggiornamento delle dichiarazioni, dei dati ed in generale delle informazioni fornite dai soggetti operanti nell'ambito del Sistema possono comportare l'immediata Sospensione o Revoca dei profili di autorizzazione quali ad esempio quello di Attivazione, di Ammissione o di altre posizioni nel Sistema, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Titolare e dal Gestore del Sistema, dalle Stazioni Appaltanti, dagli Operatori Economici e/o da terzi.

La stazione appaltante e l'Operatore Economico riconoscono e accettano che le informazioni, i dati e i documenti comunicati a Consip in relazione alla loro partecipazione al Sistema e all'attività relativa agli Strumenti di Acquisto e Negoziazione, potranno essere comunicati e dunque conosciuti, oltre che dal titolare e dal Gestore del Sistema, dall'operatore economico che supporta Consip nella gestione del Sistema, dalle Stazioni Appaltanti, dagli Operatori Economici e dai relativi Utenti, ciascuno per quanto di propria competenza in funzione dell'operatività del Sistema, e comunque da qualsiasi soggetto terzo legittimato ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici o da altre disposizioni di legge.

Articolo 10 - Dichiarazioni e informazioni rese a Sistema - Controlli e verifiche a campione

Gli Operatori Economici e le Stazioni Appaltanti sono gli unici responsabili delle dichiarazioni, delle informazioni, dei dati e, in generale, dei documenti resi nell'ambito del Sistema e dei relativi Strumenti di Acquisto e Negoziazione, nonché della loro veridicità, completezza e aggiornamento e degli effetti da questi prodotti. Sono fatti salvi i controlli e le verifiche, anche a campione, previste dalla legge e quelle che MEF/Consip si riservano di effettuare in qualsiasi momento sui documenti, informazioni, dati e attività svolte nel Sistema dagli Operatori Economici e dalle Stazioni Appaltanti.

Il MEF e/o Consip si riservano la facoltà di verificare, tra l'altro, i prezzi dei prodotti e servizi offerti nell'ambito dei Cataloghi elettronici, anche in relazione all'andamento e alle dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale provvedimento di loro competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra l'altro, il pieno ed effettivo rispetto della normativa vigente.

Articolo 11 - Modifica delle Regole



Le modifiche alle Regole, salvo diversa indicazione, saranno applicabili ed efficaci, nei confronti dei soggetti che le abbiano sottoscritte in sede di richiesta di ammissione ai Mercati Telematici, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul Sito, fatta salva la possibilità di chiedere la cancellazione ai sensi dell'articolo 31 di queste Regole.

Unicamente per i soggetti che abbiano sottoscritto le Regole in occasione della partecipazione ad una Gara Telematica, di cui alla sezione Quinta di queste Regole, in data precedente al momento della pubblicazione sul Sito delle Regole modificate, la richiesta di cancellazione non avrà effetto immediato e sarà consentito di accedere ed utilizzare il sistema fino al termine della/e gara/e telematica, con applicazione delle regole nella versione sottoscritta.

Articolo 12 - Modalità di accesso al Sistema, requisiti tecnici, condizioni e orari di funzionamento

Il Sistema è accessibile attraverso il sito internet www.acquistinretepa.it, ovvero le diverse modalità eventualmente indicate da Consip.

Per accedere e utilizzare il Sistema, la stazione appaltante e l'Operatore Economico sono tenuti a dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software e hardware, inclusi gli strumenti di Firma Digitale, firma Qualificata, marcatura temporale, Posta Elettronica Certificata ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e per compiere le attività all'interno del Sistema. I dettagli e gli aggiornamenti tecnici sono indicati nelle linee guida per l'uso del Sistema e degli Strumenti pubblicate sul Sito.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L'utilizzo del Sistema è gratuito, fermi restando gli oneri previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle procedure di affidamento che vi si svolgono.

Il sistema garantisce la tempestiva ricezione dei file di dimensione massima di 20 MB, limite oltre il quale si suggerisce il frazionamento dei documenti in più file.

Articolo 13 - Violazione delle Regole

La violazione delle presenti regole, nonché della Documentazione di Procedura, può comportare a carico dell'Operatore Economico, alternativamente o cumulativamente:

- La comunicazione della violazione all'ANAC, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sua competenza;



- la segnalazione della violazione sulla scheda pubblica dell'Operatore Economico a Sistema;
- la Sospensione o la Revoca dell'Ammissione dell'Operatore Economico ai Mercati Telematici;
- la richiesta di risarcimento dei danni provocati dalla violazione, anche attraverso l'applicazione delle penali eventualmente previste.

Anche in caso di mancata osservanza dei generali principi di buona fede e correttezza, nonché di gravi o reiterati inadempimenti ai Contratti stipulati sul Sistema, Consip si riserva l'adozione dei provvedimenti di segnalazione, Sospensione e Revoca dell'Ammissione ai Mercati Telematici e il diritto di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente provocati.

I provvedimenti di cui sopra verranno comunque assunti all'esito di un contraddittorio con l'Operatore Economico interessato in cui Consip invia una comunicazione scritta con la quale si evidenziano gli elementi che sostanziano la violazione contestata. Entro quindici giorni solari successivi dall'invio della contestazione, l'Operatore Economico può inviare a Consip le proprie deduzioni scritte in merito alla violazione contestata. Nel caso si rivelino necessari ulteriori approfondimenti, Consip procederà ad acquisire i relativi chiarimenti e tutti gli elementi necessari per la verifica della violazione contestata. Consip provvederà a comunicare all'Operatore Economico la propria motivata decisione in merito alla violazione contestata e gli eventuali relativi provvedimenti nei suoi confronti entro i sessanta giorni solari successivi all'invio della comunicazione di contestazione all'Operatore Economico, fatta salva la possibilità per Consip di prorogare detto termine nel caso in cui si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi ai fini della decisione in merito al provvedimento da adottare. Dal momento di apertura del procedimento di accertamento della violazione e fino alla sua conclusione, Consip si riserva la possibilità di sospendere dai Mercati Telematici l'Operatore Economico oggetto del procedimento stesso.

Fatto salvo il diritto di accesso agli atti del procedimento nei termini e nelle forme di legge, salvo diversa motivata disposizione l'Operatore Economico avrà la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni presenti a Sistema e ritenute necessarie entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del provvedimento di Sospensione o Revoca medesimo; decorso il suddetto termine non sarà più consentito l'accesso al Sistema.

Il MEF e/o Consip hanno in ogni caso la facoltà di disporre nei confronti di Stazioni Appaltanti e Operatori Economici tutti quei provvedimenti che si renderanno necessari per la corretta e ordinata gestione del Sistema e favorirne il migliore funzionamento nel rispetto dei principi indicati dal Codice dei Contratti Pubblici per l'affidamento degli appalti e della normativa in tema di utilizzo degli Strumenti del Sistema.



Consip si riserva di implementare nel Sistema l'applicazione di sistemi reputazionali che potranno essere basati, tra l'altro, sull'ottemperanza dell'Operatore Economico alle Regole e/o sui riscontri dati dalle Stazioni Appaltanti. Le modalità di funzionamento dei sistemi reputazionali eventualmente applicati saranno indicate nell'apposita documentazione pubblicata sul Sito.

La violazione delle presenti regole da parte degli Utenti delle Stazioni Appaltanti può comportare la Sospensione degli Utenti o la loro Revoca dell'Ammissione al Sistema, all'esito di contraddittorio.

Articolo 14 - Obblighi inerenti l'uso del Sistema e sanzioni per le sue violazioni

La stazione appaltante e l'Operatore Economico si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema e gli Strumenti si attuino turbative nel corretto svolgimento delle negoziazioni e delle procedure di affidamento. L'Operatore Economico, in particolare, dichiara, tra l'altro, di ben conoscere le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul funzionamento dell'UE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990.

Le Stazioni Appaltanti si impegnano ad utilizzare gli Strumenti per le sole finalità istituzionali e dunque per gli acquisti strumentali allo svolgimento delle attività rilevanti ai fini dell'abilitazione e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

Restano ferme le previsioni di cui agli artt. 19, 25 e 35 del Codice per quanto di competenza di Consip e/o delle Stazioni appaltanti.

Le Stazioni Appaltanti si impegnano a segnalare a Consip la realizzazione da parte degli Operatori Economici nelle procedure di affidamento svolte nell'ambito del Sistema di comportamenti suscettibili di dare luogo a pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato ai sensi della normativa vigente, anche al fine di consentire a Consip di assumere gli opportuni provvedimenti.

La stazione appaltante e l'Operatore Economico si impegnano a non arrecare danni o molestie alla rete o a terzi, a non immettere nel Sito materiale illecito, quale, ad esempio, materiale con contenuto diffamatorio, offensivo o in violazione della legge sulla proprietà intellettuale ed industriale e a non inviare comunicazioni commerciali, promozionali, pubblicitarie o di sollecitazioni all'acquisto, in qualunque forma esso avvenga. Consip si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente causati da questi comportamenti scorretti.

L'Operatore Economico che provoca il rallentamento delle prestazioni del Sistema mediante immissione di software oppure con altri strumenti idonei a provocarlo, è sanzionato con la Sospensione dai Mercati Telematici per un periodo di tempo da 10 a 60 giorni.



L'Operatore Economico che immette nel Sistema materiale con contenuto diffamatorio o offensivo è sanzionato con Sospensione dai Mercati Telematici per un periodo di tempo da 10 a 60 giorni.

L'Operatore Economico che invia alle Stazioni Appaltanti comunicazioni commerciali, promozionali, pubblicitarie o di sollecitazioni all'acquisto può essere sanzionato con la Sospensione dai Mercati Telematici per un periodo di tempo da 5 a 30 giorni.

L'Operatore Economico che immette nel Sistema materiale che viola la legge sulla proprietà intellettuale ed industriale è sanzionato con la Sospensione dai Mercati Telematici per un periodo di tempo da 15 a 90 giorni.

Articolo 15 – Scheda pubblica dell'Operatore Economico

Per ogni operatore attivo è pubblicata sul Sistema una scheda di riepilogo, contenente per ognuno di essi:

- i dati amministrativi aggiornati
- gli indicatori sulle attività svolte sul Sistema
- i dati sulle sanzioni subite nei precedenti 24 mesi in seguito a violazione delle presenti regole

La scheda è visibile alle Stazioni Appaltanti che operano sul MEPA e all'Operatore Economico titolare della scheda stessa.

Articolo 16 - Comunicazioni, Area Riservata

Consip, le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici utilizzano l'Area Comunicazioni per l'invio e la ricezione di tutte le comunicazioni valide ad ogni effetto di legge, di cui fanno piena prova le Registrazioni di Sistema. Qualsiasi comunicazione inviata da Consip, dalla stazione appaltante o dall'Operatore Economico all'Area Comunicazioni nell'ambito del Sistema si avrà per eseguita nel momento in cui perverrà nell'Area Comunicazioni del destinatario, come attestato dalle Registrazioni di Sistema. A tale fine ciascun Utente elegge il proprio domicilio nell'Area Comunicazioni a questo riservata.

In caso di indisponibilità temporanea dell'Area Comunicazioni o quando è espressamente richiesto dalla normativa vigente, Consip e le Stazioni Appaltanti si riservano di utilizzare il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Sono fatte salve specifiche prescrizioni eventualmente previste da Consip e dalle Stazioni Appaltanti nella Documentazione di Procedura.



L'Area Comunicazioni è esclusivamente riservata alle comunicazioni inerenti le attività compiute nel Sistema. Non è pertanto ammesso l'impiego di tale area o di dette sezioni per comunicazioni estranee o comunque non direttamente inerenti l'utilizzo predetto. In particolare, è fatto divieto agli Operatori Economici di utilizzare le informazioni e, in generale, i dati presenti sul Sito relativi agli Utenti per l'invio di comunicazioni o sollecitazioni commerciali o di altro genere.

L'Operatore Economico e la stazione appaltante si impegnano ad accedere, verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita, e comunque tutte le volte che si renderà necessario in funzione della propria partecipazione al Sistema, l'Area Comunicazioni e il Domicilio digitale indicati in sede di richiesta di ammissione.

L'area comunicazioni del Sistema, offre a ciascun operatore una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Articolo 17 – Registrazioni di Sistema e documentazione relativa alle procedure

Il Sistema è realizzato per garantire l'integrità dei dati, la riservatezza delle informazioni e delle Registrazioni di Sistema.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema è memorizzata nelle Registrazioni di Sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema. Le Registrazioni di Sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.

Le Registrazioni di Sistema hanno carattere riservato e non sono divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.

L'utilizzo del Sistema con l'identità digitale associata dal sistema all'utente vale ad attribuire incontestabilmente al titolare, nonché al soggetto da questo rappresentato, tutte le manifestazioni di volontà, ed in generale tutte le azioni, gli atti e i fatti posti in essere nell'ambito del Sistema, che si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle Registrazioni di Sistema.

Il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.



Articolo 18 - Firma Digitale e Firma Qualificata

Per la sottoscrizione dei documenti per i quali è richiesta la Firma Digitale è possibile utilizzare una qualsiasi Firma Elettronica Qualificata rilasciata da uno dei prestatori di servizi fiduciari qualificati a norma del Regolamento EIDAS stabiliti in Italia e indicati da AGID ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

Articolo 19 - Conservazione dei documenti relativi agli Strumenti di Acquisto e Negoziazione

Tutti le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici sono tenuti ad archiviare e a conservare tutti i dati, le comunicazioni, gli atti, i documenti relativi alle procedure che li riguardano condotte attraverso il Sistema, in conformità alle norme del CAD e del GDPR. Per facilitare la conservazione, il Sistema mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti un fascicolo informatico relativo alle procedure di competenza di ciascuna stazione appaltante. Il fascicolo può essere estratto dalla stazione appaltante in ogni momento.

Fermo restando che ciascuna stazione appaltante è responsabile della tempestiva e completa conservazione, i documenti relativi alle procedure di acquisto effettuate nel Sistema vengono mantenuti a disposizione degli Utenti nell'ambito del Sistema per un periodo di 90 giorni dal loro inserimento e/o generazione sul Sistema. Trascorsi 90 giorni, il Gestore del Sistema si riserva la facoltà di eliminare la disponibilità dei predetti documenti dall'archivio corrente del Sistema.

In ogni caso Consip potrà provvedere alla conservazione del fascicolo informatico di ogni procedura e dei documenti informatici prodotti e gestiti nell'ambito del Sistema, tra cui sono comprese quelle di proprietà dei soggetti che utilizzano il Sistema medesimo, anche per quanto attiene al servizio di supporto alla fatturazione elettronica.

Il Sistema si avvale del servizio di conservazione terzo a norma del Polo Archivistico della Regione Emilia Romagna (ParER) - accreditato presso AGID -, utilizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, il quale ha stipulato un accordo di cooperazione orizzontale con l'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali dell'Emilia-Romagna.

Articolo 20 – Accesso agli atti

Gli Operatori Economici e, in generale, gli aventi diritto potranno accedere ai documenti del Sistema e dei relativi Strumenti di Acquisto e Negoziazione, nel rispetto



di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti ai sensi della Legge n. 241/1990, del Codice dei Contratti Pubblici e del CAD,.

Gli Operatori Economici legittimati ad accedere ai documenti amministrativi relativi alle singole procedure di affidamento dovranno rivolgersi esclusivamente alla stazione appaltante procedente e al relativo Responsabile del procedimento. Sono comunque esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dal Gestore del Sistema, ove coperti da diritto di privativa intellettuale.

Le Stazioni Appaltanti potranno accedere alle Registrazioni di Sistema delle proprie procedure di affidamento inoltrando apposita richiesta alla Consip S.p.A. attraverso il Sistema.

Articolo 21 – Richieste e segnalazioni relative al Sistema e alla conduzione delle procedure

In virtù dei compiti attribuitigli il Gestore del Sistema è soggetto deputato ad effettuare, su espressa richiesta delle Stazioni Appaltanti, interventi tecnici sul Sistema. Fermo restando che la Consip non verifica né interviene in alcun modo nelle procedure e nelle transazioni tra Operatori Economici e Stazioni Appaltanti condotte sul Sistema, e che questi ultimi rimangono unici ed esclusivi responsabili del rispetto della normativa applicabile, dei controlli e delle verifiche nei confronti dell'Operatore Economico e dei beni, servizi e/o lavori di manutenzione da questo offerti, previste dalla normativa vigente, la stazione appaltante dovrà far pervenire, via posta elettronica certificata, le richieste di intervento alla Consip al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: interventi.sistema@postacert.consip.it. ogni richiesta tecnica di intervento. A tal fine, sul sito è disponibile l'apposita modulistica che dovrà essere compilata e firmata digitalmente dal Punto Ordinante della stazione appaltante. La Consip, previa verifica circa la fattibilità tecnica dell'intervento, e senza entrare in alcun modo nel merito della medesima, di cui si assume ogni responsabilità la stazione appaltante, provvederà all'inoltro della richiesta pervenuta dalla stazione appaltante all'operatore economico che lo supporta nella gestione del Sistema al fine di svolgere tutte le attività necessarie ad adempiere alla richiesta. In ogni caso le Registrazioni di Sistema documenteranno le modifiche dei dati e le attività oggetto dell'intervento richiesto.

Articolo 22 - Proprietà intellettuale

Il Sito e il design, la grafica, le pagine web, i testi scritti contenuti nel Sistema di e-Procurement, la selezione e la loro disposizione nel Sito, le banche dati contenute nel



Sito, i programmi per elaboratore, la relativa documentazione ed in genere su tutto il materiale presente nel Sito, e i relativi diritti di autore, appartengono alla Consip e/o al MEF o a terzi loro danti causa.

La stazione appaltante e l'Operatore Economico, nonché i rispettivi Utenti, ciascuno per quanto di propria competenza, concedono al MEF ed a Consip il diritto di utilizzare in qualunque modo ed a qualsiasi fine connesso alle attività istituzionali loro proprie o comunque con il Sistema tutto il materiale, le informazioni, la documentazione, i marchi ed i segni distintivi, ed in generale tutti i materiali protetti da diritti di proprietà industriale ed intellettuale da questi forniti a Consip, al MEF, o comunque immessi nel Sistema in occasione dell'utilizzo del Sistema.

I marchi, i loghi, le ragioni e le denominazioni sociali, le ditte, gli acronimi, le denominazioni delle iniziative e, in generale, i segni distintivi di Consip indicati e utilizzati nel Sito identificano l'attività ed i servizi di Consip. Nessun uso di tali segni distintivi è ammesso senza previa autorizzazione scritta del loro titolare.

Il MEF e la Consip autorizzano a prendere visione, fare copia, scaricare e stampare i documenti disponibili all'interno del Sito esclusivamente per compiere le attività previste dal Sistema di e-Procurement ed alle seguenti condizioni:

- i documenti devono essere usati solo per scopi strettamente inerenti al funzionamento del Sistema; in ogni caso, salvo diversa espressa indicazione, non possono essere divulgati o distribuiti;
- in ciascun documento deve comparire la presente informativa: "Copyright © Consip S.p.A. - Tutti i diritti riservati.";
- i documenti non possono essere modificati se non in conformità alle istruzioni presenti nel Sito;
- le informative in tema di diritto d'autore e di marchi, nonché le altre informative in tema di proprietà, relative ai documenti di Consip disponibili nel Sito non possono essere rimosse.

La presente autorizzazione non si estende ai documenti e/o ai materiali di proprietà di terzi che appaiano nel Sito.

Articolo 23 - Dati Aperti e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico

La stazione appaltante e l'Operatore Economico prendono atto ed accettano che, entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di *open data* e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, inerenti le procedure di Ammissione e di acquisto immessi e/o scambiati nel Sistema potranno essere utilizzati dal MEF, da Consip e dalle Stazioni Appaltanti, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre



pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Articolo 24 – Trattamento dei dati personali

Ciascun titolare del trattamento dei dati personali sul Sistema deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, incluso il rilascio delle informative di volta in volta rese ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679.



Sezione Seconda – L’Ammissione ai Mercati Telematici

Articolo 25 – Capitolati d’Oneri di Ammissione e Operatori Economici legittimati a richiedere l’Ammissione

Consip provvede all’Ammissione degli Operatori Economici ai Mercati Telematici attraverso Capitolati d’Oneri di Ammissione suddivisi in Categorie, aperti per tutta la durata prevista dalla documentazione di procedimento. L’Ammissione è gratuita e garantita ad ogni Operatore Economico che soddisfi i requisiti di Ammissione ed è riferita alle sole categorie previste nel Capitolato d’oneri per il quale l’Operatore Economico ha richiesto l’ammissione.

I requisiti soggettivi ed oggettivi per ottenere l’Ammissione, unitamente a tutte le informazioni necessarie per la richiesta di ammissione, sono contenuti nel Capitolato d’Oneri.

Nel corso della vigenza del Capitolato d’Oneri, Consip potrà aggiornare, integrare e modificare la relativa documentazione, dandone tempestiva notizia agli interessati con le modalità che saranno di volta in volta ritenute più opportune, anche in considerazione delle modifiche introdotte.

Articolo 26 - Ammissione di operatori in forma aggregata

Salvo quanto diversamente previsto da ciascun Capitolato d’Oneri devono richiedere l’Ammissione ai Mercati Telematici:

- i consorzi fra società cooperative di cui all’art. 65, comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici;
- i consorzi tra imprese artigiane di cui all’art. 65, comma 2 lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici;
- i consorzi stabili di cui all’art. 65, comma 2 lettera d) del Codice dei Contratti Pubblici;
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 65, comma 2 lettera g) del Codice dei Contratti Pubblici, dotate di personalità giuridica;
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppi Europei di interesse economico (G.E.I.E.) di cui all’art. 65, comma 2 lettera h) del Codice dei Contratti Pubblici;

Non devono invece richiedere l’Ammissione ai Mercati Telematici:

- i raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) di cui all’art. 65, comma 2, lettera e) del Codice dei Contratti Pubblici;



- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lettera f) del Codice dei Contratti Pubblici;
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 65, comma 2 lettera g) del Codice dei Contratti Pubblici, prive di personalità giuridica;

A prescindere dalle modalità di Ammissione ai Mercati Telematici, e salvo diverse indicazioni della stazione appaltante procedente nella documentazione di gara, gli Operatori Economici ammessi ai Mercati Telematici, oltre che in forma singola, potranno partecipare alle procedure di acquisto indette dalle Stazioni Appaltanti anche in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete anche se non iscritte al registro delle imprese, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 27 – Domanda di Ammissione

L'Ammissione dell'Operatore Economico ai Mercati Telematici avviene nel rispetto ed in conformità a quanto stabilito dalle presenti Regole e dall'apposito Capitolato d'Oneri di Ammissione.

Gli Operatori Economici interessati dovranno formulare la Domanda di Ammissione attraverso l'apposita procedura disponibile sul Sito, sottoscrivendola con Firma Digitale ed inviandola con le modalità indicate nel Sito stesso. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della Domanda di Ammissione si applica il soccorso istruttorio come disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici.

L'Operatore Economico che ha presentato una Domanda di Ammissione o ha già conseguito l'Ammissione ai Mercati Telematici sulla base di un determinato Capitolato d'Oneri può chiedere in qualsiasi momento l'Ammissione con riferimento ad altri Capitolati d'Oneri o ad altre Categorie dello stesso Capitolato d'Oneri, nel rispetto dei requisiti, delle condizioni e dei termini previsti dal Capitolato d'Oneri di Ammissione per il quale intende essere ammesso.

Articolo 28 – Durata dell'Ammissione ai Mercati Telematici

Gli Operatori Economici sono ammessi ai Mercati Telematici per il tempo previsto dalla documentazione della procedura e si impegnano a mantenere costantemente aggiornate le dichiarazioni rese in sede di richiesta di Ammissione.



Consip si riserva, sulla base di quanto previsto nelle presenti regole nonché nei capitolati d'oneri, il diritto di sospendere per un periodo di tempo determinato ovvero di annullare o revocare motivatamente, in qualsiasi momento, l'Ammissione dell'Operatore Economico ai Mercati Telematici, senza che l'Operatore Economico o altri soggetti possano avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.

Successivamente alla Sospensione o alla Revoca dell'Ammissione ai Mercati Telematici, l'Operatore Economico si impegna a non compiere attività di qualsiasi genere all'interno dei mercati stessi, salva diversa espressa indicazione da parte del MEF e/o di Consip e fermi restando gli obblighi già assunti.

La Sospensione o la Revoca dell'Ammissione ai Mercati Telematici può riguardare tutti gli Strumenti di acquisto e negoziazione, un singolo strumento di acquisto e negoziazione oppure singole categorie.

Articolo 29 – Effetto della Sospensione

Durante lo stato di Sospensione, le Stazioni Appaltanti non potranno effettuare acquisti dal Catalogo dell'Operatore Economico il quale inoltre non potrà presentare offerte in risposta a procedure di negoziazione.

Per tutto il periodo in cui dura la Sospensione, l'Operatore Economico sospeso può accedere alla propria Area Comunicazioni e consultare l'elenco degli ordini ricevuti prima della Sospensione e delle procedure ad esso aggiudicate.

Articolo 30 – Effetto della Revoca

In caso di Revoca dell'Ammissione, l'Operatore Economico viene estromesso dal mercato telematico, con conseguente disabilitazione di tutti i Legali Rappresentanti ed eliminazione del relativo Catalogo.

In seguito al provvedimento di Revoca l'Operatore Economico, qualora ne faccia richiesta, riceve l'elenco degli ordini ricevuti e delle procedure ad esso aggiudicate in virtù di offerte anteriori al provvedimento.

Articolo 31 – Richiesta di cancellazione dai Mercati Telematici

L'Operatore Economico può chiedere la cancellazione dai Mercati Telematici con le modalità definite nel Sito. In ogni caso restano fermi tutti gli obblighi già assunti.



Dal momento dell'invio della richiesta di cancellazione, l'Operatore Economico si impegna a non compiere atti finalizzati alla conclusione di nuovi contratti, fatta salva comunque l'esecuzione delle attività richieste per il corretto e completo adempimento degli obblighi già assunti. In particolare, l'Operatore Economico è tenuto a non presentare offerte a seguito di procedure che eventualmente pervenissero dalle Stazioni Appaltanti. Le offerte che siano state inviate dall'Operatore Economico prima della richiesta di Revoca dell'Ammissione, ovvero gli ordini derivanti da Acquisti a Catalogo ricevuti prima della richiesta stessa, rimarranno comunque pienamente vincolanti.

Dal momento del ricevimento della richiesta di cancellazione, Consip provvederà a disabilitare tutte le utenze collegate all'Operatore Economico e ad eliminare i suoi Cataloghi, assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico, entro il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta dell'Operatore Economico.



Sezione Terza – Il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

Articolo 32 - Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

Il MEPA è uno degli Strumenti di Acquisto e Negoziazione, previsti dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, attraverso il quale le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di valore inferiore alle soglie previste dal Codice dei Contratti Pubblici, secondo le procedure di cui al codice dei contratti pubblici, alle presenti Regole ed agli altri Documenti del MEPA.

Il MEPA consente acquisti telematici mediante procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni del Codice.

Le presenti Regole si applicano al MEPA salvo che non siano espressamente derogate dai singoli capitolati d'oneri.

Articolo 33 – Contenuto ed Efficacia del Catalogo dei Prodotti e dei Servizi - Dichiarazioni e garanzie degli Operatori Economici ammessi

Il Catalogo di Prodotti o Servizi pubblicato dall'Operatore Economico deve contenere tutti gli elementi essenziali per la conclusione del Contratto ed ha l'efficacia di un'offerta al pubblico rivolta alle Stazioni Appaltanti, dell'art. 1336 del codice civile. Tale offerta sarà valida ed efficace a partire dalla pubblicazione del Catalogo e fino alla data successiva alla sua modifica o eliminazione, come definita da ciascun Capitolo d'Oneri di Ammissione.

L'Operatore Economico ammesso al MEPA si obbliga ad applicare alle Stazioni Appaltanti che ne facciano richiesta attraverso l'invio dell'Ordinativo di Acquisto a Catalogo, i prezzi e le condizioni presenti sul Catalogo fino alla data fissata da ciascun Capitolo d'Oneri successiva alla modifica o eliminazione del Catalogo dal Sito.

La validità e l'efficacia dell'offerta e degli ordini delle Stazioni Appaltanti sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo, tra cui, in particolare:

- a) il lotto minimo di Prodotti o Servizi che possono essere ordinati;
- b) l'Importo Minimo di Consegna
- c) l'area di consegna;
- d) l'eventuale Disponibilità Minima Garantita di Prodotti o Servizi acquistabili.

In ogni caso l'Operatore Economico non potrà sottoporre la validità o l'efficacia dell'offerta a vincoli o condizioni diverse da quelle espressamente previste dalle presenti Regole o dal Capitolo d'Oneri relativo al Prodotto o Servizio offerto a Catalogo. Gli eventuali allegati al Catalogo non potranno in ogni caso contenere



disposizioni in contrasto con il contenuto del Catalogo e, in caso di discordanza, prevarrà il contenuto del Catalogo.

L'Operatore Economico si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, in termini di Prodotti e Servizi e dei relativi prezzi offerti, avendo cura, tra l'altro, che i Prodotti e i Servizi offerti a Catalogo siano effettivamente disponibili.

L'Operatore Economico garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario dei Prodotti inseriti a Catalogo e, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa di terzi.

La stazione appaltante e l'Operatore Economico riconoscono che il Gestore del Sistema non può in alcun modo verificare né tantomeno garantire la conformità dei Prodotti e dei Servizi offerti a Catalogo con quelli che verranno effettivamente consegnati o effettuati dagli Operatori Economici alle Stazioni Appaltanti, e pertanto non assumono alcuna responsabilità, né forniscono alcuna garanzia sui Prodotti, sui Servizi, sulla loro conformità alla normativa applicabile e sul buon esito delle transazioni concluse nel MEPA tra gli Operatori Economici e le Stazioni Appaltanti.

Articolo 34– Formazione e pubblicazione del Catalogo

Ogni Operatore Economico pubblica il suo Catalogo seguendo le istruzioni indicate nel Sito. Prima della pubblicazione, il Catalogo inviato dall'Operatore Economico può essere sottoposto ad un'attività di verifica formale e al processo di adeguamento agli standard imposti dal Sistema (cd. "normalizzazione").

La stazione appaltante e l'Operatore Economico riconoscono ed accettano che il Gestore del Sistema si limita a pubblicare il Catalogo, le relative descrizioni e le informazioni fornite dall'Operatore Economico (inclusi eventuali allegati, materiale illustrativo e immagini) senza effettuare di regola preventive verifiche, laddove non previste, di conformità del Catalogo alla Documentazione di procedura, né di correttezza, completezza o veridicità, sostanziale o formale, e, pertanto, esonerano il Gestore del Sistema da qualunque responsabilità al riguardo.

Articolo 35– Modifica e Integrazione del Catalogo

In qualsiasi momento l'Operatore Economico ammesso al MEPA potrà eliminare un Prodotto o Servizio dal proprio Catalogo e/o modificare talune caratteristiche dei Prodotti o Servizi contenute nel Catalogo stesso attraverso le apposite procedure previste sul Sistema. Qualsiasi modifica dovrà comunque essere sottoscritta dall'Operatore Economico con Firma Digitale e sarà valida ed efficace nei confronti delle Stazioni Appaltanti a partire dal momento della sua pubblicazione sul Sistema,



fatta salva la possibilità che il Capitolato d'Oneri di Ammissione definisca termini diversi.

L'Operatore Economico ammesso può effettuare in qualsiasi momento l'integrazione del proprio Catalogo con l'inserimento di nuovi Prodotti o Servizi facenti parte della Categoria per il quale è stato ammesso, attraverso le procedure di integrazione del Catalogo previste dal Sistema.

Articolo 36 - Eliminazione dei Cataloghi

Consip si riserva di disporre la cancellazione automatica dai Cataloghi di Prodotti o Servizi che non siano stati aggiornati nei tempi previsti dal Capitolato d'Oneri, dandone, ove possibile, apposita comunicazione all'Operatore Economico.

L'eliminazione dei Prodotti o Servizi e la disattivazione del Catalogo sarà efficace nei confronti delle Stazioni Appaltanti a decorrere dalla data dell'effettivo oscuramento del Catalogo dal Sito, fermi restando gli obblighi negoziali già assunti dall'Operatore Economico ammesso.

Articolo 37 – Obblighi di corretta gestione del Catalogo

L'Operatore Economico ha l'obbligo di garantire che i suoi beni e servizi siano offerti nel Catalogo in conformità alla documentazione della procedura per cui l'Operatore Economico stesso ha ottenuto l'Ammissione. Consip si riserva la possibilità di eliminare offerte di beni o servizi esclusi dal Capitolato tecnico in virtù di norme speciali, offerte associate a categorie diverse da quelle cui sono associate nel Capitolato tecnico, duplicate con prezzi diversi o dichiarate valide solo per alcune Stazioni Appaltanti. Qualora l'Operatore Economico ripresentasse con le stesse modalità le righe di Catalogo eliminate, questo è sanzionato con la sospensione dal MEPA per un periodo di tempo da 10 a 60 giorni.

L'Operatore Economico ha l'obbligo di garantire che i suoi beni e servizi siano offerti nel Catalogo in modo completo, ovvero comprendendo tutti i beni e i servizi strumentali necessari e non eliminabili dalla fornitura, identificabile, ovvero riportando il corretto codice articolo che identifica il bene o il servizio nei sistemi dell'Operatore Economico stesso, e veritiero, ovvero riportando descrizioni o immagini corrette e non idonee a sviare la stazione appaltante. Consip si riserva la possibilità di bonificare le righe di Catalogo non complete, non identificabili e non veritiere e qualora l'Operatore Economico modificasse le righe di Catalogo bonificate riproponendo le stesse problematiche, di sanzionarlo con la Sospensione dal MEPA per un periodo di tempo da 10 a 60 giorni.



L'Operatore Economico ha l'obbligo di garantire che i suoi beni e servizi siano offerti nel Catalogo ad un prezzo congruo e adeguato alle condizioni di mercato. Consip si riserva la possibilità di eliminare le offerte che presentano prezzi manifestamente non congrui o adeguati, eccessivamente obsoleti, con prezzo soggetto a termine temporale scaduto oppure non comprensivi di componenti obbligatori, e qualora l'Operatore Economico ripresentasse le righe di Catalogo eliminate associandole nuovamente a prezzi non congrui e adeguati, di sanzionarlo con la Sospensione dal MEPA per un periodo di tempo da 10 a 60 giorni.

L'Operatore Economico non può pubblicare nel Catalogo offerte di beni contraffatti o che siano frutto di reati e in ogni caso ha l'obbligo di garantire che i suoi beni e servizi siano offerti senza che si configuri violazione di norma imperativa e qualora Consip, riscontri una violazione del suddetto divieto si riserva di sanzionare l'operatore stesso con la Sospensione dal MEPA per un periodo di tempo da 60 a 180 giorni.

Articolo 38 – Procedure di affidamento nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

In conformità a quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici, le Stazioni Appaltanti abilitate al MEPA, tramite i propri Punti Ordinanti possono effettuare acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario e concludere contratti con gli Operatori Economici ammessi al MEPA:

- a) mediante le procedure di Acquisto a Catalogo e di TD, eventualmente preceduta da un confronto di preventivi;
- b) mediante le procedure di RDO ad inviti;
- c) mediante la procedura di RDO aperta.

La partecipazione a ciascuna procedura di affidamento indetta nel MEPA è disciplinata dalla stazione appaltante di cui al Codice dei Contratti Pubblici responsabile della specifica procedura di acquisto, sulla base del Codice dei Contratti Pubblici. Nell'ambito di ciascuna procedura di acquisto indetta dalle Stazioni Appaltanti, sarà possibile ricorrere all'avvalimento solamente nell'ipotesi in cui l'ausiliaria sia già ammessa al MEPA.

Articolo 39 – Procedura di Acquisto a Catalogo

I Cataloghi degli Operatori Economici ammessi al MEPA contengono offerte di Prodotti e Servizi impegnative e vincolanti nei confronti delle Stazioni Appaltanti, di conseguenza il Punto Ordinate che intende acquistare un Prodotto o un Servizio direttamente da Catalogo può concludere un Contratto con l'Operatore Economico



ammesso al MEPA, attraverso la funzionalità di Acquisto a Catalogo, selezionando il Prodotto o il Servizio e trasmettendo tramite il Sistema stesso il relativo documento di acquisto mediante upload del file firmato digitalmente.

Articolo 40 – Il confronto di preventivi

Il confronto di preventivi permette alla Stazione Appaltante di definire il suo fabbisogno inviandolo a più Operatori Economici, scelti tra quelli ammessi al MEPA, i quali la Stazione Appaltante può scegliere quello più idoneo per soddisfare il suo fabbisogno.

Articolo 41 – Acquisto tramite RDO

La Stazione Appaltante che intende effettuare i propri approvvigionamenti attraverso una procedura che prevede l'acquisizione di una o più Offerte, può utilizzare la procedura di RDO (ad inviti oppure aperta, limitatamente, in quest'ultimo caso, alla fattispecie prevista dall'art. 38, lett. c) delle presenti regole), individuando e descrivendo i Prodotti, i servizi o i lavori oggetto del contratto.

Al contratto concluso tra stazione appaltante e Operatore Economico all'esito della procedura di RDO sono applicabili le Condizioni Generali di contratto relative alla Categoria oggetto della RDO.

La Stazione Appaltante ha inoltre la possibilità di indicare negli appositi documenti, da allegare e sottoscrivere con Firma Digitale, ulteriori elementi relativi alla singola RDO, quali specifiche Condizioni Particolari di Contratto e Condizioni Particolari di RDO.

Articolo 42 – Risposta alla RDO

L'Operatore Economico che intende inviare un'Offerta a fronte del ricevimento della RDO specifica i termini della propria offerta avvalendosi delle funzionalità previste dal Sistema. L'offerta costituirà una proposta contrattuale rivolta alla stazione appaltante valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nella RDO, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile. Tale Offerta non è sottoposta alle condizioni ed ai limiti del lotto minimo, dell'area di consegna e dell'eventuale Disponibilità Minima Garantita indicati a Catalogo. Con l'invio della propria Offerta l'Operatore Economico accetta le Condizioni Particolari di Contratto eventualmente previste dalla stazione appaltante. Nel caso in cui l'Operatore Economico offerente sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, ovvero una aggregazione tra imprese aderenti



al contratto di rete dotata di personalità giuridica, ovvero di un GEIE, l'Operatore Economico può indicare quali siano le imprese consorziate o retiste il consorzio o la rete di imprese che eseguiranno le prestazioni.

L'Operatore Economico può rispondere alla RDO presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta già ammessi al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico.

Articolo 43 – Chiusura della RDO

Sulla base delle Offerte inviate dagli Operatori Economici, e delle eventuali ulteriori indicazioni allegate, la stazione appaltante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle Offerte ricevute e potrà, quindi, alternativamente:

- a) accettare una delle Offerte entro il termine di validità ed irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO, provvedere quindi a trasmettere, tramite le funzionalità del Sistema, il relativo Contratto all'Operatore Economico;
- b) non accettare alcuna delle Offerte ricevute facendo decorrere il termine di validità ed irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO; restano ferme le comunicazioni previste dal codice che la Stazione appaltante dovrà eseguire nei confronti degli offerenti.

Articolo 44 – Acquisto tramite TD

La Stazione Appaltante che intende effettuare i propri approvvigionamenti attraverso una procedura che prevede l'acquisizione di una sola offerta da parte di un Operatore Economico, può utilizzare la procedura di TD (trattativa diretta), individuando e descrivendo i Prodotti, i servizi o i lavori oggetto del contratto e selezionando l'operatore scelto.

L'Operatore Economico risponde alla TD con le medesime modalità previste per la RDO e la Stazione Appaltante accetta o meno l'offerta in assenza di confronto competitivo.



Sezione Quarta – Il Sistema dinamico della Pubblica Amministrazione

Articolo 45 - Il Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione

Lo SDAPA è uno degli Strumenti di Negoziazione, previsti dal Sistema di e-Procurement, attraverso il quale le Stazioni Appaltanti, possono effettuare acquisti, anche di valore inferiore alle soglie previste dal Codice dei Contratti Pubblici, secondo le procedure di cui alle presenti Regole ed agli altri Documenti dello SDAPA.

Le disposizioni delle presenti Regole si applicano allo SDAPA, salvo che non siano espressamente derogate o incompatibili con le disposizioni contenute nei singoli Bandi Istitutivi.

Articolo 46 – Procedure di affidamento nel Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione

La Stazione Appaltante che intende affidare beni, servizi o lavori nell'ambito dello SDAPA potrà avviare una procedura di acquisto attraverso un Appalto Specifico nell'ambito del Bando Istitutivo di proprio interesse, utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal Sistema

L'Appalto Specifico ha ad oggetto una o più delle categorie merceologiche definite nel Capitolato d'Oneri allegato al Bando Istitutivo. L'Appalto specifico costituisce un invito a presentare un'offerta rivolto a tutti gli Operatori Economici che hanno conseguito l'Ammissione nelle Categorie merceologica oggetto della procedura.

La Stazione Appaltante ha inoltre la possibilità di indicare negli appositi documenti, da allegare e sottoscrivere con Firma Digitale, ulteriori elementi relativi al singolo Appalto Specifico, quali specifiche Condizioni Particolari di Fornitura o specifiche relative alle modalità di esecuzione del contratto.

Articolo 47 – Risposta all'Appalto Specifico

L'Operatore Economico che intende partecipare all'Appalto Specifico specifica i termini della propria offerta avvalendosi delle funzionalità previste dal Sistema, nelle modalità previste dalla documentazione della procedura. L'offerta costituirà una proposta contrattuale rivolta alla stazione appaltante valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nell'AS, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.



Articolo 47-bis – Ritiro dell’offerta

L’offerta presentata può essere ritirata entro il termine di presentazione dell’offerta stessa.

Articolo 47-ter – Esame delle offerte

L’organismo appositamente individuato procede all’esame delle offerte accedendo alla documentazione presentata nel rispetto delle fasi, e delle prerogative, definite dal disciplinare di gara. Fino dall’avvio dell’esame della documentazione di una fase, la documentazione relativa alla fase successiva resta segreta e il suo contenuto non è visibile alla Commissione di gara, né alla stazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi.

Il sistema consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che garantiscono la segretezza, l’integrità e la riservatezza delle comunicazioni.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito.

Articolo 48 – Chiusura dell’Appalto Specifico

Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dagli Operatori Economici la stazione appaltante, secondo i criteri di valutazione indicati nell’AS, procederà alla valutazione delle Offerte ricevute e potrà, quindi, alternativamente:

- a) accettare una delle Offerte entro il termine di validità ed irrevocabilità dell’Offerta stabilito in occasione della pubblicazione dell’AS provvedere a trasmettere, tramite le funzionalità del Sistema, il relativo Contratto
- b) non accettare alcuna delle Offerte ricevute facendo decorrere il termine di validità ed irrevocabilità dell’Offerta stabilito in occasione dell’invio dell’AS.



Sezione Quinta – La gara in modalità ASP

Articolo 49 – Gare in modalità ASP

In conformità a quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici, le Stazioni Appaltanti, tramite i propri Punti Ordinanti, possono utilizzare le funzionalità messe a disposizione dal Sistema in modalità ASP, ed effettuare procedure di gara gestendo autonomamente tutte le fasi della procedura svolte a Sistema, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli Operatori Economici.

Articolo 50 – Partecipazione alle gare telematiche in modalità ASP

Gli Operatori Economici partecipano alla gara telematica per mezzo dei propri legali rappresentanti registrati al Sistema.

Ciascun operatore può presentare offerta singolarmente oppure in forma riunita compilando le procedure disponibili sul Sito www.acquistinretepa.it nelle forme e modalità previste dal Codice dei Contratti Pubblici.

Il concorrente che intende partecipare in forma riunita in sede di presentazione dell'offerta deve indicare la forma di partecipazione e indicare gli Operatori Economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte alla compilazione dell'offerta.

Articolo 51 – Presentazione dell'offerta

L'Operatore Economico presenta la sua offerta compilando la relativa procedura configurata dalla stazione appaltante. L'offerta può essere predisposta in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate. L'invio dell'offerta avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "riepilogo e invio offerta".

La tempestività della ricezione delle offerte è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema medesimo.

Articolo 52 – Ritiro dell'offerta



L'offerta presentata può essere ritirata entro il termine di presentazione dell'offerta stessa.

Articolo 53 – Esame delle offerte

L'organismo appositamente individuato procede all'esame delle offerte accedendo alla documentazione presentata nel rispetto delle fasi, e delle prerogative, definite dal disciplinare di gara. Fino dall'avvio dell'esame della documentazione di una fase, la documentazione relativa alla fase successiva resta segreta e il suo contenuto non è visibile alla Commissione di gara, né alla stazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi.

Il sistema consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che garantiscono la segretezza, l'integrità e la riservatezza delle comunicazioni.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito.



Sezione Sesta – Il contratto e la sua esecuzione

Articolo 54 - Conclusione del Contratto

La Stazione Appaltante può stipulare il contratto con l'Operatore Economico attraverso il Sistema mediante la sottoscrizione e l'invio di un Ordinativo Diretto di Acquisto a Catalogo, di un Ordinativo Diretto di Acquisto in Convenzione e di un'accettazione di Offerta, oppure può stipulare il contratto fuori dal Sistema, sempre nel rispetto delle modalità previste e disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici applicabili. Nel caso di contratto concluso fuori dal Sistema, la Stazione Appaltante deve caricare sul Sistema il contratto stipulato.

Il Contratto stipulato attraverso il Sistema è composto dalla offerta dell'Operatore Economico e dall'accettazione della Stazione Appaltante ed è disciplinato dalle condizioni generali e particolari contenute nella Documentazione di Procedura.

L'Ordinativo Diretto di Acquisto e l'accettazione dell'offerta sono documenti informatici generati dal Sistema, che il Punto Ordinante scarica, sottoscrive con Firma Digitale e invia al Sistema manifestando la sua volontà di accettare l'offerta contenuta nel Catalogo dell'Operatore Economico o l'offerta dell'Operatore Economico.

La Stazione Appaltante è tenuta ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme relative all'imposta di bollo e a tutti gli altri adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali, nonché, in generale, degli adempimenti richiesti dalle norme applicabili al procedimento posto in essere e al relativo contratto stipulato.

L'efficacia del contratto è disciplinata dalla Documentazione di Procedura.

Articolo 55 – Interconnessione con il Sistema NSO

Nel caso in cui la Stazione Appaltante sia soggetta all'obbligo di trasmissione degli ordini di acquisto tramite NSO, di cui all'articolo 1, comma 412 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e relativi decreti attuativi, la Stazione Appaltante è tenuta a darne evidenza a Consip inserendo apposita indicazione sul proprio Profilo di Autorizzazione e a darne indicazione all'Operatore Economico in ciascun Ordine Diretto di Acquisto e accettazione d'Ordine, e comunque al momento della conclusione del contratto anche qualora questo venga stipulato fuori dal Sistema.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante sia soggetta all'obbligo di trasmissione attraverso NSO, gli ordini derivanti da contratti conclusi sul sistema vengono trasmessi al NSO dal Gestore del Sistema in adempimento all'articolo 1, comma 412 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero



dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, salvo il caso in cui la Stazione Appaltante scelga, con formale richiesta scritta a Consip, di provvedere direttamente alla trasmissione al Sistema NSO attraverso altre piattaforme, trasmissione che deve avvenire entro 48 ore.

L'Operatore Economico è tenuto a verificare la conformità dell'ordine ricevuto tramite NSO al contratto stipulato e, in caso di difformità o incompletezza dell'ordine, darne comunicazione entro i due giorni lavorativi successivi alla Stazione Appaltante e a Consip.

Consip non è in alcun modo responsabile della correttezza delle indicazioni fornite o non fornite dalle Stazioni Appaltanti circa l'obbligo di utilizzo di NSO, né tantomeno dell'invio o della mancata trasmissione di ordini tramite NSO, del funzionamento o mancato funzionamento del medesimo, del contenuto degli ordinativi trasmessi tramite NSO o della liquidazione o del pagamento delle fatture degli Operatori Economici da parte delle Stazioni Appaltanti.

Articolo 56 - Informazioni sull'esecuzione del Contratto

La stazione appaltante e l'Operatore Economico si impegnano a fornire a Consip/MEF le informazioni relative alla fase di esecuzione dei Contratti eventualmente gestita nell'ambito del Sistema.

Consip si riserva la facoltà di effettuare controlli relativi all'esecuzione del Contratto da parte dell'Operatore Economico, e di assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni.